

RESOCONTO STENOGRAFICO

616.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA, DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI
E DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	82315	PRESIDENTE	82316, 82317, 82361, 82362 82363, 82364
Missioni valedoli nella seduta del 17 aprile 1991	82412	ALAGNA EGIDIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i>	82316, 82361, 82362, 82368
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale)	82399	GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubbli- cano</i>)	82367
Disegno di legge di conversione (Se- guito della discussione):		MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista eu- ropeo</i>)	82363
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla crimi- nalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività am- ministrativa (5541).		RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>)	82362, 82363, 82365, 82367
		SCOTTI VINCENZO , <i>Ministro dell'interno</i>	82316
		Interpellanze e interrogazioni: (Annunzio)	82412
		Comunicazioni del Governo: PRESIDENTE	82370, 82381, 82385, 82391, 82395, 82399, 82404, 82406

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

	PAG.		PAG.
ANDREOTTI GIULIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	82370	bientali e nomina dei sottosegretari di Stato:	
BECCHI ADA (<i>gruppo sinistra indipendente</i>)	82404	PRESIDENTE	82369
CALDERISI GIUSEPPE (<i>gruppo federalista europeo</i>)	82391	In morte del Senatore Giovanni Malagodi:	
GARAVINI ANDREA SERGIO (<i>gruppo misto</i>)	82395	PRESIDENTE	82391
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>gruppo DP</i>)	82391	ANDREOTTI GIULIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	82391
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>)	82399	Sull'ordine dei lavori:	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>)	82406	PRESIDENTE	82315, 82316
RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>)	82385	SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>)	82315
SCALFARO OSCAR LUIGI (<i>gruppo DC</i>)	82381	Sul processo verbale:	
VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>)	82385	PRESIDENTE	82315
		ZOLLA MICHELE (<i>gruppo DC</i>)	82315
Convalida di deputati	82381	Votazioni nominali	82364, 82365, 82366, 82367, 82368
Dimissioni dei ministri per gli affari regionali ed il decentramento amministrativo, delle partecipazioni statali e per i beni culturali e am-		Ordine del giorno della seduta di domani	82410

La seduta comincia alle 10.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

MICHELE ZOLLA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE ZOLLA. Signor Presidente, gli atti della seduta di ieri registrano il mio voto contrario sul progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno in corso. Desidero precisare che si è trattato di un mio errore, in quanto, avendo votato senza osservare la luce che si accendeva sul mio banco, non mi sono accorto di aver premuto il tasto sbagliato.

Non intendevo votare contro, e desidero pertanto precisare che era mia intenzione votare a favore del progetto di bilancio delle spese interne della Camera per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 e per il triennio 1991-1993 (*Commenti del deputato Servello*).

PRESIDENTE. Onorevole Zolla, come ella sa, essendo autorevole membro della Presidenza della Camera, l'errore materiale commesso in sede di votazioni non può essere corretto una volta avvenuta la registrazione del voto. Mi consenta tut-

tavia di rilevare che la sua precisazione, che rimarrà agli atti, fra onore alla sua onestà intellettuale ed al suo scrupolo istituzionale, che del resto le sono universalmente riconosciuti.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Raffaele Colombo, Matarrese, Senaldi e Silvestri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono otto come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, vorrei sapere, non dai presidenti di

gruppo — per carità! — perché deve essere un segreto di Stato, come si svolgeranno i nostri lavori nella giornata odierna. Infatti l'ordine del giorno stabilisce in modo preciso che la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, vale a dire il seguito della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, abbia inizio alle ore 10, mentre non si precisa a che ora avranno luogo le comunicazioni del Governo. Non è infatti fissata l'ora in cui il Presidente del Consiglio verrà alla Camera; non sappiamo quindi se verrà in mattinata o nel pomeriggio.

È vero che è stata convocata per le 10,30 la Conferenza dei presidenti di gruppo con lo scopo di organizzare i nostri lavori.

Ritengo ad ogni modo che l'Assemblea debba sapere al più presto a che ora il Governo si presenterà alle Camere, dal momento che questa mattina la radio ne ha dato l'annuncio. A mio avviso, infatti, la Camera avrebbe il diritto di saperlo, non dico prima dei *mass media*, ma almeno nel momento in cui inizia la sua giornata di lavoro!

Ecco le ragioni della mia richiesta, che spero non consideri impertinente. Dopo i riconoscimenti di universalità dell'impegno del collega vicepresidente Zolla, riconoscerà anche a me il diritto, non di interpretare la curiosità universale dei colleghi in tal senso, ma almeno quella mia personale.

MAURO MELLINI. Per lo meno vorremmo sapere quale Ministero verrà!

PRESIDENTE. Onorevole Servello, il termine da lei richiamato tendeva soltanto a sottolineare la grande stima e considerazione che noi tutti nutriamo nei confronti del collega Zolla.

La Presidenza dal canto suo, non può che comunicare notizie certe, pervenute dalle idonee sedi.

Le posso dire comunque che è ragionevole pensare che il Presidente del Consiglio

si presenterà per rendere le sue comunicazioni nel primo pomeriggio. La Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per le 10,30 provvederà ad organizzare la discussione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Ricordo che nella seduta dell'11 aprile si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha pertanto facoltà di replicare il relatore, onorevole Alagna.

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, mi limito a ribadire, come avevo già sottolineato nella mia breve relazione, che il decreto-legge in questione giunge per la terza volta all'esame dell'Assemblea. Rinuncio pertanto alla replica, augurandomi che l'esame degli emendamenti proceda celermente. Ritengo infatti sia interesse comune che il decreto-legge n. 76 venga convertito in legge al più presto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro dell'interno.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

ART. 1

1. Il decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, e 12 gennaio 1991, n. 5.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo il capoverso 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In casi di particolare gravità, e quando i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali, le informazioni sono acquisite per il tramite del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.»;

i commi 2, 3 e 4 ed il capoverso 4 del comma 6 sono soppressi.

Avverto che gli emendamenti presentati s'intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO I

**PERSONE CONDANNATE PER
PARTICOLARI DELITTI**

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

«ART. 4-bis. — (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). —

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale e agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di

almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in

base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.».

5. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«ART. 58-ter. — (*Personae che collaborano con la giustizia*). 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

6. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 58-quater. — (*Divieto di concessione di benefici*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

1. 4.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

Sostituirlo con il seguente:

1. I condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale, possono fruire della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale, se non esiste prova che intrattengono nell'attualità collegamenti con la criminalità organizzata.

1. 5.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

Sostituirlo con il seguente:

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 209 del codice penale, i permessi premio, l'ammissione al lavoro esterno, nonché le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi, se sono stati acquisiti elementi tali da provare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, ai condannati per taluno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 422, 630 del codice penale;

b) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis;

d) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nel caso sia stata inflitta condanna superiore a dieci anni di reclusione;

e) delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. 6.

Russo Franco, Lanzinger, Andreani, Cecchetto Coco.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli elementi richiesti dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere acquisiti anche ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale per i condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 422 del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis.

2. Tali elementi devono risultare da apposito parere motivato obbligatorio, ma

non vincolante, redatto da apposita commissione da istituire presso le prefetture, con le modalità che saranno indicate da successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno.

1. 7.

Cecchetto Coco, Russo
Franco, Andreani, Lanzin-
ger.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

1. Non possono essere concessi i benefici dei permessi premio, della semilibertà e della riduzione della pena per la liberazione anticipata, né possono essere ammessi al lavoro all'esterno, se non abbiano prima espiato almeno due terzi della pena effettivamente irrogata e se non sia stata accertata la cessazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o della scelta eversiva di criminalità, ai condannati per i seguenti delitti:

a) per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

1) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

2) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

3) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

4) 286 (guerra civile);

5) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

6) 416-bis, comma quarto (associazione di tipo mafioso);

7) 422 (strage);

8) 575 (omicidio volontario semplice o aggravato dalle circostanze di cui agli articoli 576 e 577);

9) 628, ultimo comma (rapina aggravata);

10) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

11) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);

12) 648-bis (limitatamente alla sostituzione di denaro o valori rivincenti da sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope);

b) per i delitti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti rispettivamente dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (disposizioni per il controllo per le armi da guerra);

c) per i delitti previsti dagli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e, per i delitti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, quelli alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

2. È vietata, per i delitti di cui al comma 1, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il beneficio della liberazione anticipata è limitata ai semestri successivi all'espiazione in istituto di due terzi della pena inflitta in sentenza.

4. Allo stesso trattamento sono assoggettati detenuti in esecuzione di provvedimento di cumulo ancorché le pene comprese per uno dei reati ostativi all'applicazione del beneficio siano a qualsiasi titolo estinte.

5. Il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è soppresso.

6. Tutti coloro che per qualunque delitto, diverso da quelli indicati dal comma 1, sono stati condannati ad una pena supe-

riore ai dieci anni non potranno usufruire dei benefici di cui al medesimo comma, se non abbiano concretamente espiato in istituto almeno la metà della pena effettivamente irrogata.

7. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui ai commi 1 e 6 i permessi premio sono concessi dal tribunale di sorveglianza che decide, acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

8. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«ART. 58-ter. — (*Persone che collaborano con la giustizia*). — 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

9. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 58-quater. — (*Divieto di concessione di benefici*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono

essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

10. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

1. 3.

Gorgoni, Del Pennino.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

ART. 4-bis. (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 422, 575, 628, terzo

comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale e agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni».

3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di dieci anni».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena».

5. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«ART. 58-ter. — (*Personae che collaborano con la giustizia*). — 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel

comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

6. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

ART. 58-quater. — (*Divieto di concessione di benefici*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,

introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

1. 14.

La Commissione.

A questo emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Sopprimere il comma 1.

O. 1. 14. 1.

Mellini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale, possono fruire della concessione dell'affidamento di prova al servizio sociale del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale, se non esiste prova che intrattengono nell'attualità collegamenti con la criminalità organizzata.

O. 1. 14. 16.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

O. 1. 14. 17.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

Al comma 1, capoverso 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: decide acquisite dettagliate informazioni *fino a:* il giudice decide *con le seguenti:* acquisiscono informazioni tramite gli organi di pubblica sicurezza. In ogni caso detti magistrati provvedono.

O. 1. 14. 18.

Russo franco, Cecchetto Coco, Andreani, Lanzinger.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In casi di particolare gravità, e quando i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali, le informazioni sono acquisite per il tramite del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

0. 1. 14. 2.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Fracchia, Ciconte, Beebe Tarantelli.

Sopprimere il comma 2.

* 0. 1. 14. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Sopprimere il comma 2.

* 0. 1. 14. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Bargone, Recchia, Beebe Tarantelli.

Sopprimere il comma 3.

** 0. 1. 14. 5.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Sopprimere il comma 3.

** 0. 1. 14. 6.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Fracchia, Sinatra, Ciconte, Beebe Tarantelli.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

0. 1. 14. 7.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Orlandi, Fracchia, Beebe Tarantelli.

Al comma 3, capoverso 4, lettera c), sostitui-

uire le parole: almeno metà della pena con le seguenti: almeno un terzo della pena.

0. 1. 14. 19.

Cecchetto Coco, Russo Franco, Lanzinger, Andreani.

Sopprimere il comma 4.

* 0. 1. 14. 8.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Sopprimere il comma 4.

* 0. 1. 14. 9.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Sinatra, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte.

Sopprimere il comma 4.

* 0. 1. 14. 20.

Cecchetto Coco, Russo Franco, Lanzinger, Andreani.

Sopprimere il comma 5.

0. 1. 14. 10.

Mellini, Tessari.

Al comma 5, al capoverso 1, sostituire le parole da: che, anche dopo la condanna fino alla fine del capoverso con le seguenti: nei cui confronti non sussistano elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2.

0. 1. 14. 1.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Bargone, Violante, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Beebe Tarantelli.

Sopprimere il comma 6.

0. 1. 14. 12.

Mellini, Tessari.

Al comma 6 sopprimere il capoverso 4.

* 0. 1. 14. 13.

Mellini, Tessari.

Al comma 6 sopprimere il capoverso 4.

* 0. 1. 14. 14.

Orlandi, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo, Recchia, Fracchia,
Sinatra, Ciconte, Pedrazzi Ci-
polla.

Sopprimere il comma 7.

0. 1. 14. 15.

Mellini, Tessari.

All'articolo 1 del decreto-legge sono al-
tresi riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le
parole: per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale.*

1. 8.

Russo Franco, Lanzinger, Cec-
chetto Coco, Andreani.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso
2.*

1. 10.

Mellini, Tessari, Calderisi.

*Al comma 1, capoverso 2, primo e se-
condo periodo, sostituire le parole da: de-
cide acquisite dettagliate informazioni
fino a: il giudice decide con le seguenti:
acquisiscono informazioni tramite gli or-
gani di pubblica sicurezza. In ogni caso
detti magistrati provvedono.*

1. 9.

Russo Franco, Cecchetto Coco,
Andreani, Lanzinger.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-
bis.*

1. 11.

Mellini, Calderisi, Tessari.

*Dopo il comma 4 aggiungere i se-
guenti:*

*4-bis. Il comma 1 dell'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo
sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ot-
tobre 1986, n. 663, è sostituito dal se-
guente:*

«1. Al condannato a pena detentiva che
ha dato costante prova di partecipazione
all'opera di rieducazione, dopo aver scon-
tato un terzo della pena, è concessa la
detrazione di trenta giorni per ogni anno
successivo di pena scontata, a condizione
che permanga la partecipazione all'opera
di rieducazione».

*4-ter. Il comma 4 dello stesso articolo 54
è abrogato.*

1. 1.

Pazzaglia, Valensise, Macera-
tini, Trantino.

Sopprimere il comma 5.

* 1. 2.

Maceratini, Valensise, Trantino.

Sopprimere il comma 5.

* 1. 12.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi.

*Al comma 5, sostituire il capoverso con il
seguente:*

ART. 58-ter. «Le disposizioni del comma 1
dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo
30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, con-
cernenti le persone condannate per taluno
dei delitti indicati nel comma 1 dell'arti-
colo 4-bis, non si applicano a coloro nei cui
confronti non sussistono elementi tali da

ritenere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

1. 13.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo,
Bargone, Fracchia, Recchia.

All'articolo 1 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica previsto dall'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica previsti dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fanno parte anche i direttori degli istituti penitenziari della provincia.

1.01.

Maceratini, Valensise, Trantino,
Pazzaglia.

A questo articolo aggiuntivo è riferito il seguente subemendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica previste dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere invitati a partecipare anche i direttori degli istituti penitenziari della provincia.

0. 1. 01. 1.

La Commissione.

All'articolo 1 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La disposizione di cui al comma 1, numero 2), dell'articolo 47-ter della legge

26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, si applica senza tener conto del titolo del reato e della pena inflitta.

1. 02.

Cecchetto Coco, Russo Franco,
Lanzinger, Andreani.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non possono essere ammessi alla liberazione condizionale se vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354».

A tale articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 2. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimerlo.

* 2. 2.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

Sopprimerlo.

* 2. 3.

Mellini, Tessari.

Al comma 1, sostituire le parole: attuali i collegamenti con le seguenti: sussistano collegamenti attuali.

2. 4.

Mellini, Tessari.

Sopprimere i commi 2 e 3.

2. 5.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone,
Orlandi, Recchia, Fracchia.

Nessuno chiedendo di parlare su complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

A tale articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

3. 1.

Mellini, Tessari.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 2.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo,
Cicone, Sinatra, Bargone,
Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'arti-

colo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, e all'articolo 2, comma 2, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

4. 5.

Mellini, Tessari.

Sopprimere il comma 1.

4. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1, commi inserire il numero: 1.

4. 4.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

Al comma 1, dopo le parole: commi 2, 3, 4 aggiungere le seguenti: 6, capoverso 4.

* 4. 6.

Tessari, Mellini.

Al comma 1, dopo le parole: commi 2, 3, 4 inserire le seguenti: 6, capoverso 4.

* 4. 7.

Orlandi, Recchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

Sopprimere il comma 2.

4. 2.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimere il comma 3.

4. 3.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

ART. 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, se-

condo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292 comma 2-bis del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275 comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

5. 2.

Tessari, Mellini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quando, per le specifiche modalità o circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, debba ritenersi che lo stesso mantenga collegamenti con la criminalità organizzata».

5. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Violante, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Fracchia, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione all'ordinamento costituzionale.

5. 1.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«ART. 9. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

A questo articolo che non è stato modi-

ficato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

6. 2.

Mellini, Tessari.

Sopprimere il comma 1.

6. 1.

Lanzinger, Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 7. 1.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

Sopprimerlo.

* 7. 2.

Mellini, Tessari.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 81 del codice penale è inserito il seguente:

«Quando una delle violazioni riguarda un delitto di associazione per delinquere, l'aumento di pena non può essere inferiore alla metà».

7. 3.

Fracchia, Recchia, Finocchiaro
Fidelbo, Bargone, Violante.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 8. 1.

Maceratini, Trantino, Valensise.

Sopprimerlo.

* 8. 4.

Mellini, Tessari.

Al comma 1, sostituire le parole: da dodici a venti anni *con le seguenti:* da quindici a ventiquattro anni.

8. 2.

Maceratini, Trantino, Valensise.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le pene previste per i reati di calunnia e di falsa testimonianza sono raddoppiate quando il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di procurarsi i benefici di cui ai commi 1 e 2; se abbia effettivamente ottenuto tali benefici le pene sono quadruplicate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

8. 3.

Maceratini, Valensise, Trantino, Pazzaglia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«ART. 20-bis — (*Omessa custodia di armi*). — Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio dell'attività venatoria, la pena è dell'ammenda fino a lire un milione.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia,

pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

9. 1.

Mellini, Tessari.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La lettera g del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 10. 1.

Mellini, Tessari.

Sopprimerlo.

* 10. 2.

Fracchia, Orlandi, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4 è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

11. 2.

Mellini, Tessari.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 112 del codice penale, comma 1, dopo il n. 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per chi fuori dai casi preveduti in numeri precedenti ha concorso nel reato con persona non imputabile o non punibile».

11. 3.

Fracchia, Orlandi, Finocchiaro
Fidelbo, Recchia, Bargone.

Sopprimere il comma 1.

11. 1.

Russo Franco, Andreani, Cec-
chetto Coco, Lanzinger.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 11, ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VI

COORDINAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e ope-

rativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo di guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

12. 2.

Mellini, Tessari.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Nelle attività investigative, relative ai reati di criminalità organizzata, il coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia è assicurato, a livello nazionale e decentrato, dai servizi della Direzione centrale della polizia criminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Gli uffici centrali e territoriali dei predetti servizi assumono una strutturazione interforze. Le strutture centrali e territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che attualmente provvedono al coordinamento interno ad ogni amministrazione dell'attività di contrasto del crimine organizzato, confluiscono negli organismi previsti dal primo comma del presente articolo. Alla riorganizzazione dei predetti

Servizi provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze.

3. Gli organi e i servizi di polizia giudiziaria delle diverse forze di polizia sono tenuti, immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore dalla notizia per delitti di criminalità organizzata, a darne avviso agli uffici centrali e a quelli periferici della predetta Direzione Centrale.

3-bis. Con riferimento al settore delle indagini di iniziativa, il Ministro dell'interno è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento dell'attività di coordinamento investigativo di tutti gli organi e i servizi di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi fissati dai primi tre commi del presente articolo.

12. 3.

Pacetti, Recchia, Bargone, Violante, Ferrara, Sinatra, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Beebe Tarantelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Quando procedono a indagini per delitti di criminalità organizzata, gli uffici del pubblico ministero, che si coordinano a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale, si avvalgono di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

12. 1.

Mastrantuono.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Le sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica, hanno una composizione interforze.

5-ter. La responsabilità della sezione è attribuita ad un Commissario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, secondo le modalità del regolamento previsto dal precedente articolo 15.

12. 4.

Pacetti, Bargone, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Beebe Tarantelli.

All'articolo 12 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. In ogni provincia sono attuati, sotto la direzione tecnico-operativa del questore, piani di pattugliamento coordinato del territorio, che assicurino l'efficace azione di prevenzione attraverso una razionale e unitaria gestione delle risorse.

2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovranno essere rispettate le esigenze di:

a) partecipazione equilibrata delle diverse forze di polizia, in relazione alle aliquote di personale e mezzi tecnici impiegati;

b) rotazione delle zone di pattugliamento assegnate alle singole forze;

c) valorizzazione professionale nell'impiego degli addetti, connessa alla tendenziale specializzazione dei singoli corpi.

* 12. 01.

Maceratini, Trantino, Pazzaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. In ogni provincia sono attuati, sotto la direzione tecnico-operativa del questore, piani di pattugliamento coordinato dal territorio, che assicurino l'efficace azione di

prevenzione attraverso una razionale e unitaria gestione delle risorse.

2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovranno essere rispettate le esigenze di:

a) partecipazione equilibrata delle diverse forze di polizia, in relazione alle aliquote di personale e mezzi tecnici impiegati;

b) rotazione delle zone di pattugliamento assegnate alle singole forze;

c) valorizzazione, professionale nell'impiego degli addetti, connessa alla tendenziale specializzazione dei singoli corpi.

* 12. 03.

Barbieri, Violante, Pacetti, Recchia, Orlandi, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ferrara, Beebe Tarantelli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Le attività investigative relative ai sequestri di persona a scopo di estorsione sono assicurate in sede centrale e periferica da nuclei interforze la cui direzione interforze è costituita dagli organi che attualmente provvedono al coordinamento interno ad ogni amministrazione.

12. 02.

Pacetti, Violante, Recchia, Barbieri, Ferrara, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«3) Gli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza

territoriale, ivi compresi gli uffici per la ricerca e la cattura di latitanti di particolare pericolosità, aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno».

12. 04.

Ferrara, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Pedrazzi Cipolla, Pacetti, Beebe Tarantelli, Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VII.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

ART. 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i pre-

supposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

13. 2.

Mellini, Tessari.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Presupposti e forme del provvedimento).

1. Il pubblico ministero del luogo dove sono in corso le indagini, in relazione ai reati indicati nell'articolo 266, dispone l'autorizzazione per le operazioni necessarie all'intercettazione.

2. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.

3. Il decreto del pubblico ministero che autorizza l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal pubblico ministero con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 2.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di ufficiali di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono o prorogano le in-

tercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

13. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

All'articolo 13 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. È abrogato il primo comma dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1898, n. 271.

13. 01.

Fracchia, Bargone, Violante, Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 13, ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

ART. 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

A questo articolo che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 14. 4.

Lanzinger, Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani.

Sopprimerlo.

* 14. 5.

Mellini, Tessari.

Sopprimerlo.

* 14. 6.

Ferrara, Barbieri, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Sinatra, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.

* * 14. 1.

Maceratini, Pazzaglia, Valensise, Trantino.

Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.

* * 14. 3.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione di finanziamenti relativi ad opere pubbliche, gli enti locali ed i consorzi industriali sono obbligati a completare tutti gli adempimenti necessari per l'effettivo conferimento dell'appalto.

3-ter. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3-bis il prefetto sollecita l'ente inadempiente mediante apposita diffida e, decorsi ulteriori trenta giorni senza che l'ente abbia provveduto a completare gli adempimenti di cui al comma 3-bis, l'unità specializzata di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'ente inadempiente e procede immediatamente al conferimento dell'appalto.

14. 7.

La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Intervenuto il finanziamento per l'appalto dell'opera pubblica, gli enti previsti dal comma 1 debbono avviare le procedure necessarie per l'effettuazione dell'opera stessa entro sessanta giorni dalla data di concessione del finanziamento.

3-ter. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3-bis il prefetto sollecita l'ente inadempiente mediante apposita diffida e, decorsi trenta giorni senza che l'ente abbia avviato le procedure per l'effettuazione dell'opera, l'unità specializzata di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'ente inadempiente ai fini della realizzazione dell'opera stessa.

14. 2.

Nicotra, Gorgoni, Fumagalli Carulli, Vairo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. 1.

Mellini, Tessari.

All'articolo 15 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di funzionamento delle sezioni e dell'ufficio di procura generale della Corte dei conti per la Regione siciliana, aventi sede in Parlamento, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte è aumentata di quattordici posti.

2. Quella del personale amministrativo è, inoltre, aumentata di venti posti nella carriera direttiva, di cinquanta posti nella carriera di concetto (personale di revisione), di cinquantacinque posti nella carriera esecutiva (coadiutori e dattilografi) e quindici posti nella carriera ausiliaria.

3. I pubblici concorsi per l'assunzione del personale di magistratura e delle carriere direttive e di concetto saranno indetti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori

avranno l'obbligo di prestare servizio nella sede di Palermo, per almeno cinque anni e non potranno essere trasferiti ad altre sedi prima della scadenza di tale termine.

15. 01.

Maceratini, Trantino, Pazzaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il prefetto presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria sulla effettiva titolarità, anche conseguita attraverso società controllate o collegate, delle emittenti radiotelevisive locali e dei giornali locali quotidiani e periodici, nonché sulla eventuale esistenza di soggetti che esercitano comunque una influenza dominante sulla scelta di indirizzo delle suddette emittenti e dei suddetti giornali. Con la medesima relazione il prefetto comunica altresì l'eventuale esistenza di imprese titolari di emittenti radiotelevisive locali e di giornali locali quotidiani o periodici che non appaiono in grado di giustificare le loro fonti di finanziamento.

2. Per la effettuazione degli accertamenti necessari ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 il prefetto può avvalersi anche del Corpo della Guardia di finanza.

15. 02.

Nicotra, Vairo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 322-bis — (*Illecita acquisizione di adesioni politiche*). — Chiunque si adopera per ottenere l'adesione dei componenti dei consigli regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali mediante la correspon-

sione o la promessa di danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

15. 03.

Nicotra.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«ART. 20. — 1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere eseguite a cura di amministrazioni e di enti pubblici, anche economici, di loro concessionari o di cooperative o di consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato e di enti pubblici:

a) imprese che partecipano alla gara singolarmente;

b) imprese che, prima della presentazione dell'offerta, si siano raggruppate e abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

c) impresa che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano costituito un consorzio ai sensi del libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile».

15. 04.

Sapio, Recchia, Bargone, Cicconte, Fracchia, Finocchiaro, Fidelbo, Orlandi, Sinatra, Violante.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-ter.

1. L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977,

n. 584, come sostituito dall'articolo 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 10 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:

«ART. 21. — 1. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria, fra quelle riportate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, che identifica l'opera o i lavori da realizzare, ovvero, nel caso di opere e lavori che comportano lavorazioni corrispondenti a più di una categoria fra quelle riportate nella suddetta tabella, l'importo e la categoria della lavorazione prevalente e gli importi e le categorie delle altre lavorazioni nonché ad indicare tali lavorazioni come scorporabili.

2. Salvo il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991, n. 55, per essere ammessi alle gare di appalto di lavori pubblici, è necessario e sufficiente che:

a) l'impresa singola sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria che identifica l'opera e i lavori da realizzare oppure, nel caso di opere e lavori che comportano lavorazioni corrispondenti a più categorie, per la categoria prevalente, per la classifica corrispondente, in entrambi i casi, all'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;

b) ciascuna impresa riunita diversa dalla capogruppo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria che identifica l'opera, oppure per la categoria prevalente, per la classifica corrispondente, in entrambi i casi ad un quinto dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;

c) l'impresa capogruppo sia iscritta per la categoria che identifica l'opera, oppure per la categoria prevalente, per la classifica corrispondente, in entrambi i casi, alla metà dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;

d) i consorzi di cui all'articolo 20, lettera c), siano costituiti da imprese una delle quali sia in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori prescritta per l'impresa mandataria dei raggruppamenti temporanei e le altre siano in possesso dell'iscrizione prescritta per le imprese mandanti;

e) la somma degli importi delle classifiche di iscrizioni nelle suddette categorie sia, in ogni caso, uguale all'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 19 febbraio 1962, n. 57, si applica nel caso di imprese riunite o consorziate nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

4. Nel caso di opere e lavori che comportano una pluralità di lavorazioni è facoltà delle imprese singole di partecipare alla gara d'appalto, oltre che rispettando le condizioni previste dal comma 2, anche se in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria relativa alla lavorazione prevalente e per le categorie relative alle lavorazioni scorporabili per le classifiche corrispondenti ai rispettivi importi.

5. L'esecuzione di ognuna delle lavorazioni scorporabili può essere assunta in proprio da una impresa mandante o partecipante al consorzio, individuata prima della presentazione dell'offerta, che sia in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alla lavorazione stessa. In questo caso la classifica di iscrizione richiesta alla capogruppo, o all'impresa consorziata che dovrà eseguire le lavorazioni della categoria prevalente, deve essere corrispondente all'importo delle lavorazioni della categoria prevalente e comunque non inferiore al cinquanta per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

6. Qualora taluno degli importi presunti per le lavorazioni scorporabili di cui al comma 1 superi il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, il soggetto appaltante, nel caso vi siano comprovati motivi tecnici

indicati in sede di progetto, può limitare la ammissibilità alla gara d'appalto soltanto alle imprese singole in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le predette categorie scorporabili, per le classifiche corrispondenti ai rispettivi importi, per la categoria prevalente, per la classifica non inferiore a quella necessaria per eseguire la somma dei lavori prevalenti e dei restanti lavori scorporabili, nonché ai raggruppamenti o consorzi costituiti da imprese in possesso delle predette iscrizioni.

7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo o costituire un consorzio abbiano i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, possono associare altre imprese che siano in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, che l'ammontare complessivo delle classifiche di iscrizione possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati e che esse siano solidali fra loro e con le associanti per l'intera percentuale dei lavori per la quale risultano complessivamente associate.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel comma 6, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

9. Le imprese consorziate rispondono in ogni caso solidamente con il fondo corsortile nei confronti del soggetto appaltante».

10. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed il primo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, sono abrogati».

15. 05.

Sapio, Bargone, Recchia, Orlandi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-quater.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«1. Il mandato conferito alla impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, nonché la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria, devono risultare da atto pubblico».

2. All'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In sede di esecuzione del contratto può procedersi alla modifica della composizione del raggruppamento esclusivamente qualora intervengano circostanze che incidano sul possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dalle norme vigenti, e con la preventiva autorizzazione da parte del soggetto appaltante.

3-ter. Nell'ambito dei raggruppamenti può, altresì, procedersi alla sostituzione della impresa capogruppo, salvo l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

3-quater. Il contratto costitutivo del consorzio dovrà provvedere, in deroga all'articolo 2607 e 2609 del codice civile, che la durata è fino alla definizione di ogni rapporto derivante dal contratto di appalto da stipulare e che modificazioni al suo contenuto potranno essere apportate esclusivamente sotto il profilo soggettivo qualora intervengano circostanze che incidano sul possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dalle norme vigenti e con la preventiva autorizzazione del soggetto appaltante nonché dovrà fissare la sua durata sino alla definizione di ogni rapporto derivante dal contratto di appalto stipulato».

3. All'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di fallimento di un'impresa consorziata ovvero, qualora si tratti

di una impresa individuale, in caso morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il soggetto appaltante ha la facoltà di recedere dall'appalto o di proseguirne il rapporto di appalto. In tal caso le riunite imprese consorziate sono solitamente tenute ad eseguire anche la parte dei lavori di spettanza della predetta impresa, sempreché siano in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ovvero di consorzicare altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che eseguirà la suddetta parte dei lavori».

4. Ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo le parole: «imprese riunite» sono inserite le seguenti: «o consorziate».

15. 06.

Sapio, Recchia, Bargone,
Conte, Fracchia, Finocchi,
Fidelbo, Orlandi, Pedra,
Cipolla, Sinatra, Violante

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso dell'emendamento e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 15, richiama che l'articolo 16 del decreto-legge è seguente tenore:

«1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sedi nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984 n. 658.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia

finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 16. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimerlo.

* 16. 5.

Russo Franco, Cecchetto Coco,
Andreani, Lanzinger.

Sopprimerlo.

* 16. 6.

Mellini, Tessari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

1. Sono istituite sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e

sede nel capoluogo di regione. Per tali servizi valgono le norme di cui agli articoli 2, lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, 3, 4, primo comma, 5, 6, e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un congruo numero di consiglieri.

3. Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1 sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica.

4. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea.

5. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni riunite si provvede con l'attuale dotazione organica delle qualifiche inferiori a presidente di sezione. Al personale amministrativo comandato in missione per il funzionamento delle sezioni regionali compete all'assegnazione, che non può essere inferiore ad un periodo di due anni, oltre all'indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, un compenso aggiuntivo per una sola volta, all'atto della istituzione degli uffici medesimi, nelle seguenti misure lorde:

- a) dirigenti lire 7.500.000;
- b) qualifiche funzionali IX,
VIII e VII lire 7.000.000;
- c) restanti qualifiche lire 6.500.000.

6. Il commissario del governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico mini-

stero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

7. Le commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e i comitati regionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale riscontrate nel controllo delle delibere sottoposte a loro esame.

8. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

9. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 2.

Gorgoni, Del Pennino.

Al comma 2, sopprimere le parole da: utilizzando il personale fino alla fine del comma.

16. 3.

Mastrantuono, Nicotra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

16. 4.

Mastrantuono, Nicotra.

All'articolo 16 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno istituite con decreto del Presidente della Repubblica sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in ciascuna delle restanti regioni. Ad esse si applicano le disposizioni dettate dall'articolo precedente per le sezioni istituite in Campania, in Puglia e in Calabria.

2. A partire dalla stessa data la competenza sarà estesa ai giudizi di cui alla lettera c) della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

3. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni che, nei giudizi di cui alla stessa lettera c), prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

4. Dalla data di insediamento delle sezioni stesse sono soppresses le sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti aventi sede in Roma.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.180 milioni per l'anno 1991 e in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per la parte residua l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

16. 01.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo 10 aggiuntivo riferiti all'articolo 16, ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché veri-

fiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato regionale della pubblica amministrazione. Il Comitato, presieduto dal commissario del Governo, è composto dai responsabili a livello regionale degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella regione.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 17. 5.

Russo Franco, Lanzinger, Andreani, Cecchetto Coco.

Sopprimerlo.

* 17. 6.

Mellini, Tessari.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione am-

ministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato o agli enti pubblici è istituito, presso ciascun commissario di governo, il comitato regionale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito regionale, nonché di informazione e di consulenza del commissario del governo per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. Detto comitato può articolarsi per aree sub-regionali od essere costituito in ambito provinciale.

2. Il comitato provinciale è presieduto, per delega del commissario di governo, dal prefetto.

3. Il comitato regionale è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella regione o della provincia.

4. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il commissario del governo o il prefetto delegato può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti degli uffici interessati, rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, rappresentanti degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

5. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminare gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Dagli accertamenti richiesti e dall'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

6. Il commissario del governo o il prefetto delegato, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vi-

gila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 e in riferimento alle finalità del presente articolo.

7. Il commissario del governo nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato regionale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di volta in volta interessati mediante relazione sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

8. Il prefetto delegato vigila sulle determinazioni adottate dal comitato provinciale e riferisce al commissario del governo e ai Ministri di volta in volta interessati.

17. 7.

Barbera, Recchia, Ciconte, Ferrara, Fracchia, Orlandi, Paccetti, Bargone, Sinatra, Barbieri, Beebe Tarantelli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti dei sindacati presenti a livello territoriale.

17. 1.

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni sindacali e professionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e operanti nell'ambito della provincia.

17. 2.

Valensise, Poli Bortone.

Sopprimere il comma 3.

17. 3.

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 3, sostituire le parole: può chiamare con la seguente: chiama.

17. 4.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, ricordo che l'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1990, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP e da imprese di costruzione e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per le erogazioni dei mutui agevolati sono deter-

minate dal CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera sui limiti di reddito per l'accesso agli alloggi di cui al programma straordinario.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati di riassetto urbano.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3 — comma 7-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 18. 8.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimerlo.

* 18. 9.

Cecchetto Coco, Russo Franco, Andreani, Lanzinger.

Sopprimerlo.

* 18. 16.

Mellini, Tessari.

Sopprimerlo.

* 18. 17.

Orlandi, Recchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: da concedere in locazione inserire le seguenti: o in godimento.

18. 18.

Sapio, Bargone, Bulleri, Recchia, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Violante, Sinatra.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: trasferiti per esigenze di servizio.

18. 21.

Botta.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: lettera a).

18. 22.

Botta.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cooperative e loro consorzi.

18. 19.

Bulleri, Recchia, Sapio, Orlandi, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Sinatra, Violante.

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Le ulteriori modalità per l'erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati sono determinate dal Comitato esecutivo del CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, nonché, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sulle modalità di affidamento, anche in concessione, dei suddetti interventi, sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli IACP e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione.

18. 11.

Botta.

A questo emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Sopprimere il primo periodo.

0. 18. 11. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

Al primo periodo sopprimere le parole: anche in concessione.

0. 18. 11. 2.

Cecchetto Coco, Donati.

All'articolo 18 del decreto-legge è altresì riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

Le ulteriori modalità per l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Comitato esecutivo del CER. Il CIPE, su proposta del CER, stabilisce, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera *a*), la durata e i contenuti del rapporto di locazione, nonché i vincoli da inserire, a pena di nullità negli atti di trasferimento degli alloggi per garantire la destinazione alla locazione degli alloggi medesimi, nonché degli alloggi di cui al comma 1, lettera *b*), e in relazione alle specifiche finalità del presente decreto, le modalità e i criteri dell'assegnazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

18. 23.

Martuscelli.

A questo emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Sopprimere il primo periodo.

0. 18. 23. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

Al secondo periodo, sopprimere la parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti.

0. 18. 23. 2.

Cecchetto Coco, Donati.

All'articolo 18 è altresì riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera *b*) sono affidati ai medesimi soggetti indicati dal precedente comma 2, anche in concessione, dal comitato esecutivo del CER. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto da emanare, di concerto con quello di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici, individua le aree dove localizzare gli interventi di cui al comma 1 e i criteri per la determinazione delle procedure da seguire per la locazione al fine di garantire la priorità nella locazione ai dipendenti statali.

18. 24.

Botta.

A questo emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Al primo periodo, sopprimere le parole: anche in concessione.

0. 18. 24. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

Al secondo periodo, dopo le parole: lavori pubblici *inserire le seguenti:* sentito il Ministro dell'ambiente.

0. 18. 24. 2.

Cecchetto Coco, Donati.

Al primo periodo dopo le parole: gli interventi *inserire le seguenti:* previa valutazione della compatibilità ambientale.

0. 18. 24. 3.

Cecchetto Coco, Donati.

All'articolo 18 sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di riassetto urbano.

18. 12.

Botta.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: ai quali si applica il disposto del comma 5.

18. 13.

Botta.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

Dopo le parole: disposto del *inserire le seguenti:* primo periodo del.

0. 18. 13. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

All'articolo 18 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al comma 3.

18. 25.

Botta.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. 14.

Botta.

Sopprimere i commi 6 e 7.

18. 1.

Poggiolini, Martino.

Al comma 6, dopo le parole: immobili a destinazione residenziale *inserire le seguenti:* con priorità per quelli realizzati ai sensi e con i vincoli del comma 1, lettera a).

18. 15.

Botta.

Al comma 6, dopo le parole: per la costruzione o l'acquisto *inserire le seguenti:* con priorità per quelli realizzati ai sensi e con i vincoli del comma 1, lettera a).

18. 26.

Botta.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'acquisto da parte degli enti pubblici e presidenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato.

18. 20.

Bulleri, Bargone, Sapio, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte, Fracchia, Violante, Sinatra.

All'articolo 18 del decreto-legge è infine riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Per i soli lavori ad alta specializzazione, di cui alle categorie 19B, 19C, 19D, 19E, della tabella di classificazione dell'Albo nazionale costruttori, approvata con decreto ministeriale n. 770 del 25 febbraio 1982, ove l'appaltatore provveda, in sede d'offerta, alla designazione di una o più imprese specializzate esecutrici, il subappalto è autorizzato contestualmente all'aggiudicazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 18, comma 3, numero 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, previo compimento delle verifiche di cui all'articolo 18, comma 3, numeri 2, 3 e 4 della stessa legge.

2. È fatto obbligo all'appaltatore di designare, in sede di offerta, una o più imprese specializzate candidate al subappalto, negli appalti in cui l'importo lavori ad alta specializzazione, di cui al comma 1, è superiore al 7 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

18. 01.

Sanese, Nicotra, Fumagalli Carulli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 18, ricordo che l'articolo 19 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per le esigenze di cui all'articolo 6,

quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993».

A questo articolo che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

19. 1.

Mellini, Tessari.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 19, ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO IX.

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

ARTICOLO 20.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«ART. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto e dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento da-

vanti al tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata.».

2. Il comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengono dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.»;

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

4. Il comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.»

5. Il comma 4 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli

eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei co-sorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, o di quei soci consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori società consorziate. Se trattasi di società a nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.»

6. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società impresa o ente. La relativa domanda, a quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti e contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni e enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 47 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.»

7. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole «a suo carico

sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

20. 3.

Mellini, Tessari.

Sopprimere il comma 1.

20. 8.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

20. 9.

Mastrantuono.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«ART. 2. — 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e quella

dell'obbligo di soggiorno, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento davanti al tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata.

2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, compreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia».

20. 15.

Governo.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

Al capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 20. 15. 1.

La Commissione.

All'articolo 20 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

20. 10.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Sopprimere il comma 3.

20. 11.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Sopprimere il comma 4.

20. 12.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi.

Sopprimere il comma 5.

20. 13.

Mellini.

Al comma 5, al capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: per i consorzi di cui all'articolo 2602 fino alla fine del periodo.

20. 1.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Vairo.

Sopprimere il comma 7.

20. 14.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La dichiarazione di cui al comma 7 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è richiesta esclusivamente nei confronti dell'interessato, e non anche in quelli dei suoi conviventi.

20. 16.

Nicotra, Righi, Sanese, Fumagalli Carulli, Orsenigo, Sapienza, Nucci Mauro, Bianchini, Viscardi, Righi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La certificazione non è altresì richiesta per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire».

20. 5.

Bruni Francesco, Rabino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 9 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è soppressa la lettera d).

20. 6.

Bruni Francesco, Rabino.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. La lettera d) del comma 9 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituita dalla seguente:

«d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, qualora il valore complessivo dell'agevolazione non superi i cinquanta milioni di lire».

7-ter. Il comma 13 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10».

20. 2.

Nicotra, Fumagalli, Carulli, Vairo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Nel caso di erogazioni, comunque denominate, effettuate a favore dei produttori agricoli aderenti ad associazioni riconosciute la certificazione individuale è sostituita dalla apposizione di un visto su elenchi dei soci prodotti dall'associazione alla prefettura competente per il luogo in cui essa ha la sede.

9-ter. La prefettura appone il visto previo accertamento della sussistenza a carico dei soci dei provvedimenti di cui al comma 1».

20. 7.

Bruni Francesco, Rabino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 13 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10».

20. 4.

Nicotra, Vairo, Sapienza, Fumagalli Carulli, Sanese, Viscardi, Righi, Orsenigo, Nucci Mauro, Battaglia Pietro, Bianchini.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sul subemen-

damento riferiti all'articolo 20, ricordo che l'articolo 21 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal primo comma del citato articolo 10-sexies è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

21. 1.

Mellini, Tessari.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 21, ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pub-

blici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità».

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18».

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo nonché ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo non sia prevalente rispetto all'impiego della mano d'opera».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

22. 2.

Mellini, Tessari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono aggiunte, infine, dopo le parole «partecipanti alla gara», le seguenti parole: «da determinarsi attraverso il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi definiti sulla base delle referenze previste dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e del regolamento per l'iscrizione

all'Albo nazionale dei costruttori di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici, 9 marzo 1989, n. 172. Dette disposizioni si applicano, in deroga all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584, a tutte le procedure svolte da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici, anche economici e da concessionari di costruzione e gestione, per affidare, mediante appalto l'esecuzione di opere e lavori di loro competenza. Con lo stesso decreto saranno definite anche modalità, condizioni e procedure per l'affidamento da parte dei predetti soggetti pubblici di concessioni di costruzioni e gestioni. Fino alla data del 31 dicembre 1991, per le procedure di affidamento dell'esecuzione di lavori ed opere relativi ai settori di cui alla direttiva 90/531/CEE, non è obbligatoria la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee».

22. 3.

Sapio, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Orlandi, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Violante.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati.

22. 4.

Bargone, Recchia, Ciconte, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Violante.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, n. 1), della legge 19 marzo 1990, n. 55, il rapporto posto in essere tra gli enti di gestione delle partecipazioni statali e le loro società controllate in virtù della configurazione istituzionale e della struttura loro attribuita dalle rispettive leggi istitutive, per l'esecuzione di opere affidata agli enti stessi per atto della pubblica amministrazione, non costituisce

subappalto; parimenti, il rapporto posto in essere tra la pubblica amministrazione e gli enti suddetti in base a leggi che consentano alla pubblica amministrazione di svolgere propri compiti per il tramite degli enti stessi non costituisce appalto.

22. 1.

Fumagalli Carulli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è premesso il seguente periodo: «Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, nonché di lavori ed opere di competenza di soggetti privati che fruiscano di contributi e concorsi finanziari pubblici in misura superiore al 50 per cento del loro costo ovvero che derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti pubblici».

22. 5.

Sapio, Bargone, Recchia, Cicconte, Orlandi, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Sinatra, Pedrazzi Cipolla.

Al comma 3, al capoverso, sostituire le parole: amministrazioni ed enti pubblici con le seguenti: amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.

22. 9.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi i contratti di forniture e di posa in opera, anche se siano stipulati separatamente con soggetti diversi».

22. 6.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Fracchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Cicconte, Sinatra.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso contrario il valore dell'impiego della mano d'opera contribuisce alla quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui all'articolo 18, comma 3, punto 1). Sono comunque esclusi i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale è prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera».

22. 7.

Sapio, Recchia, Bargone, Cicconte, Orlandi, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Sinatra, Violante.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le norme del presente articolo e dell'articolo 18, considerate le finalità di cui alla presente legge correlate alla tutela di interessi nazionali unitari, costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione».

4-ter. All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 è aggiunto il seguente comma:

«3. Restano in vigore, anche dopo la emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 89/440/CEE di cui all'articolo 1 della presente legge, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della legge 8 agosto 1977, n. 584».

4-*quater*. Al primo comma dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 aggiungere dopo le parole «partecipanti alla gara» e prima delle parole «nonché dell'impresa» le parole «o alla trattativa privata».

22. 8.

Sapio, Recchia, Bargone, Cicconte, Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Sinatra, Violante.

All'articolo 22 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Le società miste formate tra enti locali e privati non possono eseguire opere pubbliche né possono fungere da stazione appaltante competendo all'ente locale ogni adempimento e responsabilità.

22. 01.

Nicotra, Vairo.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, con proprio decreto determina i criteri e le modalità per la formazione e la gestione di piani di sicurezza dei cantieri tenendo conto delle direttive comunitarie in materia.

2. Il piano deve essere articolato per fasi lavorative e deve far parte del capitolo di appalto.

3. Con lo stesso decreto il Ministro prescrive i casi nei quali il piano di sicurezza deve essere adottato anche nell'attività edificatoria privata, come ulteriore condi-

zione per il rilascio della concessione edilizia.

22. 02.

Sapio, Recchia, Bargone, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 22, ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 marzo 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

23. 1.

Mellini, Tessari.

All'articolo 23 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole «per l'esecuzione di opere pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «e per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni e enti pubblici, e che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati».

23. 01.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone,
Recchia, Violante, Fracchia,
Sapio.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, già stabilita dalle singole disposizioni, le violazioni finanziarie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516, anche se commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

2. Nelle ipotesi di violazioni finanziarie accertate e per le quali il relativo rapporto non è stato ancora trasmesso all'autorità giudiziaria, nonché nelle ipotesi di procedimenti penali pendenti, si applicano gli articoli 39 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

23. 02.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo,
Recchia, Fracchia, Violante.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Nelle cooperative di produzione e lavoro costituite in prevalenza da soci detenuti possono essere eletti alle cariche sociali soci non lavoratori.

23. 03.

Orlandi, Beebe Tarantelli, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575.

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

23. 04.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 23, avverto che all'articolo 24, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1.

Mellini, Calderisi, Tessari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, contenuto nell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge convertito con modificazioni dalla presente legge.

Dis. 1. 2.

Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, inserito con la legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite con le seguenti: «con decreto legislativo, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Dis. 1. 3.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione avverto che dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti pre-

visto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Prego ora il relatore di esprimere il parere sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria agli emendamenti Russo Franco 1.4, 1.5 e 1.6, Cecchetto Coco 1.7, Gorgoni 1.3.

La Commissione esprime parere contrario sui subemendamenti Mellini 0.1.14.1, Russo Franco 0.1.14.16, 0.1.14.17 e 0.1.14.18, Orlandi 0.1.14.2, sugli identici subemendamenti Mellini 0.1.14.3 e Finocchiaro Fidelbo 0.1.14.4.

La Commissione esprime altresì parere contrario sugli identici subemendamenti Mellini 0.1.14.5 e Finocchiaro Fidelbo 0.1.14.6, sui subemendamenti Finocchiaro Fidelbo 0.1.14.7 e Cecchetto Coco 0.1.14.19, sugli identici subemendamenti Mellini 0.1.14.8 e Bargone 0.1.14.9, sui subemendamenti Cecchetto Coco 0.1.14.20, Mellini 0.1.14.10, Orlandi 0.1.14.11, Mellini 0.1.14.12, sugli identici subemendamenti Mellini 0.1.14.13 e Orlandi 0.1.14.14. Esprimo inoltre parere contrario sul subemendamento Mellini 0.1.14.15.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.14 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 1.8, Mellini 1.10, Russo Franco 1.9, Mellini 1.11, Pazzaglia 1.1, Maceratini 1.2 e Mellini 1.12, nonché sull'emendamento Orlandi 1.13.

Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.1.01.1 della Commissione e esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Maceratini 1.01 nel testo modificato dal subemendamento della Commissione. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cecchetto Coco 1.02.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Gorgoni 2.1, Russo Franco 2.2 e Mellini 2.3. Il parere è ugualmente contrario sugli emendamenti Mellini 2.4 e Finocchiaro Fidelbo 2.5.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 3.1 e Orlandi 3.2.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti Mellini 4.5, Gorgoni 4.1 e Russo

Franco 4.4; esprimo invece parere favorevole sugli identici emendamenti Tessari 4.6 e Orlandi 4.7. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Gorgoni 4.2 e 4.3.

Il parere è contrario sugli emendamenti Tessari 5.2, Finocchiaro Fidelbo 5.3 e Russo Franco 5.1.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Mellini 6.2 e Lanzinger 6.1.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Russo Franco 7.1 e Mellini 7.2, nonché sull'emendamento Fracchia 7.3.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Maceratini 8.1 e Mellini 8.4, nonché sugli emendamenti Maceratini 8.2 ed 8.3.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 9.1.

Il parere è inoltre contrario sugli identici emendamenti Mellini 10.1 e Fracchia 10.2.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 11.2, Fracchia 11.3 e Russo Franco 11.1.

Il parere è contrario sugli emendamenti Mellini 12.2 e Pacetti 12.3, mentre invito l'onorevole Mastrantuono a ritirare il suo emendamento 12.1 altrimenti il parere è contrario. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Pacetti 12.4 e sugli articoli aggiuntivi Maceratini 12.01, Pacetti 12.02, Barbieri 12.03 e Ferrara 12.04.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 13.2 e Gorgoni 13.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Fracchia 13.01.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Lanzinger 14.4, Mellini 14.5 e Ferrara 14.6.

Inoltre, la Commissione è contraria agli identici emendamenti Maceratini 14.1 e Gorgoni 14.3, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 14.7. Per quanto riguarda l'emendamento Nicotra 14.2, i presentatori ne hanno preannunciato il ritiro, (ed io li invito ad operare in tal senso); l'emendamento comunque sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 14.7 della Commissione (in ogni caso, il parere sarebbe contrario).

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 15, esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 15.1 e sugli articoli aggiuntivi Maceratini 15.01 e Nicotra 15.02. Invito cortesemente l'onorevole Nicotra a ritirare il suo articolo aggiuntivo 15.03, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Sapio 15.04, 15.05 e 15.06.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Gorgoni 16.1, Russo Franco 16.5 e Mellini 16.6; inoltre, il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Gorgoni 16.2. Invitiamo i presentatori al ritiro dell'emendamento Mastrantuono 16.3 altrimenti il parere è contrario, mentre il parere della Commissione è favorevole all'emendamento Mastrantuono 16.4 e contrario all'articolo aggiuntivo Gorgoni 16.01.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Russo Franco 17.5 e Mellini 17.6 e sugli emendamenti Barbera 17.7, Poli Bortone 17.1, Valensise 17.2, Poli Bortone 17.3 e Gorgoni 17.4.

Il parere della Commissione è contrario sugli identici emendamenti Gorgoni 18.8, Cecchetto Coco 18.9, Mellini 18.16 e Orlandi 18.17; ugualmente è contrario sull'emendamento Sapio 18.18. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Botta 18.21 e contrario sugli emendamenti Botta 18.22, Bulleri 18.19 e Botta 18.11. Per quanto concerne i subemendamenti Cecchetto Coco 0.18.11.1 e 0.18.11.2, riferiti a quest'ultimo, il parere della Commissione è contrario. Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento Martuscelli 18.23, sui subemendamenti ad esso riferiti Cecchetto Coco 0.18.23.1 e 0.18.23.2, sull'emendamento Botta 18.24, sui relativi subemendamenti Cecchetto Coco 0.18.24.1, 0.18.24.2 e 0.18.24.3, sugli emendamenti Botta 18.12 e 18.13 e sul subemendamento (riferito a quest'ultimo) Cecchetto Coco 0.18.13.1.

Il parere è contrario sugli emendamenti Botta 18.25 e 18.14, Poggiolini 18.1, Botta 18.15 e 18.26. Mi riservo di esprimere suc-

cessivamente il parere sull'emendamento Bulleri 18.20. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sanese 18.01 e sugli emendamenti Mellini 19.1, 20.3 e 20.8 e Mastrantuono 20.9.

Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.20.15.1 della Commissione ed accetto l'emendamento 20.15 del Governo, nel testo così subemendato.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Mellini 20.10, 20.11, 20.12 e 20.13, Nicotra 20.1 e Mellini 20.14. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Nicotra 20.16 e contrario sugli emendamenti Bruni Francesco 20.5 e 20.6. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Nicotra 20.2.

Il parere è contrario sull'emendamento Bruni Francesco 20.7, favorevole sull'emendamento Nicotra 20.4; contrario sugli emendamenti Mellini 21.1, 22.2 e Sapia 22.3. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Bargone 22.4 e contrario sugli emendamenti Fumagalli Carulli 22.1 e Sapia 22.5. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 22.9 della Commissione. Mi riservo di esprimere in un momento successivo il parere sull'emendamento Bargone 22.6.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Sapia 22.7 e 22.8.

Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Nicotra 22.01 (altrimenti, il parere è contrario). Il parere è contrario sull'articolo aggiuntivo Sapia 22.02, sull'emendamento Mellini 23.1, sugli articoli aggiuntivi Finocchiaro Fidelbo 23.01, Bargone 23.02 e Orlandi 23.03. La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo 23.04 del Governo.

Il parere è contrario sull'emendamento Mellini Dis. 1.1, mentre la Commissione accetta gli emendamenti Dis. 1.2 e Dis. 1.3 del Governo.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ulteriore articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«ART. 12-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia e promuove le misure eventualmente occorrenti per assicurare unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia».

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 1, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al Sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale».

12. 05

Governo.

Invito il relatore, onorevole Alagna, ad esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 12.05 del Governo.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Signor Presidente, prendo visione in questo momento dell'articolo aggiuntivo 12.05 del Governo e, per quanto mi riguarda, sono personalmente favorevole. Desidero tuttavia precisare che mi riservo di esprimere il parere della Commissione non appena avrà sottoposto l'articolo aggiuntivo 12.05 del Governo all'esame del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge, nonché sugli emen-

damenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento 1.14, il subemendamento 0.1.01.1, l'emendamento 14.7, il subemendamento 0.20.15.1 e l'emendamento 22.9 della Commissione.

Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.05, dell'emendamento 20.15, dell'articolo aggiuntivo 23.04 e degli emendamenti Dis. 1.2 e Dis. 1.3 del Governo stesso.

Il Governo esprime parere favorevole, diversamente da quanto ha fatto il relatore, sul subemendamento Orlandi 0.1.14.2.

Circa le questioni relative agli appalti e ai subappalti, ricordo ai colleghi che è in via definitiva il provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria, all'interno della quale saranno affrontate le problematiche giustamente sollevate da una serie di emendamenti.

In riferimento al parere favorevole espresso dalla Commissione sull'emendamento Botta 18.21, inviterei il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sui successivi emendamenti Botta 18.22, 18.11, 18.24, 18.12 e 18.13, i quali costituiscono conseguenti precisazioni tecniche delle modalità per gli interventi del CER e per la realizzazione delle abitazioni.

Concordo, sui restanti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, con il relatore.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente prendo atto delle osservazioni testé esposte dall'onorevole ministro, in relazione agli emendamenti presentati dall'Onorevole Botta (18.22, 18.11, 18.24, 18.12 e 18.13). Posso assicurare che, nel momento in cui la Camera passerà a valutare gli emendamenti indicati, chiederemo una breve sospensione della seduta per riesaminare la questione in sede di Comitato

dei nove, al fine di un approfondimento dei problemi.

Confermo invece il parere contrario della Commissione sul subemendamento Orlandi 0.1.14.2, fermo restando che l'Assemblea è sovrana nel decidere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo verde ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 1. Nonostante il Governo abbia recepito nella nuova stesura del decreto-legge n. 76 sulla lotta alla criminalità organizzata alcune modifiche sollecitate dalla Camera, in effetti noi riteniamo l'articolo 1 particolarmente grave sia per quanto riguarda l'accertamento delle prove sia perché manomette quella che, nella storia della legislazione penitenziaria, è nota come legge Gozzini.

Non illustrerò — l'abbiamo già fatto in passato — i motivi per cui a nostro avviso l'articolo 1 del decreto-legge incide pesantemente sulla legge Gozzini, grazie alla quale le carceri sono diventate governabili, e si è messo fine ad un periodo di rivolte, di turbolenze e di manifestazioni anche violente nei confronti sia degli agenti sia dei detenuti (questi ultimi, prima di quella legge, erano arrivati addirittura a forme di autolesionismo).

Ebbene, con l'approvazione della legge Gozzini le carceri sono divenute governabili; anzi, per la prima volta al loro interno si è potuto stabilire un clima di socialità, di contatto con l'esterno e si è resa flessibile ed umana (come prescrive la nostra Carta costituzionale) la pena stessa.

Ora invece, per la famosa triade di categorie di reati (quelli che rientrano nell'articolo 416, lo spaccio di droga, il cosiddetto terrorismo, la sovversione o — per ripetere le parole esatte del decreto-legge — l'"eversione dell'ordinamento costituzionale"), i vari benefici della legge Gozzini vengono pesantemente ridimensionati.

Una prima considerazione riguarda i cosiddetti reati di eversione dell'ordinamento costituzionale. So bene, Presidente, che vi è stato l'attentato all'*Avanti!*, so bene che è stata posta una bomba al palazzo di giustizia ...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di consentire all'onorevole Franco Russo di svolgere la sua dichiarazione di voto.

FRANCO RUSSO. Presidente, la ringrazio, ma sono abituato a parlare in condizioni non ottimali nelle assemblee all'università, ad esempio!

Dicevo che il riferimento ai reati di terrorismo mi sembra profondamente sbagliato, sia dal punto di vista politico, perché non prende atto che la fase della lotta armata in Italia è chiusa, sia dal punto di vista istituzionale, perché occorrerebbe intervenire per risolvere politicamente la detenzione inflitta a quanti, avendo commesso reati di eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno subito un aggravamento delle pene pari ad un terzo grazie alla famosa legge che porta il nome dell'attuale Presidente della Repubblica Cossiga.

Io ritengo, Presidente, che nel trattamento penitenziario non possano esservi differenziazioni perché la norma costituzionale prescrive un'identità di trattamento per tutti i cittadini che hanno commesso reati, di qualsiasi gravità, che hanno leso i beni o la persona in relazione ad attività criminali, organizzate o meno. La nostra Costituzione, infatti, dà per scontato che i detenuti, dopo che sia stata loro inflitta la pena conseguente al reato commesso, siano tutti uguali, che a tutti debba essere data la speranza di potersi reinserire nella società e, soprattutto, che a tutti debbano essere garantiti dei diritti affinché la pena non sia disumana ed il trattamento afflittivo.

Invece l'articolo 1 di questo decreto-legge reiterato si muove nella direzione contraria. Il gruppo verde quindi, per difendere la prescrizione costituzionale ed i principi della legge Gozzini, propone un

emendamento soppressivo che speriamo venga accolto dall'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non credo che le reiterazioni di questo decreto-legge siano dovute soltanto ad incidente tecnico, a ristrettezza dei tempi, a problemi di calendario della nostra Camera.

Io penso che i fatti nel frattempo maturati abbiano dimostrato la pretestuosità della ragione per la quale ci si è mossi in relazione a questi provvedimenti, pomposamente definiti contro la criminalità: quella di una pretesa eccessiva liberalità delle leggi relative al trattamento carcerario (ricordo la famosa campagna contro la legge Gozzini). Comunque, pretestuosi sono i metodi proposti per far fronte ad inconvenienti relativi all'applicazione di quella legge.

Collegli, credo che qualunque normativa male applicata possa produrre le più scandalose circostanze che potrebbero conseguire alla sua eventuale applicazione. Ieri in Commissione il ministro Scotti ricordava il caso dell'omicida che commette reati ogni volta che gli viene concesso il beneficio.

Evidentemente c'è un magistrato che non sa nemmeno in che cosa consista la sua funzione! Allora possiamo dire che qualunque pena o norma fosse applicata si verificherebbero i più feroci inconvenienti.

Credo sia dimostrato che le complicazioni introdotte (la questione della presunzione, i legami, il comitato provinciale che deve intervenire e tutte le altre disposizioni) hanno finito per rendere più difficile l'applicazione di quella ulteriore selezione che nel nostro sistema penale risulta strumento più valido anche dal punto di vista repressivo (e non solo sotto il profilo della giustizia e dell'umanità delle pene).

È di tutta evidenza quindi che, stante l'applicazione di norme anche diverse che

si sono succedute con i vari decreti-legge, dovremmo avere il privilegio di valutare la prova dei fatti, che di norma nelle leggi troppo spesso interviene dopo, prima che sia posta una parola definitiva sul provvedimento in esame. Credo che la prova dei fatti dimostri che l'unica esigenza effettiva del decreto-legge n. 76 (alcuni suoi articoli sono un sintomo ancora più evidente della funzione che svolge) consista in realtà nel creare alibi all'esecutivo, al potere giudiziario e allo stesso potere legislativo in relazione ad una serie di norme legislative che comportano stravaganze ed enormità nell'applicazione della giustizia nel nostro paese. Stravaganze ed enormità alle quali si aggiunge una totale inefficacia repressiva, se non addirittura effetti controproducenti da parte di norme gabellate come strumenti di lotta alla criminalità.

Credo, colleghi, che non possiamo permetterci lussi di questo genere. L'utilizzazione di norme di questo tipo allo scopo di placare ben fondate reazioni dell'opinione pubblica (che peraltro hanno altra origine e alle quali occorre dare risposte diverse), la volontà di produrre norme di legge perché qualcosa bisogna pur fare (probabilmente quest'anno vi saranno molte norme di questo tipo) è un lusso che non possiamo permetterci ...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ...

MAURO MELLINI. Parlo con una certa difficoltà, Presidente.

PRESIDENTE. La capisco bene, onorevole Mellini. Devo rilevare che molti colleghi si risentono immediatamente quando vengono disturbati nel corso dei loro interventi, ma non hanno la stessa sensibilità quando sono loro ad arrecare disturbo.

MAURO MELLINI. Può darsi che io arrechi disturbo, signor Presidente, ma non mi sono risentito ...

PRESIDENTE. Non mi riferivo a lei, onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. E allora, signor Presidente, e concludo, credo che purtroppo noi forse andiamo incontro ad un anno caratterizzato da demagogia fatta e portata avanti con scopi elettoralistici e per gettare polvere negli occhi ad una opinione pubblica che esige che siano fatti i conti con meccanismi giudiziari e meccanismi legislativi che si sono dimostrati fallimentari. Io ritengo che gettare polvere negli occhi dell'opinione pubblica significhi gettare polvere negli occhi di noi stessi: è un lusso che non ci possiamo permettere!

Votando l'emendamento soppressivo Russo Franco 1.4 (e non importa in quanti saremo a farlo) dobbiamo dimostrare che non ci rassegniamo anzitutto a questo metodo, un metodo deleterio, un metodo che rischia di affossare insieme con la legalità e la certezza del diritto nel nostro paese anche quel tanto di sicurezza dal crimine che non è stato ancora distrutto e reso completamente inoperante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale su tutti gli emendamenti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 11,
è ripresa alle 12,5.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.4.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	322
Votanti	315
Astenuti	7
Maggioranza	158
Hanno votato sì	11
Hanno votato no	304

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, nel prendere la parola, a nome del gruppo verde, su questo emendamento vorrei rassicurare i colleghi che non chiederò di fare una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati, ma soltanto su quelli particolarmente significativi e che sono stati oggetto di un confronto anche piuttosto serrato, in quest'aula.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento si fa riferimento al problema della prova per la concessione dei benefici. In proposito, debbo subito dire che non ci convince quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto in esame, che pure recepisce il senso di alcune modifiche proposte da vari gruppi parlamentari e tese a far sì che la «prova diabolica» non venga introdotta nel testo normativo. Innanzitutto, nella norma qui considerata non si parla di una prova

in «positivo», mentre tutte le prove dovrebbero avere tale caratteristica. Pur rendendomi conto che in questo caso non ci troviamo dinanzi ad una materia di carattere strettamente penalistico, ritengo che debba comunque prevalere il fatto che un reato è stato commesso; del resto, l'intrattenere legami con la criminalità organizzata non può non configurare una fattispecie di reato. Si fa quindi ricorso ad una formulazione in negativo, molto generica che suona così: «se non vi sono elementi tali da far ritenere». La nostra critica si appunta proprio sulla mancata previsione di una prova in positivo, in base alla quale dovrebbe essere compito dell'accusa produrre elementi tali da fornire la certezza, o quanto meno la probabilità o ancora la credibilità, dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Quella attuale, comunque, è una formulazione attenuata rispetto all'originario testo governativo della «prova diabolica»: in ogni caso, però, non vi sarà mai la possibilità di escludere totalmente che un qualcosa esista in relazione ai collegamenti fra la criminalità organizzata e il cittadino detenuto. Tanto più che quest'ultimo è stato mandato in galera, è stato condannato per elementi che hanno provato, nel corso del processo che ha subito in precedenza, per l'appunto i suoi collegamenti con la criminalità organizzata. Come si fa, dunque, a non avere elementi tali che escludano questi collegamenti, nel momento in cui il detenuto fa domanda per ottenere certi benefici e viene sottoposto a questo tipo di vaglio?

Inoltre, signor Presidente, se un cittadino viene accusato di intrattenere collegamenti con la criminalità organizzata, ci veniamo a trovare nel campo della commissione di un reato. Per questa ragione penso sarebbe giusto che a valutare tali elementi di collegamento fosse un giudice terzo e che vi fosse la possibilità di godere della difesa nel momento in cui viene espresso un giudizio di tal genere. Ci troviamo, invece, in un campo di stretta natura amministrativa; si tratta, però, di un procedimento amministrativo che implica — lo ripeto — una valutazione sulla com-

missione o meno di un reato, in particolare quello di collegamenti con la criminalità organizzata. E non dimentichiamo che essere collegati a quest'ultima non significa essere collegati con una singola persona, ma al piano generale della banda organizzata.

Vorrei ricordare ai colleghi che ci muoviamo pienamente nell'ambito della legislazione di emergenza: basta che vi sia la presunzione di una associazione con la criminalità organizzata per vedersi rifiutato un beneficio. In altri termini, siamo in pieno reato di sospetto che rappresenta quanto di peggio ci abbia consegnato la peggiore legislazione dell'emergenza.

Il gruppo verde, non soltanto per difendere l'impianto della legge Gozzini, ma anche e soprattutto per difendere un principio generale del diritto penale, propone quindi di sostituire l'articolo 1 recuperando il concetto di prova in positivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti e in quella odierna sono in numero di 8.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 6 risultano assenti, resta confermato il numero di 6 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	301

Sono in missione 6 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	314
Astenuti	6
Maggioranza	158
Hanno votato sì	11
Hanno votato no	303

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	312
Votanti	307
Astenuti	5
Maggioranza	154
Hanno votato sì	12
Hanno votato no	295

Sono in missione 6 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorgoni 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento che i repubblicani ripropongono sistematicamente e nel quale viene trasfuso il contenuto di una proposta di legge sottoscritta da tutti i rappresentanti del gruppo repubblicano. Si vogliono introdurre a regime norme che valgano per tutti coloro che hanno violato, mediante gravissimi comportamenti, regole della società tutelate da importanti disposizioni del codice penale.

Si tratta di reati gravissimi, che richiedono sanzioni diverse da quelle previste per coloro che si siano macchiati di reati comuni e comunque meno gravi. L'originaria stesura del decreto-legge prevedeva in tali casi la sospensione dei benefici per cinque anni, mentre la nostra proposta di legge ed i nostri successivi emendamenti chiedono che i suddetti benefici siano condizionati all'espiazione di almeno due terzi della pena.

Il nostro emendamento contiene alcune delle disposizioni previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame, del quale chiediamo con altro emendamento la soppressione.

È inutile che ribadisca ancora una volta la *ratio* che è alla base di questa proposta dei repubblicani: la situazione dell'ordine pubblico è gravissima; i rappresentanti di tutte le forze politiche invocano misure rigorose ai fini della lotta contro la criminalità, ma quando si passa dai discorsi sulle piazze e dalle enunciazioni di principio alla formulazione delle leggi vi è la resa della classe dirigente politica!

Per queste ragioni vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'esigenza di approvare delle norme che siano veramente utili nella lotta contro la criminalità, che oggi sta dilagando in modo inaudito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Hanno votato sì	12
Hanno votato no	302

Sono in missione 6 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mellini 0.1.14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	312
Votanti	302
Astenuti	10
Maggioranza	152
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	289

Sono in missione 6 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, alla luce delle riflessioni svolte dall'onorevole ministro e sottoposte all'attenzione della Commissione, considerato che la Commissione ha presentato l'emendamento 1.14 per ripristinare nella sua interezza l'articolo 1, modificando il parere precedentemente espresso, esprimo parere favorevole sul subemendamento Orlandi 0.1.14.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Passiamo alla votazione del subemendamento Russo Franco 0.1.14.16.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Franco 0.1.14.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Prima di comunicare il risultato della votazione, avverto che ai fini del computo del numero legale devono essere considerati presenti — come di recente ha chiarito la Giunta per il regolamento — un numero di deputati appartenenti ai gruppi che hanno richiesto il voto qualificato almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti ai gruppi verde e federalista europeo hanno preso parte alla votazione complessivamente dieci deputati. Poiché da parte dei suddetti gruppi è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti dieci ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

CARLO TASSI. Presidente, ci dice i nomi dei dieci assenti?

PRESIDENTE. Glieli comunicherò successivamente. onorevole Tassi!

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	304
Votanti	302
Astenuti	2
Maggioranza	152
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	289

Sono in missione 6 deputati cui vanno aggiunti 10 deputati dei gruppi verde e federalista europeo.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Franco 0.1.14.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che, per i motivi che ho precedentemente esposto, la Camera è in numero legale *(Commenti del deputato Tassi)*.

Onorevole Tassi, è un problema che è stato affrontato in sede di Giunta per il regolamento.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	301
Votanti	300
Astenuto	1
Maggioranza	151
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	287

Sono in missione 6 deputati, cui vanno aggiunti 10 deputati dei gruppi verde e federalista europeo.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Franco 0.1.14.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12,30
è ripresa alle 13,30.**

PRESIDENTE. Data l'ora ed apprezzate le circostanze rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Suspendo la seduta fino alle 16.

**La seduta sospesa alle 13,35,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

Annunzio delle dimissioni dei ministri per gli affari regionali ed il decentramento amministrativo, delle partecipazioni statali e per i beni culturali e ambientali e della nomina dei sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha inviato in data odierna la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

mi onoro informarla che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate oggi dai ministri Maccanico, Battaglia e Galasso ed ha confermato l'*interim* conferitomi per i dicasteri delle partecipazioni statali e per i beni culturali e ambientali.

Con ulteriori decreti, sempre in data odierna, adottati su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato i seguenti sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'onorevole Francesco D'Onofrio (riforme istituzionali), il senatore Francesco Cimino e l'onorevole Carmelo Pujia (Mezzogiorno);

agli affari esteri, l'onorevole Andrea Borruso, il senatore Ivo Butini, l'onorevole Claudio Lenoci e il senatore Claudio Vitalone;

all'interno, l'onorevole Saverio d'Aquino, l'onorevole Franco Fausti, il senatore Giancarlo Ruffino e l'onorevole Valdo Spini;

alla grazia e giustizia, il senatore Franco Castiglione, il senatore Giovanni Silvestro Coco e l'onorevole Vincenzo Sorrice;

al bilancio e programmazione economica, il senatore Paolo Fogu e il senatore Angelo Picano;

alle finanze, l'onorevole Stefano de Luca, l'onorevole Dino Madaudo, l'onorevole Carlo Merolli, l'onorevole Carlo Senaldi e l'onorevole Domenico Susi;

al tesoro, l'onorevole Mauro Bubbico, l'onorevole Luigi Foti, il senatore Angelo Pavan, l'onorevole Emilio Rubbi e l'onorevole Maurizio Sacconi;

alla difesa, l'onorevole Antonio Bruno, il senatore Giuseppe Fassino, l'onorevole Mario Clemente Mastella e il senatore Delio Meoli;

alla pubblica istruzione, l'onorevole Beniamino Brocca, l'onorevole Laura Fincato e l'onorevole Savino Melillo;

ai lavori pubblici, l'onorevole Francesco Curci, il senatore Saverio D'Amelio, l'onorevole Giulio Ferrarini e l'onorevole Ettore Paganelli;

all'agricoltura e foreste, l'onorevole Alessandro Ghinami, l'onorevole Maurizio Noci e l'onorevole Romeo Ricciuti;

ai trasporti, il senatore Gualtiero Nepi, il senatore Giuseppe Lelio Petronio e l'onorevole Giuseppe Santonastaso;

alle poste e telecomunicazioni, l'onorevole Giuseppe Astone, l'onorevole Raffaele Russo e l'onorevole Francesco Tempestini;

all'industria, commercio e artigianato, l'onorevole Paolo Babbini, l'onorevole At-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

tilio Bastianini e l'onorevole Giuseppe Fornasari;

al lavoro e previdenza sociale, il senatore Giampaolo Bissi, l'onorevole Graziano Ciocia e l'onorevole Ugo Grippo;

al commercio con l'estero, l'onorevole Franco Bonferroni e l'onorevole Alberto Rossi;

alla marina mercantile, l'onorevole Giuseppe Demitry e l'onorevole Giovanni Mongiello;

alle partecipazioni statali, l'onorevole Paolo Del Mese e l'onorevole Sebastiano Montali;

alla sanità, l'onorevole Paolo Bruno, l'onorevole Mariapia Garavaglia e il senatore Elena Marinucci;

al turismo e spettacolo, il senatore Antonio Muratore e l'onorevole Luciano Rebuffa;

ai beni culturali e ambientali, l'onorevole Gianfranco Astori e il senatore Luigi Covatta;

all'ambiente, l'onorevole Piero Mario Angelini;

all'università e ricerca scientifica e tecnologica, il senatore Learco Saporito e l'onorevole Giuliano Zoso.

Firmato: Giulio Andreotti».

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto già modo il 29 marzo, parlando nell'altro ramo del Parlamento, di rendere giustizia alla costruttività delle Camere nella legislatura in corso elencando una serie di importanti disegni — taluni di remoto inizio — portati a con-

clusione e rilevando come le stesse Camere ed il Governo abbiano di recente affrontato con compattezza e successo due eventi straordinari: la crisi Iraq-Kuwait ed il semestre di Presidenza italiana della CEE.

Lo sforzo delle ultime settimane si è sviluppato, non senza qualche difficoltà, per ricercare in che modo si possa utilizzare l'anno residuo correggendo il duplice deficit che ci attanaglia: quello economico-finanziario e quello della sicurezza dei cittadini, specie, ma non soltanto, verso la criminalità organizzata; tutto questo corrispondendo contemporaneamente ad una esigenza di riforme istituzionali che non può essere differita se non ci si vuole trovare impreparati alla data dell'Europa integrata, che è ormai alle porte. Né è lecito trascurare un'ansia di semplicità di procedura, di certezza di norme giuridiche, di salvaguardia dei diritti elementari del popolo, suscitante anche un moto riequilibratore di funzioni e di poteri ispirato al decentramento regionale, a sua volta articolato con ampie deleghe agli enti locali.

Rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni recuperandone la trasparenza e l'efficacia è un'esigenza da tutti avvertita e per la quale tutti dobbiamo operare.

Al Governo spetta di fare la sua parte sollecitando, proponendo ed attuando, con gli indirizzi che il Parlamento determinerà, un disegno coerente di approfondimento del metodo democratico proprio del nostro ordinamento.

Le vicende di questi ultimi giorni (dall'opportunità di non limitarsi al rimpasto ma di aprire la crisi per una ricognizione delle cose da fare da qui alla scadenza normale della legislatura) vanno lette, appunto, alla luce della necessità non soltanto di rinvigorire l'azione programmatica ma anche e soprattutto di impostare una riflessione sui valori di libertà, di partecipazione e di consenso che stanno alla base della nostra società.

Forse lo sforzo, talvolta disordinato, come è inevitabile in una società che ha progredito a marce forzate verso l'acquisizione di nuovi traguardi di benessere economico, ci ha fatto perdere di vista proprio il senso vero, la motivazione profonda, in

una parola il perché del nostro collocarci come società democraticamente organizzata. E l'esigenza di confrontarci, in maniera, direi, sanamente competitiva, con altri paesi nell'ambito dell'Unione europea, con la ricordata scadenza del mercato unico, con il passaggio alla seconda tappa del sistema monetario europeo, con la ricerca di un'identità comune (dalla politica estera a quelle dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica), ha fatto passare in secondo piano il problema dell'adattamento delle strutture organizzative della società non soltanto ai nuovi bisogni venuti prepotentemente alla ribalta ma anche all'esigenza di mettere i cittadini a contatto più diretto con la vita delle istituzioni.

Il Governo vuole operare interpretando la volontà, di recente confermata da parte delle forze politiche che lo sostengono ma condivisa anche da altri partiti, perché tra vecchia e nuova legislatura non vi siano tempi morti, non vi siano soluzioni di continuità, ma un'azione feconda per preparare il nuovo e realizzare ciò che non può attendere o che, comunque, non tollera rinvii.

Le linee lungo le quali intendiamo agire sono quelle che privilegiano le cose concrete, plausibili, da realizzare entro scadenze precise, nella convinzione che il giusto concetto di «riforma» non sia scindibile dalle esigenze di buon governo, tra le quali si pone appunto un costruttivo dibattito sulle strutture da modificare, in un'Italia che è profondamente cambiata da quegli anni lontani quando in quest'aula demmo vita alla Costituzione repubblicana.

Dobbiamo soprattutto stare attenti a cogliere e soddisfare le istanze vere della gente, in modo da evitare che nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle relative strutture si rafforzino e si sviluppino reazioni di disaffezioni, delle quali oggi costituisce una manifestazione preoccupante il fenomeno dei particolarismi locali e domani potrebbe essere un sintomo altrettanto allarmante l'ampliamento dell'estensione nelle elezioni politiche.

Le questioni istituzionali, il risanamento della finanza pubblica, la giustizia e la

lotta alla criminalità e l'adeguamento della pubblica amministrazione sono i quattro punti di riferimento sui quali saremo giudicati.

Non ci sfuggono altre importanti questioni, alcune delle quali — tra queste quelle relative all'ambiente, alla scuola, all'università, alla ricerca, alla riforma dell'assistenza sanitaria, all'agricoltura, al turismo e alla casa — di particolare sensibilità. Ad esse il Governo continuerà a prestare la massima attenzione chiedendo, in un intensificato impegno delle due Camere, la sollecita approvazione dei provvedimenti pendenti e promuovendo le opportune iniziative volte ad accelerare il perfezionamento di altri essenziali disegni di legge, alcuni dei quali in fase di avanzata elaborazione.

Nel sentir menzionare questi temi, qualcuno certamente potrà rimproverarci di genericità. Già mi pare di percepire le obiezioni di chi ci accusa di elaborare cataloghi di buone intenzioni, di ripetere cose udite, di manifestare una certa povertà della nostra fantasia e nello stesso tempo scarsa incisività di un'azione dispersa dietro troppi rivoli.

Il programma che mi accingo ad illustrare non vuol essere liturgicamente ripetitivo, anche se i problemi che abbiamo davanti restano quelli che sono e che purtroppo tutti noi conosciamo da tempo; per altro, sarebbe esercizio privo di senso cercare di reinventarne altri soltanto per il gusto del nuovo.

Il traguardo da raggiungere è l'inserimento dell'Italia nella realtà europea, è il superamento della dicotomia tra le sue potenzialità creative e l'inadeguatezza delle sue strutture rispetto al disegno unificatore del continente, oggi una vicina prospettiva ricca di ulteriori sviluppi non meno innovativi.

Vogliamo prender coscienza delle richieste che vengono dalla gente, che sono quelle di una maggiore efficienza dello Stato, non soltanto nei settori — diciamo così — tradizionali, ma anche in quelli sui quali la domanda dei cittadini, in una società modernamente organizzata, si fa sempre più pressante e giustamente esi-

gente. In questa cornice la tragedia di Livorno, costata tante vittime (alle cui famiglie va la nostra solidarietà) e l'incidente al largo di Genova — ultimi anelli di una dolorosa catena — debbono indurci a prendere sollecitamente misure concrete per prevenire in tutto ciò che è possibile, sia per quanto riguarda la tutela delle persone sia per quel che si riferisce alla protezione dell'ambiente, i rischi di così immani disastri.

E vengo ai problemi istituzionali. Nelle riunioni con i rappresentanti dei partiti della maggioranza, che si sono tenute la settimana scorsa a palazzo Chigi, abbiamo affrontato, con grande responsabilità ed altrettanto senso della misura, il problema di introdurre sin da questa legislatura modifiche al nostro sistema istituzionale che garantiscano l'efficace funzionamento del Parlamento, valorizzino il ruolo delle regioni e rendano più incisiva l'azione del Governo.

Nessuno oggi dubita, dopo più di quarant'anni di esperienza politica e parlamentare e alla luce delle grandi trasformazioni sociali degli ultimi decenni, che sia non soltanto opportuno ma anzi necessario por mano ad una rivisitazione critica della nostra Carta costituzionale. Del resto, la stessa crisi di Governo ed ancora i lavori compiuti nella passata legislatura dalla Commissione Bozzi, i dibattiti svoltisi nei due rami del Parlamento (sempre durante la IX legislatura), l'approvazione da parte del Senato e la discussione in seno alla Camera dei deputati del disegno di legge sul bicameralismo sono segni evidenti di come le questioni istituzionali abbiano raggiunto certamente su alcune materie un livello di maturazione tale da permettere nuove sollecite scelte.

Quanto più si precisa e diventa forte la domanda di efficienza che viene dai cittadini tanto più si pone la responsabilità di fornire risposte adeguate e, quindi, efficaci. È comunque difficile immaginare che le correzioni e le modifiche alla Costituzione possano essere apportate senza che attorno ad esse si sia formato un consenso ampio e duraturo.

La riforma del bicameralismo ubbi-

disce all'esigenza di una società che attende dalla semplificazione delle procedure di formazione delle leggi e da un più incisivo controllo politico una risposta la più chiara e sollecita possibile. Non dobbiamo, dunque, deludere questa aspettativa, che si ricollega alla previsione di ampie forme di delegificazione e, quindi, di un'accresciuta potestà regolamentare da parte del Governo nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge.

Mettere ordine nel processo di formazione delle leggi significa anche dire la parola fine a quello che non esito a definire un pluridecennale abuso nell'utilizzo di uno strumento che la Costituzione limita ai casi straordinari di necessità e di urgenza (*Commenti*). Una revisione dell'articolo 77 della Costituzione, nel senso di assicurare scadenze tassative ai tempi di approvazione o di voto contrario dei decreti-legge e di non consentire aggiunte o modifiche ai testi sottoposti al vaglio parlamentare, significa cancellare dal nostro vocabolario il termine «reiterazione», che ha costituito oggetto di giusti e pertinenti rilievi anche da parte del Presidente della Repubblica. Tra l'altro restituiamo al Parlamento un tempo prezioso per la sua normale attività.

Mi sembra, altresì, che nel dibattito istituzionale siano diventati ormai maturi i tempi di una revisione dell'articolo 81 della Costituzione, di cui gradualmente si è andata perdendo la precisa natura di correttezza finanziaria; e pertanto ritengo che la partecipazione del Parlamento al processo di formazione della legge finanziaria e di approvazione del bilancio dello Stato debba avvenire riconoscendo al Governo la responsabilità ultima della manovra finanziaria, così come avviene nelle principali nazioni europee. Almeno per il biennio che ci separa dal completamento del mercato unico è necessario un autolimito rigoroso per ristabilire un equilibrio troppo compromesso.

La partecipazione piena alla vita delle istituzioni di una società come la nostra, così articolata e composita e con il grado di sviluppo culturale, sociale ed economico che ha raggiunto, richiede inoltre che il

governo in senso ampio delle diverse collettività venga sempre più demandato alla responsabilità degli organi locali e, in primo luogo, delle regioni, peraltro — lo ripeto — con un normale ed ampio uso delle deleghe ai comuni e alle province.

Il problema che abbiamo davanti a noi non consiste infatti soltanto nel realizzare un decentramento amministrativo, presupposto dell'efficacia dell'azione; dobbiamo altresì fare in modo che le regioni vedano accresciute le loro articolate competenze per poter rispondere pienamente alle esigenze delle popolazioni, sapendo interpretare necessità e bisogni certamente meglio di quanto non possa fare l'amministrazione centrale.

Il Governo, pertanto, opererà per sollecitare l'approvazione definitiva delle proposte che attribuiscono alle regioni competenze normative in tutte le materie non espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato.

Nello stesso ordine di idee è necessario che alla capacità di spesa delle regioni e degli enti locali corrisponda anche un'autonomia di carattere impositivo, quale premessa di una gestione finanziaria oculata e in ogni caso commisurata alla disponibilità delle risorse.

L'attribuzione di una parte dei tributi erariali, l'istituzione di nuove imposte decentrate e la previsione di un fondo di perequazione per le regioni meno favorite costituiscono i caposaldi di questa riforma, che si inquadra, oltre che nella completa attuazione del dettato costituzionale, in quella dialettica tra centralismo e poteri locali che non soltanto è normale, come ci insegna l'esperienza di altre nazioni, ma che è propria di una società diventata adulta, capace di esaltare e di valorizzare nell'unità le autonomie e le peculiarità locali.

In questa stessa prospettiva si pone la volontà del Governo di portare a conclusione in tempi brevissimi le misure residue di attuazione del «pacchetto» per l'Alto Adige.

Le riforme istituzionali, che toccano la costituzione materiale dello Stato, richiedono una maturità di giudizio, che va ac-

quisita in profondità ed attraverso un'ampia partecipazione. Ciò è tanto più vero ed opportuno allorché si passa a discutere delle forme di presidenza dello Stato e Governo e della necessità di adattarle al grado di crescita della nostra società.

Non concordanze sul mandato da fissare in questa legislatura per dare al primo biennio della prossima poteri di riforma costituzionale hanno fatto rientrare il mio programma in proposito: salvo opportunità che emergessero in senso diverso, occorre, quindi, rimettersi alla volontà ed alle indicazioni dell'XI legislatura della Repubblica circa i metodi ed in contenuto delle riforme. Ma nel frattempo un ampio confronto, anche in ambienti culturali ed accademici, come già fu fatto nell'immediato dopoguerra, prima dell'Assemblea Costituente, consentirà di chiarire i termini delle questioni in giuoco, senza pregiudiziali negative né pretese intangibilità.

C'è, tuttavia, parecchio da fare sul terreno delle riforme, senza ritardi e rinvii. Oltre al perfezionamento della legge sul bicameralismo e sulle regioni e le citate modifiche costituzionali sui decreti-legge e sulla disciplina di bilancio di cui ho già detto, vi è anche da completare l'iter del disegno di legge che rende più rigorosa l'introduzione delle amnistie. Confermiamo, altresì, il nostro appoggio alla proposta di legge costituzionale presentata da diversi deputati e relativa al cosiddetto semestre bianco, allorché quest'ultimo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Ne sottolineo qui l'urgenza indifferibile.

Continuerà, intanto, il confronto sulle modifiche alle leggi elettorali, sulle quali per ora si è acquisito soltanto il favore per l'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei deputati e per adeguare il numero dei colleghi ai seggi senatoriali, tuttora incompleti (oggi 238 su 315 mandati).

Infine, per quanto riguarda il referendum sulle preferenze che, nel frattempo, abbiamo fissato per il giugno, il Governo penserebbe ad un disegno di legge che ne rinvii eccezionalmente...

GIUSEPPE CALDERISI. Meglio che non ci pensi!

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. ... la celebrazione in coincidenza con le elezioni politiche per la XI legislatura. E ciò non solo per evitare una ingente spesa ma più che altro per avere il tempo di regolamentare organicamente la materia nell'ambito della modifica della legge elettorale per la Camera dei deputati. Riflettiamo, inoltre, sull'opportunità di evitare che l'eventuale mancato raggiungimento del *quorum* di partecipazione al referendum stesso, come è già avvenuto, finisca con lo sminuire il valore dell'istituto referendario e, più in generale, per distogliere i cittadini dalla partecipazione alle urne. Si tratta di preoccupazioni obiettive, che peraltro sono legate ad una larga e sollecita accettazione delle Camere, senza di che è inutile procedere. Prego tutti i gruppi di volersi esprimere con chiarezza su questo punto nel corso dell'attuale dibattito sulla fiducia.

Strettamente collegati ai problemi del funzionamento delle istituzioni sono quelli della giustizia e dell'ordine pubblico.

Di fronte all'obiettivo gravissima difficoltà della situazione, in particolare in alcune regioni meridionali, sentiamo la necessità di un rinvigorimento della risposta globale dello Stato per contrastare la criminalità organizzata e per restituire ai cittadini un livello di sicurezza generale rispondente alle esigenze di una nazione civilmente ordinata ed all'altezza, senza eccezioni territoriali, dell'Europa unita.

L'andamento della delinquenza in questi ultimi anni non ha conosciuto, nonostante i provvedimenti adottati, né soste né pause.

MAURO MELLINI. Anche a causa dei provvedimenti adottati!

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Questo forse è un po' esagerato, onorevole Mellini.

Ed il livello di allarme sociale continua ad essere elevato, aggravato dagli effetti devastanti del traffico e del consumo degli

stupefacenti, forte alimento e serbatoio della criminalità organizzata, nei suoi molteplici intrecci con la malavita comune, con la microcriminalità e con la delinquenza minorile.

L'ampiezza e la gravità del fenomeno da combattere richiedono uno sforzo ulteriore, un contributo globale non soltanto da parte degli organi di prevenzione e di repressione, bensì di tutti gli apparati pubblici, dallo Stato agli enti locali, nessuno escluso, con la collaborazione convinta ed impegnata delle famiglie, della scuola e delle organizzazioni religiose.

Nel corso di questa legislatura sono stati approvati provvedimenti di grande importanza, come la nuova disciplina antidroga, l'aggiornamento della normativa antimafia, le norme concernenti i sequestri di persona e la protezione dei collaboratori della giustizia. Altre iniziative sono all'esame delle Camere e ricorderò, in particolare, il recente «pacchetto» di provvedimenti contro la criminalità, adottato in attuazione della risoluzione, votata dalla Camera dei deputati il 25 settembre dello scorso anno, che impegna il Governo a rendere ancora più incisiva la lotta contro la delinquenza.

So quanto il Parlamento sia sensibile a tali problemi. In questa prospettiva si collocano anche le proposte della Commissione sul fenomeno della mafia volte ad impedire, attraverso un codice di comportamento per i partiti politici, continuità tra criminalità organizzata e politica in occasione della formazione delle liste elettorali.

Il coordinamento in materia di lotta alla criminalità organizzata rimane il tema centrale sui tre piani politico, giudiziario ed amministrativo.

Nel corso di un recente dibattito parlamentare è stata autorevolmente sostenuta l'opportunità di attribuire la funzione di un più efficace coordinamento dell'attività dell'intera pubblica amministrazione ad un organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipino tutti i ministri interessati.

In linea con tale orientamento, ma evitando un'inutile duplicazione di apparati e

di organi, è intenzione del Governo utilizzare, con gli opportuni adeguamenti, le strutture del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, previsto dalla legge n. 801 del 1977.

Le funzioni del Comitato saranno riviste e rafforzate per disporre di uno strumento agile, non soltanto, come avviene attualmente, di consulenza e di proposta nel quadro della politica informativa e della sicurezza, ma di effettivo impulso e di coordinamento delle complessive strategie di lotta alla criminalità organizzata, non meno che all'eversione terroristica, della quale si annunciano sul piano internazionale preoccupanti segni di ripresa che sarebbe irresponsabile non valutare.

Si impone, poi, un ripristino di adeguata presenza in tutto il territorio, superando una volta per sempre particolarismi, duplicazioni e comportamenti frammentari.

Sul piano del coordinamento giudiziario sottoporremmo al vaglio del Parlamento l'idea, maturata in seno al Consiglio superiore della magistratura, di istituire una procura regionale per le indagini contro il crimine organizzato. Nel frattempo, esamineremo la possibilità di demandare al procuratore generale della Corte di cassazione una funzione di coordinamento tra i diversi distretti di corte d'appello al circoscritto ma significativo fine di evitare «indagini parallele», dirimendo l'insorgere di screditanti conflitti di magistrati di differenti uffici.

Anche il coordinamento tra magistrati e forze di polizia va migliorato, secondo le linee di proposta suggerite da un recente decreto-legge, che prevede servizi centrali ed interprovinciali da affiancare agli organismi esistenti per costituire un'effettiva *task force* a disposizione di ogni pubblico ministero.

Come dicevo poc'anzi, nella lotta alla criminalità organizzata assumono rilievo il più diretto impegno ed il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, e delle autonomie locali. Al fine di promuovere tale risultato appare opportuno rafforzare le funzioni dei commissari di Governo e risolvere al contrasto

della criminalità organizzata anche l'opera del comitato provinciale della pubblica amministrazione, recentemente istituito, quale sede di coordinamento e di impulso di tutti gli organi periferici dello Stato.

Appare, infine, necessario rendere organico e razionale, nel controllo del territorio, anche l'impiego della polizia municipale, coordinandone le attribuzioni ed i poteri con gli organi di polizia dello Stato.

Il Presidente della Repubblica ha ricordato l'esigenza di «porre al centro della vita del paese i problemi della libertà, dell'uguaglianza e della certezza del diritto» e di considerare il 1991 come «l'anno della giustizia». Il Governo intende corrispondere a questa esortazione con un impegno rigoroso e senza riguardi ad uno *status quo* dimostratosi insufficiente.

In particolare, per quanto riguarda le carenze degli organici, sarà possibile intervenire con norme di adeguamento tecnico sui tempi delle procedure di concorso. Gli attuali posti vuoti, che riguardano più di mille unità (cioè il 18 per cento degli organici, con punte del 34 per cento proprio nelle zone a più alta penetrazione criminale), dovrebbero poter essere occupati in breve tempo attraverso i concorsi in via di espletamento, che prevedono la copertura di 1500 posti. Resta inoltre il problema delle destinazioni d'ufficio quando nessun magistrato idoneo faccia richiesta per coprire le vacanze.

Verrà, inoltre, presa in considerazione la possibilità di trattenere provvisoriamente in servizio i magistrati che ne facciano richiesta, elevando di due o tre anni il limite pensionistico; soluzione, questa, che comporta scarsi oneri aggiuntivi di spesa ed è tale da garantire il mantenimento di un alto livello di professionalità.

Nel contesto della normativa disciplinare dei magistrati, attualmente all'esame del Parlamento, particolare attenzione dovrà essere riservata alla definizione di precise fattispecie, onde evitare che comportamenti repressibili possano essere sottratti alle adeguate sanzioni.

Il Governo intende altresì incoraggiare l'impegno legislativo per ricondurre alla sanzione amministrativa molte fattispecie oggi previste come reati. Questo è un punto essenziale. Gli affari pendenti presso alcune sedi assommano a centinaia e la plethora di piccole infrazioni finisce coll'impedire l'accertamento dei reati gravi.

Ai fini della decongestione delle pendenze giudiziarie è essenziale anche che venga concluso sollecitamente l'iter legislativo del provvedimento relativo all'istituzione del giudice di pace attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Con l'entrata in vigore della norme sul giudice di pace e del codice di procedura civile (che prevedono il giudice monocratico) dovrà essere colta l'occasione di adeguare le norme della delega per il riordino e la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Nell'ottobre del prossimo anno scadrà il termine assegnato dall'articolo 7 della legge di delega agli adeguamenti del nuovo codice di procedura penale: occorrerà provvedere ad un sistema organico dei rimaneggiamenti effettuati sin qui «in ordine sparso» e, spesso, privi di un puntuale coordinamento.

In tale contesto, non potranno essere accolti meccanismi intesi a prorogare ulteriormente il sistema precorso. Occorrerà, invece, incoraggiare la definitiva transizione verso il nuovo, senza trascurare le opportunità — da più parti suggerite — di differenziare il rito per i processi di criminalità organizzata.

È, infine, volontà del Governo di prestare ogni attenzione al messaggio presidenziale sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, predisponendo una specifica iniziativa legislativa volta a disciplinarne il potere regolamentare.

In ogni modo questa materia sarà compresa nel disegno di riforma costituzionale cui dovrà dedicarsi razionalmente la prossima legislatura.

Rendere più spedito il corso della giustizia, creare condizioni di maggiore sicurezza in materia di ordine pubblico sono

compiti essenziali ma che non esauriscono certamente l'impegno che deve essere profuso per avvicinare i cittadini allo Stato.

Talvolta, è vero, è più agevole prendere iniziative propositive che amministrare il quotidiano. Per fare ciò occorre competenza, cui si aggiungono perseveranza e quel tanto di motivazione anche ideale che serva a rendere meno gravoso ciò che di ripetitivo può esserci nel lavoro.

Il Governo intende prestare la massima attenzione ai problemi del pubblico impiego e, in questo ambito, a quelli di una dirigenza capace di assumersi, nell'esercizio delle sue funzioni, le conseguenti responsabilità. È questa, del resto, la linea cui è improntata la legge sulla semplificazione delle procedure amministrative, di cui forse pochi hanno apprezzato la fondamentale importanza e per la cui sollecita attuazione il Governo intende adoperarsi nella consapevolezza che la trasparenza, la pubblicità e, quel che più conta, la certezza della conclusione del procedimento rappresentano tappe fondamentali per restituire ai cittadini quella fiducia nella amministrazione della cosa pubblica che antiche e giustificate diffidenze hanno così profondamente scalfito.

Nella stessa ottica ed utilizzando l'efficace lavoro di redazione che commissioni di specialisti stanno compiendo, si appronteranno testi unici per dare a tutti la certezza delle norme vigenti, oggi pressoché impossibile in alcuni comparti disseminati da una plethora di leggi e di modifiche.

La partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato si pone anche con riferimento alla scelta dei sistemi di reclutamento nelle forze armate. Il Governo elaborerà, a tal fine, nel quadro di un progetto globale di ristrutturazione delle stesse forze armate, il ricorso ad una formula mista che consenta di disporre di un'aliquota di forze professionali e di una seconda aliquota di forze reclutate attraverso la leva obbligatoria. Per gli interventi militari in occasione di pubbliche calamità od altre esigenze emergenti si creeranno strumenti di rapidissimo impiego e non solo nelle zone d'Italia dove sono di stanza forti unità dell'esercito. L'esperienza recente di Brin-

disi, con l'arrivo dei 20.000 albanesi, ci dimostra quanto ciò sia necessario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le prospettive dell'unione europea ci pongono di fronte ad un percorso che definirei obbligato: perché dobbiamo, da un lato, continuare a fornire il nostro contributo al processo di integrazione e, ciò, con l'obiettivo di meglio servire i valori della libertà e della democrazia che fanno parte della cultura europea; e perché dobbiamo altresì compiere ogni sforzo per realizzare, sempre nella prospettiva dell'unione economica e monetaria, un elevato grado di convergenza con le economie delle altre nazioni europee.

Il Governo si impegnerà, pertanto, nel corso di quest'anno, perché le due conferenze sull'unione economica e monetaria si concludano positivamente. Particolare attenzione porteremo agli aspetti istituzionali per dotare la Comunità di organi responsabili, efficaci e posti sotto controllo democratico.

In Consiglio dei ministri continueremo a dedicare una parte dei nostri lavori all'approfondimento di questi temi.

Ma perché il nostro sostegno, che deve essere deciso e convinto, al passaggio alla seconda tappa del sistema monetario europeo ed alla creazione della Banca centrale europea diventi realtà, dovremo far seguire ai propositi comportamenti coerenti. Occorrono, infatti, una decisa riduzione del disavanzo pubblico, prima, e, poi, un alleggerimento del peso del debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo. E se è ormai chiaro che non può aversi unione monetaria senza la partecipazione dell'Italia, dobbiamo allora operare perché lo stato delle nostre finanze non venga utilizzato come motivo di ritardo nel processo verso l'integrazione.

Noi siamo, dunque, di fronte alla necessità di fare in modo che le manovre correttive che dovremo adottare producano i risultati attesi in tempi rapidissimi. Per ottenere ciò, condizione essenziale — lo ripeto — è la non alterazione dei relativi provvedimenti, sopra tutto di quelli fiscali, in sede parlamentare.

L'impegno della maggioranza in tal

senso potrebbe essere rafforzato con alcune modifiche di urgenza alle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988.

Come ho detto all'inizio — e mi scuso di una certa lunghezza; riparerò poi nella replica essendo brevissimo (*Commenti*) — se vogliamo garantire risultati stabili, dovremo avviare la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, introducendo un sistema che consenta al Parlamento di approvare... Vedete colleghi siamo tutti esperti. Se alcune cose non si dicono, poi ci si accusa di omissioni. Se si dicono, viene ad aversi una certa prolissità (*Interruzioni del deputato Capanna — Commenti*). Vi ringrazio, questo serve anche a me per riposarmi un momento.

La manovra di bilancio, da porre in essere immediatamente e da mettere a fuoco con il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, è intesa a confermare gli obiettivi di avanzo primario e di fabbisogno complessivo indicati per il 1991 e 1992 nel documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso.

In questa prospettiva, confermiamo, per lo stesso biennio, la dimensione degli interventi riguardanti l'aumento delle entrate e di tagli di spesa previsti nel documento stesso. Confermiamo, in particolare, l'aumento della pressione fiscale (pari allo 0,8 per cento per il 1992), dopo aver compensato per l'anno in corso la flessione delle entrate che si verificherebbe in assenza di adeguati provvedimenti.

Conseguire questi obiettivi significa prevedere una manovra correttiva che, come è noto, dovrà essere superiore per l'anno in corso a 12.000 miliardi di lire, scontando, da un lato, la realizzazione di entrate per 5.600 miliardi attraverso l'alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato e, dall'altro, le entrate previste con i provvedimenti riguardanti la rivalutazione dei cespiti aziendali e i fondi, in sospensione di imposta.

È intendimento del Governo rendere più consistente ed incisiva l'azione diretta alla vendita di beni patrimoniali dello Stato, che era stata contemplata nel documento di programmazione economico-finanziaria.

ziaria dello scorso anno. Proprio per assicurare il raggiungimento di questo obiettivo prevediamo di collocare sul mercato quote di minoranza di importanti enti pubblici ed aziendali autonome, prevedendone, a cominciare dall'ENI e dall'ENEL, la trasformazione in società per azioni. A tal fine, il Governo presenterà alle Camere, entro un mese, un disegno di legge — per il quale chiederemo la corsia preferenziale — inteso appunto a trasformare in società per azioni alcuni enti pubblici economici, garantendo altresì che il collocamento e le cessioni delle partecipazioni siano regolati in modo da assicurare l'ampia e durevole diffusione tra il pubblico e da prevenire forme, anche indirette, di concentrazione o di influenza determinate. Inoltre, dovremmo rendere possibile la cessione del patrimonio immobiliare, che potrebbe essere acquisito da uno o più concorsi bancari sulla base di anticipi da integrare successivamente e con procedure di smobilizzo di cristallina trasparenza.

Dal lato delle entrate, dovremmo porre in essere un'azione incisiva per il recupero dei margini di evasione, di elusione e di erosione delle basi imponibili, accompagnando l'introduzione di innovazioni strutturali con interventi diretti alla sistemazione di tributi pregressi. Cercheremo di avere con le Camere contatti anche preventivi per evitare dissonanza e tempi lunghi che in passato hanno arrecato molti inconvenienti.

Dal lato della spesa, la nostra attenzione sarà rivolta al contenimento dei rinnovi contrattuali entro i limiti del mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto degli effetti del meccanismo della scala mobile e della restituzione del drenaggio fiscale. Occorrerà, altresì, introdurre norme tese ad adeguare il sistema pensionistico al sistema esistente nelle altre principali nazioni europee, sulla base del principio generale che, a parità delle relative prestazioni, deve corrispondere parità contributiva.

Dotare le regioni e gli enti locali di autonomia impositiva è — come ho detto — essenziale perché nella gestione delle relative amministrazioni il rapporto tra le en-

trate e le spese sia sempre tenuto presente e rispettato. Ma il previsto contenimento dei trasferimenti in favore degli enti locali richiede la sollecita attuazione della proposta di legge sulla finanza locale, che dovrà essere approvata entro il 31 luglio prossimo. Dal canto loro, gli enti locali potranno valorizzare il patrimonio immobiliare di loro proprietà per far fronte, sempre con limpide procedure, alle proprie esigenze e, in particolare, a quelle di investimento.

In relazione ai grandi aggregati della spesa corrente, dovremmo operare perché il riordino del sistema sanitario nazionale venga rapidamente adottato dal Parlamento nella versione ultima approvata dal Senato.

Infine, occorrerà ridurre fortemente i fondi globali, limitandoli ai soli interventi ritenuti indispensabili per il conseguimento delle finalità che ho testé indicato.

Ho voluto entrare un po' di più nel dettaglio di questa manovra correttiva perché sia chiaro a tutti che, senza questi interventi, non sarebbe ragionevolmente possibile raggiungere l'obiettivo principale di arrestare prima e diminuire poi il rapporto del debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo. Questa è, giova ripeterlo, una condizione essenziale per partecipare all'avvio del mercato unico in condizioni che non possono che essere paritarie con quelle dei nostri *partners*.

Di pari passo con l'azione di risanamento della finanza pubblica dovremo operare per rafforzare la stabilità del cambio.

A nessuno sfugge che le trattative sulla riforma del salario ormai alle porte costituiscono un'occasione adeguata per il Governo di conseguire, nel confronto negoziale tra le parti sociali, obiettivi significativi, quale il controllo della crescita dei salari nominali, la riforma della struttura del costo del lavoro e l'allargamento della base produttiva.

Infine, nel quadro di una sollecita attuazione del patto sociale recentemente sottoscritto dal Governo, dagli imprenditori e delle forze sindacali per lo sviluppo del

Mezzogiorno dovremo procedere all'adeguamento della dotazione finanziaria della legge n. 64.

Ma ciò su cui si deve maggiormente concentrare la nostra attenzione è l'introduzione di modifiche normative per evitare interventi a pioggia e per liberare, così, risorse da impiegare in settori prioritari, con particolare attenzione alla crescita dell'efficienza dei servizi.

Il Governo ritiene, altresì, importante promuovere una sollecita adozione del provvedimento in favore delle piccole e medie imprese, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

L'integrazione del nostro sistema economico nella più vasta realtà europea richiede un impegno notevole. Lo sforzo che siamo chiamati a compiere, soprattutto nei settori dell'adeguamento alla normativa comunitaria e del potenziamento della rete dei servizi, con particolare riguardo all'energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni, richiede perseveranza, costanza e professionalità. Noi contiamo di indire al più presto conferenze di servizi per dare impulso decisivo al processo di modernizzazione del nostro sistema, al cui sviluppo non può mancare il concorso fattivo di imprenditori aperti sull'avvenire ed attenti a cogliere spunti ed opportunità di una realtà così diversificata e in rapida trasformazione.

Onorevoli colleghi, il mondo è cambiato radicalmente nel volgere di pochi anni e crediamo che esso sia cambiato in meglio.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. E lei è sempre lì! (*Commenti*).

GIULIO ANDREOTTI. *Presidente del Consiglio*. Una delle cose più belle è vivere per assistere e possibilmente cooperare a questi cambiamenti (*Applausi*).

Barriere non soltanto ideologiche, che ritenevamo insuperabili, sono state abbattute e si è andata affermando la consapevolezza che a consolidare i nuovi equilibri possa giovare il ruolo che alle Nazioni Unite era stato riconosciuto dalla Carta di

San Francisco. Continueremo ad agire con forza perché l'autorità dell'ONU si affermi anche imponendo la trasparenza ed il controllo sul commercio e sui trasferimenti di armi in tutto il mondo.

L'Italia, in questo momento così delicato, deve fare la sua parte e, anche per questa ragione, ha bisogno di continuare a parlare con la necessaria autorevolezza e ad operare con fatti concreti.

La Comunità europea, l'Alleanza atlantica, il Medio Oriente ed il Mediterraneo restano i punti di riferimento più importanti della nostra azione di politica estera.

Dobbiamo continuare il cammino intrapreso sulla via dell'integrazione europea, cui hanno dato un nuovo slancio le conferenze intergovernative. I nuovi trattati, la cui conclusione dovrà avvenire entro quest'anno, allargheranno la capacità di azione della Comunità su un gran numero di questioni attinenti, fra l'altro, all'ambiente, alla ricerca, alla tecnologia, all'immigrazione, alla droga ed alla criminalità organizzata. Di significato più alto e di definizione più complessa sarà la decisione di arrivare ad una politica estera e di sicurezza comune, sia pure gradualmente ed in settori definiti.

Certamente saranno necessari compromessi per ridisegnare la mappa delle competenze istituzionali e per inserire la sicurezza e la difesa tra i capitoli di una coerente presenza internazionale dell'Europa. Tuttavia, sappiamo che soltanto intorno alla moneta unica, alla politica estera ed alla sicurezza potrà compiersi il processo di unificazione avviato quarant'anni fa attorno al carbone ed all'acciaio. Per parte nostra, intendiamo riaffermare che l'unione europea dovrà crescere parallelamente ad un approfondimento del suo contenuto democratico, grazie ad un ruolo accresciuto dell'Assemblea di Strasburgo.

La Comunità europea, così come l'Alleanza atlantica, si sono rivelate dunque le scelte vincenti. È attorno al loro successo che si costruisce realisticamente l'Europa del futuro. Concepita come circolo ristretto finirebbe con l'esaurirsi prima o

poi nelle sue divisioni; un'Europa aperta, strettamente alleata con gli Stati Uniti d'America, è nell'interesse di tutti e grande importanza rivestono in questa direzione la messa in opera delle istituzioni paneuropee decise alla conferenza di Parigi del novembre scorso, come pure la preparazione di quella grande occasione di verifica e di nuovo impulso costituita dalla conferenza di Helsinki del 1992.

Gli Stati occidentali si trovano oggi a fronteggiare problemi di proporzioni immense: la crisi politica e sociale dell'est, a seguito delle coraggiose iniziative di libertà, e i bisogni crescenti di una parte del terzo mondo. I profughi albanesi e gli immigrati africani, che sono stati ospitati in Italia, sono uno dei segni di un problema cui il Governo ha inteso dare, attraverso il conferimento di un incarico ministeriale nuovo, rilievo particolare.

Se è giusto, per tornare al problema degli immigrati, offrire a questi ultimi, nei limiti delle nostre disponibilità, una civile integrazione, ancor più importante si rivela l'obiettivo di adeguare i processi di sviluppo nei paesi d'origine, così da affrontare alle radici le cause di un simile fenomeno. La cooperazione allo sviluppo deve riprendere il suo ritmo, con la partecipazione significativa di quel volontariato che ha dato prove molto eloquenti di dedizione e di capacità umana e tecnica.

Infine, i mesi prossimi ci vedranno impegnati per contribuire a restituire stabilità alla regione più tormentata del nostro tempo, il Mediterraneo ed il Medio Oriente. Spetta alla comunità internazionale e, sopra tutto, ai paesi che hanno fornito il loro contributo all'azione decisa dalle Nazioni Unite per restituire indipendenza al Kuwait, trarre dagli avvenimenti drammatici del Golfo le giuste conclusioni e predisporre le azioni capaci di prevenirne il ripetersi. I timori in proposito, più o meno a tempi ravvicinati, non sono privi di fondamento. Come pure spetta alla comunità internazionale di agire prontamente ed efficacemente per contribuire a risolvere la tragedia del popolo curdo.

Il nodo centrale, il più difficile dell'area resta pur sempre quello dei rapporti tra

Israele ed i paesi vicini, collegato anche alla normalizzazione del Libano.

Ribadiamo, al pari con i nostri *partners* europei, che la soluzione, per essere stabile e durevole, va ricercata soltanto nel rispetto della duplice esigenza per Israele di vivere entro frontiere riconosciute da tutti e sicure e per il popolo palestinese di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. La chiave di questa soluzione sta nella formula dello scambio di pace contro territori. Crediamo che intorno ad essa possa realizzarsi il compromesso finale per il quale è notevole l'impegno americano, fedele al proposito, che certamente è anche il nostro, di fare sì che l'ONU abbia d'ora innanzi autorità riconosciuta con pari efficacia in ogni area di crisi. Certo, il Mediterraneo ed il Medio Oriente, forse più di alte aree, hanno bisogno di regole e di principi, come ha riconosciuto ancora la settimana scorsa il Consiglio europeo. Di qui l'utilità di riprendere anche sull'altra sponda del Mediterraneo il modello di Helsinki.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il programma che vi ho esposto è certamente un programma impegnativo. Quella che stiamo vivendo è un'epoca di transizione anche per la nostra nazione ed il Governo è chiamato oggi non soltanto ad amministrare il quotidiano ma anche e sopra tutto a gestire il passaggio dal vecchio al nuovo, creando le premesse perché il nuovo sia più del vecchio rispondente alle attese ed alle esigenze della gente.

Perché l'azione del Governo sia efficace e rispondente alle aspettative oltre che in linea con gli obiettivi che ci siamo proposti occorre, anzi tutto, che la maggioranza che ha consentito la continuità del nostro impegno dimostri nei fatti la volontà di operare in consonanza con le finalità che concordemente ci siamo proposti.

Una dissonanza nella parte conclusiva della crisi, originata anche dai tempi brevissimi disponibili, ha provocato la non partecipazione al Governo dei colleghi del partito repubblicano. Di questo sono tanto più rammaricato in quanto anche nelle complesse ultime settimane vi era stata una forte convergenza di valutazioni. Mi

auguro che a cominciare dal comune lavoro qui in Parlamento si dimostri non interrotta quella tradizione di costruttivo lavoro che ha contrassegnato la storia della Repubblica.

Ai colleghi repubblicani e agli altri colleghi che hanno lasciato il Governo rinnovo pubblicamente gratitudine per la loro opera ministeriale. Ma mi sia consentito, altresì, dire che in momenti difficili come questi anche le opposizioni, e senza con ciò chiedere sconti a nessuno, sviluppo, almeno sui temi che prepareranno la società di domani, una dialettica costruttiva, volta a rafforzare ed a rinvigorire le radici del nostro sistema democratico, così come mirabilmente avvenne negli anni fecondi dell'Assemblea costituente (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PSI, del PSDI e liberale*).

PRESIDENTE. Sulla base delle intese intercorse questa mattina in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, la discussione sulle comunicazioni del Governo avrà inizio alle ore 18,30.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,55,
è ripresa alle 18,35.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.**

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 17 aprile 1991 ha verificato di non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto)

Giuseppe Caroli;
Salvatore Meleleo.

Collegio XXI (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta):

Francesco Spina;
Gaspere Saladino.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Scalfaro. Ne ha facoltà.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, non ho mai pensato di aver la veste di difensore dei diritti del parlamentare: sono soltanto una delle voci che vogliono ricordare questi diritti per chi vi crede.

Da tempo il Parlamento è mortificato. Innanzitutto, è mortificato nella incertezza della sua vita, già da cinque scioglimenti anticipati troncata patologicamente. Dissi altre volte — e confermo — che questa è in sostanza la prima modifica di fatto della Costituzione, per cui l'eccezione è diventata la regola. Noi speriamo, onorevole Presidente del Consiglio, che con questo suo Governo si ritorni alla regola; sarebbe già un passo positivo.

Lo strano è che si è cercata una motivazione importante per giustificare la scadenza normale. Ritengo scontato il fatto che fra un vivacchiare ed un vivere si scelga il vivere; se il vivacchiare deve essere stroncato, questo è positivo. Tuttavia, vi è stata con intensità la ricerca di una motivazione valida affinché il Parlamento potesse scadere in tempi normali. Piuttosto, vi dovrebbe essere la ricerca di una motivazione eccezionale per la scadenza anticipata, cioè per la scadenza eccezionale.

Lascio da parte — mi è capitato di ascoltarlo ancora poco tempo fa — il parere di chi pensa e dice che questo atteggiamento di difesa del Parlamento nasconde il tentativo di difendere un posto o una prebenda. Non mi soffermo su una tesi del genere, poiché ritengo che essa costituisca soltanto il segno che taluno non ha altro

metro di misura che il proprio, meschino ed avvilente.

Vi è un'altra mortificazione del Parlamento, quella che si trova nella spoliatura delle sue competenze primarie, cioè il generare un Governo ed il licenziarlo, il dare la fiducia o la sfiducia. Si tratta dell'estromissione del Parlamento nelle crisi di governo.

Nessuno nega i diritti-doveri dei partiti che, secondo il termine costituzionale, concorrono alla volontà politica. Essi, dunque, «concorrono», ma è certamente incostituzionale nella lettera e nello spirito il tenere il Parlamento fuori dalla porta nel momento in cui vi sono le crisi di governo: è violenza al Parlamento e violenza alla Costituzione.

Nulla di peggio in democrazia che mortificare il Parlamento, che è la voce costituzionale e legittima del popolo italiano.

Per questo ho presentato insieme con diversi colleghi una proposta di legge costituzionale, che vorrebbe far diventare costituzionale il dialogo fra il Parlamento ed il Governo all'atto di una crisi, evidentemente prima che vi siano le dimissioni, che investono la competenza del Capo dello Stato.

Per questo, onorevole Presidente, è stata presentata la mozione; e su essa vi fu il «sì» del Governo e il voto della Camera.

Si dice che questo voto — lo ha detto autorevolmente anche ieri il Presidente della Camera — riguarda la Camera, vincola la Camera. Onorevole Presidente, le sono grato perché il rapporto fra noi è veramente di profonda amicizia, anche se molte volte vi è stato dissenso; spero che lei non inauguri un fatto nuovo: l'articolazione formalistica. Il tema del vincolo per la Camera e non per il Senato non ha motivazioni, non regge. La Camera non si è vincolata per nulla; la Camera con una mozione ha detto: «Tu, Governo, sei disposto a vincolarti in attesa che nasca una legge costituzionale?».

Lei, onorevole Presidente del Consiglio, prima personalmente — e gliene fui molto grato — rispose positivamente e poi diede incarico al ministro Macanico di fare altrettanto. Il problema di vincolo è quindi

del Governo. Per quanto riguarda la Camera e il Senato, mi auguro che non si sostenga che, avendo risposto affermativamente alla Camera, tale risposta non vale per il Senato o viceversa, perché questo atteggiamento non è certo all'altezza del Parlamento.

Il Governo ha liberamente assunto un impegno che non è stato rispettato. A questo punto, per la fiducia che ho in lei, onorevole Andreotti, le chiedo: perché, Presidente? Quale è stata la ragione?

Ancora una volta, di fatto, il Parlamento è stato estromesso: andiamo al nocciolo della questione. Quando nella mozione ricordata si parlava di una possibilità non ci si riferiva ad una notizia ma ad un dialogo, alla possibilità, cioè, che il Parlamento esprimesse una volontà, un pensiero, più pensieri, nella vivacità dialettica delle varie presenze parlamentari. Questo non è avvenuto, la constatazione è semplice. La crisi si è svolta esattamente secondo le tradizioni, come se la mozione non fosse stata presentata, discussa, accettata e votata.

Il Parlamento non ha potuto e non può adempiere ai suoi compiti istituzionali. Non si ledono, infatti, soltanto i diritti del Parlamento, ma gli si impedisce di adempiere ai suoi doveri costituzionali.

Ho detto che il Parlamento (ho avuto qualche reazione al riguardo, ma solo i silenzi non hanno reazione e spero di non adagiarmi mai su questo) merita di essere maggiormente difeso. Lo ripeto, ne sono convinto. Convocare uno dei due rami del Parlamento per ascoltare in silenzio una relazione autorevole del Presidente del Consiglio è obbligatorio?

Credo che sia nei poteri dei presidenti della Camera e del Senato far presente al Governo che l'ascolto di una relazione di quest'ultimo che, spiegando le ragioni della crisi, consenta soltanto una presenza silenziosa, non è decoroso per una Assemblea di eletti dal popolo e quindi non è il caso di convocarla (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS, del MSI-destra nazionale, federalista europeo e verde*). Non è un atteggiamento meno riguardoso nei confronti del Governo, ma un atteggiamento di assunzione di responsabilità e

sarebbe un comportamento necessario per tutelare, con le competenze proprie del Parlamento, la sua essenziale dignità.

Il Parlamento ha sempre conosciuto tra i propri componenti coloro che, impegnati in alte responsabilità di partito (in tutti i partiti: me lo consentano i colleghi delle varie opposizioni), o iscritti dalla nascita all'esecutivo, non hanno mai vissuto la vita del Parlamento.

Non hanno vissuto il dibattito delle Commissioni, le ore di ascolto del parere altrui per trovarvi ragioni di convincimento; le giornate in aula nelle sedute interessanti o in quelle stanche e stancanti. Questa è tutta un'esperienza culturale ed umana che arricchisce chi non pensi di essere già saturo di sapere e di esperienza.

Non è facile, quando si difende il Parlamento, essere capiti da costoro, che lo vedono più come una procedura obbligata e fastidiosa che come forza, appoggio, fonte di fiducia, luogo di dialogo efficace, autorevolissimo vertice dell'espressione del popolo italiano.

Lei, onorevole Presidente del Consiglio, nelle pur rare pause dal Governo ha avuto responsabilità parlamentari considerevoli; soprattutto, lei è conosciuto da maggioranza e opposizione come parlamentare che crede nel Parlamento. Questo elogio lei lo ha sempre avuto e meritamente. Ad ogni chiamata risponde con attenzione e con rispetto e tutti gliene danno atto. Così fece nel rispondere affermativamente alla nostra mozione. Poi, cosa è successo?

Il Presidente della Repubblica ebbe la bontà di telefonarmi gentilmente per dirmi che in ogni suo eventuale intervento sarebbe passato attraverso il Parlamento. Ritenne di dirmelo e lo ringraziai, avendo io posto per primo — per bontà dei colleghi — la firma in calce a quella mozione.

Il giorno successivo — ricorderà che glielo dissi — lei, onorevole Presidente del Consiglio, mi telefonò gentilmente per dirmi le stesse cose, con la stessa intensità di convinzione.

Poi è stata fatta la scelta del Senato. A me va bene questa scelta, poiché la legittima

difesa è prevista anche dal codice. Il Governo ha diritto di scelta, ma per ragioni di serietà si abbia la bontà — non l'ho sentito da lei — di non parlare di rispetto del «principio della culla», che tra l'altro coinciderebbe con il rispetto del «principio della tomba».

Il diritto costituzionale è una cosa seria, non tollera motivazioni così risibili e meschine. Il Governo sceglie il Senato perché è la via meno accidentata, non è neppure tenuto a darne motivazione.

Il Governo tuttavia non ha scelto il Senato: purtroppo, il Governo ha scelto la museruola per il Parlamento; peggio per chi si dichiara soddisfatto. Comunque la storia insegna che la museruola ognuno se la sceglie e se la mette da solo. Il non rispettare gli impegni liberamente presi è grave, e lo è il non rispettarli nei confronti del Parlamento.

Vengo brevemente ad un secondo tema. Non ho dubbi che nessuno, costituzionalista o meno, all'Assemblea costituente abbia pensato ad un Presidente della Repubblica «notaio», quasi fuori dalla realtà, silenzioso se non muto.

Ricordo che il Presidente Gronchi, quando venne eletto non Presidente della Repubblica, ma Presidente della Camera, poiché quella non era una delle sue vocazioni primarie, disse — lo udii personalmente — queste parole: «Mi hanno messo in una carrozza d'oro su un binario morto». Dipende dai titolari di queste responsabilità sentirsi in una carrozza o su un binario morto. Ciò che è certo è che dalla Carta costituzionale esce chiaramente la figura di un Presidente della Repubblica al quale si chiede di essere supremo magistrato, supremo moderatore, supremo garante della Carta stessa e perciò dei diritti e dei doveri dei cittadini.

I poteri del Presidente, a contarli, sono pochi, ma certo di efficacia determinante: innanzitutto il concedere la grazia (determinante sulla vita delle persone); lo scioglimento del Parlamento o di una delle due Camere (determinante nella vita dello Stato democratico). Un potere, questo, di delicata attuazione, poiché chiaramente

richiede come essenziale un'adeguata motivazione. Nulla in democrazia può essere non motivato, perché la motivazione è la ragione della responsabilità; pena l'arbitrio.

Uno scioglimento immotivato delle Camere sarebbe attentato alla Costituzione; lamentai in passato, in quest'aula, che troppi scioglimenti non avevano integrato il potere del Capo dello Stato, ma erano stati decisi in sedi di partiti di maggioranza, ottenendo l'assenso, quasi sempre tacito, del maggiore partito di opposizione. E i Presidenti di turno avevano firmato lo scioglimento: in questo caso assai meno che notai.

Quando la Carta costituzionale ha voluto dar voce al Presidente della Repubblica, ha previsto il diritto di messaggio alle Camere. Il colloquio diretto del Capo dello Stato con il popolo non è previsto (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e federalista europeo*).

FRANCO RUSSO. Bravo!

MASSIMO SCALIA. Bravo!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Si può dire che non vi è norma che lo impedisca o lo condanni, ma non è previsto, soprattutto perché è un colloquio che finirebbe per passare sopra al Parlamento, con il quale invece è costituzionale il colloquio del messaggio.

Ma il tema merita una maggiore precisazione. Qualche costituzionalista ha inventato il diritto di esternazione — non suona neanche molto bene, a mio avviso —, per dare inquadratura giuridica agli interventi personali del Presidente della Repubblica. Si potrebbe osservare che il diritto di esprimere il proprio pensiero il Capo dello Stato lo ha come ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 21 della Carta costituzionale, come ogni cittadino! Tale diritto viene condizionato dall'essere questo cittadino Presidente della Repubblica, e ciò anzitutto per impedire una fatale confusione fra pubblico e privato ed una responsabilità così alta, così costituzionalmente delicata.

Quali sono dunque, i limiti di questo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero da parte del Presidente della Repubblica? Evidentemente il limite sta nel fatto che l'esercizio di tale diritto non turbi, non limiti, non ferisca la funzione di supremo magistrato, di supremo moderatore, di supremo garante. Per un tal compito il Presidente della Repubblica deve rimanere fuori dalla dialettica politica, dalla polemica politica: qui sta il limite invalicabile.

È sempre possibile mutare le norme costituzionali, ma è sempre doveroso rispettarle finché sono vigenti. Ed è sempre male trascurarle o forzarle. Quando le norme sono costituzionali, portano in sé una quantità politica che rende assai difficile, se non impossibile, codificarne con margini esatti i limiti. Quindi ne è ancora più impegnativo e delicato il rispetto sostanziale.

Vorrei fare un ultimo commento a comportamenti che, con una certa frequenza, si presentano alla generale considerazione. Uomini investiti di pubblici poteri, anche elevati (di Governo e non), si pongono a volte di fronte al potere stesso in posizione polemica, critica, in forma tale che più confacente sarebbe per labbra di cittadino, che il potere non sa cosa sia e non è neppure in grado di desiderare o sognare. «Finalmente qualcuno parla» — osserva ingenuo l'uomo della strada — «e parla come me». Ebbene no: non si può incarnare il potere ed occupare insieme lo spazio di chi non lo ha; è problema morale, prima che politico.

Non ho altro da aggiungere, per ora. Non è compito facile dire fino in fondo ciò che si pensa e si ritiene essenziale di dire; ma è dovere di coscienza. Ed è solo questo che deve contare, proprio solo questo (*Prolungati applausi dei deputati del gruppo della DC e dei gruppi comunista-PDS, del MSI-destra nazionale, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria — Molte congratulazioni*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire che, proprio per le motivazioni esposte ora dall'onorevole Scalfaro, i deputati del gruppo verde non parteciperanno al dibattito sulla fiducia al Governo. Chiediamo tuttavia che il meraviglioso intervento del collega, dal momento che rappresenta un'esaltazione del ruolo del Parlamento, con passaggi molto belli contro il «plebiscitarismo», oltre ad essere riportato nel resoconto stenografico ...

MAURO MELLINI. Una volta si parlava di «affissione»!

FRANCO RUSSO. ... sia affisso e pubblicato. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Onorevole Russo, le assicuro che la Presidenza si farà carico — nei limiti consentiti dalle disposizioni regolamentari e dalla prassi — dell'esigenza da lei prospettata. Osservo per altro che il significato e la valenza dell'intervento dell'onorevole Scalfaro sono stati colti da tutti, indipendentemente dalla pubblicità che ne verrà data.

È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, è molto difficile prendere la parola dopo un discorso come quello pronunciato pochi minuti fa dall'autorevole collega Scalfaro. Tuttavia, ascoltare — soleva ripetere l'indimenticabile Giorgio Almirante — le proprie tesi o la propria verità dalle labbra di coloro che sono stati contraddittori, cortesi, autorevoli o addirittura avversari è il premio più bello che si possa ricevere nell'agone dialettico e nella vita politica in generale.

E per gli uomini del Movimento sociale italiano, adusi ad una battaglia non di difesa astratta delle istituzioni ma di difesa concreta del diritto di tutti, soprattutto delle minoranze discriminate o discusse; per gli uomini del Movimento sociale ita-

liano che hanno denunciato, attraverso i temi della nuova Repubblica, le patologie della partitocrazia, è veramente un compenso, un premio ascoltare un discorso come quello pronunciato dall'onorevole Scalfaro.

Onorevole Presidente del Consiglio, abbiamo sentito ripetere nella sua prosa misurata, non enfaticizzante ma piena di contenuti, una domanda che i partiti si pongono e che è in linea con quella sorta di non cale della legge fondamentale della Repubblica, che è stata imposta dalla partitocrazia imperante.

Questa domanda riguarda il modo di utilizzare l'anno residuo della legislatura e rivela una crisi di orientamento, una crisi di indirizzi, una crisi della coalizione di Governo e dei rapporti interni. Come abbiamo visto, onorevole Presidente del Consiglio, ella è qui sorretto da una coalizione diversa (di quattro partiti anziché di cinque) proprio per la crisi del potere di condizionamento reciproco dei partiti di maggioranza.

Ma tutto ciò è l'aspetto di una crisi complessa che riguarda l'inadeguatezza della coalizione e del sistema che la esprime, inadeguatezza che non consente alla coalizione di interpretare le esigenze diffuse e non ignorabili della comunità nazionale. E questo lei lo ha detto. Sia i lettori attenti alla sua prosa, sia quanti hanno ascoltato le sue parole si sono accorti che ella ha denunciato una serie di manchevolezze, dai problemi economici e finanziari a quelli attinenti alla sicurezza dei cittadini, alla certezza delle norme giuridiche e alla salvaguardia dei diritti elementari del popolo. Queste sono parole sue, onorevole Andreotti. Lei ha denunciato anche il problema della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e, in conclusione, ha osservato che vi è la necessità di impostare una riflessione sui valori di libertà, di partecipazione e di consenso. Siamo arrivati addirittura a questo!

Le osservazioni del collega Scalfaro si saldano quindi con una diagnosi (devo dire impietosa) che ella ha fatto e della quale dobbiamo darle atto, onorevole Andreotti. Ma con quali conseguenze? Questo è il

punto. Quando un Presidente del Consiglio che si presenta alle Camere per ricevere il voto di fiducia parla dell'esigenza di una riflessione sui valori di libertà, di partecipazione e di consenso, vi è ragione di affermare ciò che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo, cioè che è necessario un cambiamento, che occorre una grande e vera riforma, non «parolaia» ma di contenuti; una riforma tale da restituire al popolo, alla base, quello che, per bocca dello stesso Presidente del Consiglio, il vertice sente di non poter dare e che deve essere oggetto di riflessione: libertà, partecipazione, consenso.

Finalità attuale, l'esigenza di competere in Europa, dice Andreotti, ha messo in secondo piano il problema dell'adattamento delle strutture organizzative della società ai nuovi bisogni, ma anche l'esigenza di porre i cittadini a contatto diretto con la vita delle istituzioni. Ebbene, questa è una denuncia, che non potrebbe essere più autorevole, a confronto di quanto noi sosteniamo. Signor Presidente del Consiglio, lei ha giustamente affermato che, di fronte all'Europa che ci attende, il traguardo che dobbiamo porci è l'inserimento dell'Italia nella Comunità europea. Ma in che modo? Nel modo da lei indicato nel suo discorso così pieno di riferimenti, con una sorta di indice che ha dovuto rendere completo per sfuggire alle facili accuse di incompletezza, ma che comunque rappresenta le inadeguatezze che ella stessa riconosce?

Mi sembra che non ci si trovi su questa strada. Eravate partiti con l'obiettivo delle grandi riforme, con un disegno nel quale era inserito il proposito di preparare, addirittura, i compiti per la prossima legislatura. Ora siete qui, con un Governo che ha perduto uno dei suoi sostegni, a cercare di amministrare, di coniugare (come ella ha detto) riforme e buon governo: ma le riforme non le vediamo.

Come si fa a prendere coscienza con un Governo che si autolimita per ragioni di coalizione? Alla domanda dei partiti, anzi della partitocrazia, sul modo in cui utilizzare l'ultima parte della legislatura bisognerebbe rispondere con il brocardo latino

dies interpellat pro homine (cioè il termine della legislatura). Ma fino a quando il giorno non dice che il termine è scaduto bisogna fare il proprio dovere. I partiti che intendevano governare l'Italia avrebbero quindi dovuto compiere il loro dovere: ma in quali modi? Nei modi idonei a garantire una maggioranza e quel contatto con i cittadini che, per autorevole ammissione del Presidente del Consiglio, i partiti riconoscono di avere perduto o di vedere crisi.

I colleghi del mio gruppo che interverranno dopo di me parleranno dei problemi di carattere istituzionale e costituzionale. Io mi limiterò a svolgere alcune riflessioni sulla situazione socio-economica partendo da un punto di vista strutturale, che è necessario e che può anche essere attuato adesso. Ella, onorevole Andreotti, ha parlato della necessità di riformare la legge n. 362, che a sua volta ha modificato la legge n. 468. Si tratta dei provvedimenti in materia di contabilità dello Stato che hanno dato luogo alla legge finanziaria e alle procedure di contabilità che dovrebbero costituire il binario dei nostri conti pubblici.

Ci troviamo in una situazione nella quale il debito è di un milione 317 mila miliardi e il fabbisogno, cioè il disavanzo, sale inesorabilmente. Per ammissione degli stessi ministri finanziari (mi riferisco alle ultime audizioni dei ministri Carli, Formica e Cirino Pomicino tenutesi lo scorso 19 marzo) il disavanzo, secondo quanto risulta dalla nota sul resoconto della stima di cassa datata 15 marzo, è saltato da 132 mila miliardi a 144.200 miliardi. Noi riteniamo che quest'ultima cifra debba in realtà essere aumentata, secondo i nostri conti. Ma, si sa, noi siamo oppositori, siamo a credibilità limitata per il Governo; però in materia abbiamo ragione.

Vi è quindi la necessità di una manovra correttiva. Ma in quale direzione, onorevole Presidente? Abbiamo sentito accenni cauti da parte sua, ma abbiamo sentito accenni più pesanti da parte dei ministri finanziari, che sono stati confermati (e quindi riteniamo che non abbiano subito il cambio della testa, perché tengono alla loro testa e alle loro idee e tengono ai loro espedienti e alle loro trovate). I giornali

affermano che il Governo avrebbe riscoperto la lotta contro il cosiddetto lusso (e dico questa parola tra virgolette): in realtà assistiamo ad un'altra gragnuola e ad un altro itinerario di aumento della pressione fiscale.

Ma per quale motivo non provate ad avviare una procedura di modifica dell'iter della legge finanziaria e degli altri documenti finanziari? Lo suggeriamo da tanti anni. Io sono tenace e vari anni fa, fin da quando si apportò la prima correzione alla legge n. 468, proposi, a nome del gruppo del MSI-DN, che si desse luogo ad una procedura attraverso la quale fosse possibile reperire la consapevolezza e il consenso più vasto possibile sulla manovra economica per fondarvi il documento di programmazione economico-finanziaria.

Signor Presidente del Consiglio, ecco quello che proponiamo. In una società nella quale tutto deve essere concertato, soprattutto perché solo attraverso tali concertazioni possiamo aprirci un varco verso l'Europa, come accontentarsi di un documento di programmazione economico-finanziaria che spunta come un fungo, tardivamente, dopo la relazione previsionale e programmatica? Perché non dobbiamo fare di quel documento di programmazione economico-finanziaria un punto di arrivo di una *sessione di programma*? Lo abbiamo detto molte volte, lo ripeterò anche in questa occasione: è necessaria una *sessione di programma* nella quale si individui quello che è possibile fare e quello che invece non lo è.

Che cosa intendiamo per *sessione di programma*? Ci riferiamo ad una sessione in cui il Parlamento, avendo come referente il ministro del bilancio e della programmazione economica, svolga un dibattito ampio, che potrebbe coincidere (secondo la mia proposta) con la sessione di assestamento del bilancio o precederla. Durante la sessione di assestamento del bilancio, che è il momento in cui i conti dell'anno precedente vengono al pettine (e uso volutamente questa espressione), oppure in preparazione di tale sessione, si quantificano i residui e le entrate effettive (a metà anno è più facile fare stime per la parte

restante dell'anno). Proponiamo che, sulla base delle risorse e delle spese accertate, si fissino in Parlamento gli itinerari e le priorità. E nostro referente non dovrebbe essere soltanto il ministro del bilancio. Sugeriamo che dopo le consultazioni del ministro del bilancio e prima di un dibattito in Parlamento preliminare alla formazione dei documenti da parte del Governo, si svolga una ricognizione presso le categorie interessate, presso le forze del lavoro e della produzione, presso gli enti pubblici, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Quest'ultimo è un organo ausiliario del Governo che però tace e dei cui pareri nessuno si interessa: soltanto gli studiosi o qualche appassionato leggono le elaborazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che hanno il pregio dell'immediatezza: dalla competenza alla richiesta, alla decisione, alla proposta, dall'analisi alla richiesta, alla decisione, alla proposta. Noi prevediamo quindi una fase di ricognizione da parte del ministro del bilancio e una seconda fase di dibattito sulla base di quanto emerso dalla ricognizione compiuta dal ministro del bilancio anche attraverso gli strumenti di programmazione di cui dispone attualmente: il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Comitato interministeriale per la politica industriale, la segreteria generale alla programmazione.

Quindi — lo ripeto — anche attraverso gli strumenti di cui si dispone adesso e poi sulla base di una relazione del ministro del bilancio dovrebbe svolgersi un dibattito qui in aula. Occorrerebbe una sessione di programma per dar luogo al documento di programmazione economica e finanziaria, che dovrebbe essere, ripeto, punto di arrivo, sentita la voce delle categorie e raccolte le istanze della gente il cui consenso vi preoccupate di aver perduto o di stare per perdere. Si arriverebbe dunque ad un documento di programmazione economica e finanziaria nel quale figurino priorità, risorse utilizzabili, sacrifici da compiere: esso avrebbe maggiore autorevolezza e credibilità e potrebbe costituire la base per una legge finanziaria rispondente

alla sua funzione di strumento di concertazione e di programmazione.

Non è possibile regolarsi diversamente. In questo modo invece si sfuggirebbe alla finanziaria *omnibus*, a quella non *omnibus*, alla finanziaria destinataria di imboscate e si sfuggirebbe, onorevole Presidente del Consiglio, a quel balletto di cifre che è indecoroso per il Parlamento e per il Governo.

Quando i provvedimenti collegati che accompagnano la legge finanziaria producono gettiti, entrate di gran lunga inferiori — basta per tutti lo scandaloso esempio del mitico condono che qualche anno fa avrebbe dovuto portare nelle casse dello Stato 10 mila miliardi, mentre ne ha portato solo centinaia, con una caduta verticale vergognosa (uso a ragion veduta questo aggettivo che potrebbe apparire pesante, ma che si attaglia alla situazione) —, quando non vi è programmazione, quando non vi è capacità previsionale, tutti i documenti dei conti pubblici diventano inattendibili e, come conseguenza, il fabbisogno scatta dai 133 mila miliardi ai 144 mila della situazione attuale.

In queste condizioni la nostra proposta collima con le necessità del paese. Ella, signor Presidente del Consiglio, ha fatto un elenco non tassativo, ma esemplificativo, delle cose alle quali porre mano. Esso, a mio giudizio, può considerarsi come la base della sessione di programma. Non occorrono leggi costituzionali, né la riforma dell'articolo 138 della Costituzione: ci vuole soltanto un'organizzazione dei lavori stabilita d'accordo tra il Governo, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la Presidenza della Camera.

Noi siamo sostenitori delle grandi riforme, siamo il partito dell'alternativa al sistema, ma abbiamo anche la capacità di dire quello che si può fare e che le forze politiche dovrebbero fare, se veramente hanno volontà di porre mano alle questioni cui lei ha fatto cenno, sia dal versante delle entrate sia dal versante delle spese.

Ella ha parlato dei «giacimenti di entrate», come li chiama il ministro Formica: entrate ottenute soltanto con il ricorso a

nuove tassazioni. Ha fatto anche cenno ad entrate che potrebbero derivare da una mitica utilizzazione dei beni dello Stato. Ma in quali forme? Occorre allora una ricognizione delle parti sociali, della società vera, dei rappresentanti degli artigiani, dei piccoli industriali, degli industriali, dei liberi professionisti; una ricognizione di coloro i quali soffrono ogni giorno il peso della vita economica della nazione, la quale è costituita — come sappiamo — da coloro i quali lavorano, producono e portano ricchezza alla comunità nazionale.

Dopo una ricognizione di questo genere si dovrebbe provvedere alla valorizzazione dell'immenso patrimonio dello Stato. Voi invece siete rimasti invischiati nel progetto che prevede la privatizzazione: non si viene a capo di nulla! È mai possibile che ci si ripeta sempre, onorevole Presidente del Consiglio, che si porrà mano all'aumento delle entrate attraverso la privatizzazione? Non ci crediamo! Leggiamo sui giornali le nuove trovate, in base alle quali una parte degli enti di Stato dovrebbero essere trasformati in società per azioni e le loro azioni vendute. Se volete procedere, procedete pure. Ma, programmate una partecipazione dei cittadini.

Avete grandi enti di Stato (per esempio l'ENEL); avete enti a partecipazione statale (per esempio le società per l'esercizio telefonico); avete enti economici locali (mi riferisco alle aziende municipalizzate), ebbene perché non «aprite» tutti questi enti all'azionariato e alla partecipazione degli utenti e dei destinatari dei servizi? Le sembra forse che il ceto imprenditoriale non abbia interesse a partecipare alla gestione delle aziende di trasporto per determinare — sia pure da posizioni di minoranza — limiti, condotte, scelte ed investimenti e per apportarvi la propria competenza? Niente si dice al riguardo. Perché? Perché la partitocrazia vi tiene prigionieri. Si dice: tanto a me, tanto a te... Quando un ente è appaltato a questo o a quel partito diventa difficile qualsiasi operazione.

Ella, signor Presidente del Consiglio, ha assunto l'*interim* del Ministero delle partecipazioni statali; anzi, lo ha mantenuto

dopo averlo preso nel momento drammatico della morte del compianto ministro Piga, alla cui memoria rendo omaggio: è stato un avversario politico di riguardo.

Abbiamo sottolineato il segnale costituito dal mantenimento dell'*interim* del Ministero delle partecipazioni statali; è uno di quei segnali che ci diranno in quale direzione intende andare il suo Governo.

Con quella leva di manovra — difficile da azionare, come ella ben sa avendo grande esperienza — è possibile fare tante cose. Per esempio, è possibile restituire le partecipazioni statali alla loro funzione originaria, che non è certo quella di essere strumento di dominio o da appaltare a questa o a quella oligocrazia di partito. Le partecipazioni statali — il Movimento sociale italiano vanta una tradizione in questo campo — furono fondate nel 1933-34, in un momento cioè di rilancio e di rinascita dell'economia nazionale. Dunque, non ci scandalizza l'esistenza delle partecipazioni statali ma il fatto che esse vengano «piegate» in maniera scandalosa ad esigenze di partito; ci scandalizza dover assistere alle risse ai vertici del sistema: risse di partito e di potere. I «boiardi» delle partecipazioni statali sono un fenomeno inammissibile, ma che, purtroppo, la collettività è costretta a pagare sotto il profilo della dispersione delle risorse delle stesse partecipazioni statali.

Ella, signor Presidente del Consiglio, ha messo tra le cose da fare con urgenza il riordino del sistema sanitario. Signor Presidente del Consiglio, noi consideriamo la riforma sanitaria proposta dalla maggioranza come una pseudoriforma che tarderà ad andare a regime. Il vero problema è invece quello di un'effettivo affrancaimento dei partiti. Voi avete trasferito il potere di nominare i consigli di gestione e gli amministratori delle USL dalle assemblee comunali o intercomunali ai ridotti sinedri rappresentati dalle giunte regionali. In questo modo avete accontentato qualcuno all'interno della coalizione, ma anche peggiorato la situazione. Infatti, nel ristretto sinedrio rappresentato da una giunta regionale le transazioni e i condizionamenti possono essere più cogenti e vio-

lenti di quelli che si verificano all'interno di una assemblea comunale o intercomunale. Le assemblee comunali o intercomunali erano parlamentini in cui le opposizioni (anche se non sempre sufficientemente rappresentate) potevano far sentire la propria voce.

Nell'elenco delle cose da fare del Presidente del Consiglio trovano posto la riforma del salario, la legge sulla finanza locale e il contenimento dei rinnovi contrattuali. In proposito è necessario spendere alcune parole anche perché non so se esse verranno da altri banchi. Il nostro non è un gruppo che faccia demagogia rispetto agli interessi del mondo del lavoro.

Siamo però un gruppo consapevole che il lavoro è il soggetto dell'economia. Pertanto, contenere la contrattualistica annunciandolo senza bilanciare i contenimenti stessi, è un errore. Infatti, il Governo, la nazione, la comunità nazionale avrebbero bisogno, avvicinandosi all'Europa, di aumentare la produttività del sistema. Per ottenere questo obiettivo, tutto si può fare meno che demotivare milioni di persone.

Quando ella annunzia nel suo discorso un contenimento dei rinnovi contrattuali, ottiene un effetto psicologico che non è positivo. Certamente penso che la responsabilità dei lavoratori possa valutare le situazioni, però bisogna che i fattori della produzione siano favoriti da una politica dei redditi che non colpisca in una sola direzione.

Una vera politica dei redditi deve tenere in considerazione anche il versante del costo del denaro. Vogliamo davvero essere competitivi in Europa? Cerchiamo allora di attuarla questa riduzione dei costi. Tante volte ho avuto occasione di chiedere all'egregio ministro del tesoro del suo precedente Governo, anche in sede di discussione del bilancio e della legge finanziaria, perché non vi fosse una manovra sul costo del danaro o la riduzione dei tassi. Sui giornali di ieri quest'ultima sembrava imminente — non ho notizie di oggi — e pareva fosse prevista una riunione dell'ABI. Non c'è dubbio, però, che l'*input* debba venire dal Governo.

Noi pensiamo che sia necessaria in Italia una politica dei redditi, ma quest'ultima, per un partito moderno come il nostro, non può colpire in una sola direzione, cioè nella direzione dei lavoratori. Deve colpire (o deve contenere) tutti i fattori della produzione, a cominciare dal costo del denaro. Ella mi potrà dire: non possiamo diminuire il costo del danaro perché i tassi di interesse devono essere alti in ragione dei vincoli derivanti dalle necessità dell'enorme debito pubblico e dei rinnovi.

Onorevole Presidente del Consiglio, qualche settimana fa abbiamo depositato una mozione, cioè un documento di indirizzo, uno di quei documenti che la Camera dovrà — e noi lo solleciteremo — discutere, che potrà essere accolto o non accolto, ma che comunque rappresenta una base di discussione. E in tale documento di indirizzo ipotizziamo, tra l'altro, un contenimento del costo del danaro finalizzato a imprese produttive, soprattutto ad investimenti.

È sicuramente possibile l'istituzione di circuiti doppi: basta pensare al colore diverso delle cambiali per vedere che flussi di denaro a tasso ridotto, finalizzati rigorosamente, anche con sanzioni, al raggiungimento di scopi produttivi, sono del tutto praticabili. Queste sono le bombole di ossigeno che devono essere ammanite al sistema finanziario, perché altrimenti il traguardo dell'Europa si allontana; e si allontana anche perché marciamo verso il traguardo con il fardello pesante del Mezzogiorno.

Ella ha ricordato il Mezzogiorno e lo ha fatto sotto il profilo dell'adeguamento dei finanziamenti della legge n. 64. Prendiamo atto di quello che lei ha detto, però non basta. Il Mezzogiorno va parificato con urgenza al resto d'Italia, non soltanto attraverso gli strumenti della legge n. 64, che si sono rivelati inadeguati, ma soprattutto attraverso lo strumento dell'erogazione tempestiva delle risorse ordinarie. Il Mezzogiorno non può essere, soprattutto nel momento in cui ci presentiamo all'appuntamento europeo, un territorio di serie B. Non possiamo andare in Europa con l'Italia che arriva fino al Garigliano! Dob-

biamo presentarci in Europa anche con quell'altra Italia; e si tratta di 20-25 milioni di persone che hanno un potenziale produttivo, umano e culturale che non può essere ignorato.

Ben vengano gli adeguamenti se verranno, e vedremo da che parte. Accanto agli adeguamenti, vorrei dire, prima degli adeguamenti, è necessaria la parificazione del Mezzogiorno nelle infrastrutture. Ed ella, che è ministro delle partecipazioni statali, potrà informarsi e vedere quanto esse siano in difetto sotto il profilo dei loro impieghi nel Mezzogiorno. Occorrono invece impieghi oculati e non certo per costruire una fabbrica che serve a Tizio o Caio per costituirsi un pacchetto di voti di preferenza. Nossignore! Ci sono investimenti nel Mezzogiorno completamente fuori dalla sua storia e dalla sua vicenda economica.

Il Mezzogiorno ha invece bisogno di investimenti tali da fornirgli reali prospettive di natura economica. Quando si creano industrie che producono prodotti maturi, cioè prodotti arretrati, non si fa certo un favore al Mezzogiorno perché ciò serve soltanto a coloro i quali lucrano i finanziamenti a fondo perduto o i mutui a tasso agevolato.

E questo non corrisponde ad alcuna programmazione.

Allora — torno al punto di partenza — occorrono il dibattito, la ricognizione dei problemi, delle priorità, delle risorse disponibili, un indirizzo vero e preciso da parte del Governo. Non si tratta di grandi riforme: queste verranno e noi continueremo a batterci per esse perché siamo convinti che il sistema — come voi stessi ammettete — sia ormai in crisi, che perda colpi e che porti ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Non rinunciamo, signor Presidente del Consiglio, a sostenere le nostre proposte, sulle quali speriamo vogliate aprire un confronto. La nostra è un'opposizione di alternativa, ma anche un'opposizione che esercita la sua alternativa stando sempre a fianco della gente, degli italiani che vogliono vivere, operare e lavorare e che non sopportano classi dirigenti che, per bocca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

del Presidente del Consiglio, devono confessare che vi è una crisi di consenso e della credibilità delle istituzioni (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale - Congratulazioni*).

**In morte del senatore
Giovanni Malagodi.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, con grande emozione e dolore, che in me è già rimpianto, informo la Camera che è deceduto il senatore Giovanni Malagodi, già membro della Camera in diverse legislature.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari l'espressione del più profondo cordoglio, che ora rinnova anche a nome dell'intera Assemblea.

(*La Camera osserva un minuto di silenzio in memoria del senatore Giovanni Malagodi*).

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il senatore Giovanni Malagodi sarà commemorato in forma ufficiale nell'altro ramo del Parlamento. In questa sede, nel momento in cui è pervenuto l'annuncio della sua morte, desidero associarmi, a nome del Governo e mio personale, al cordoglio espresso dalla Presidenza, sottolineando anche un certo senso patetico di queste morti ravvicinate di persone che, su posizioni in parte identiche ed in parte diverse, hanno fortemente lavorato a costruire delle radici solide per la democrazia italiana all'indomani del conflitto mondiale.

Si riprende la discussione.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima di apprendere la notizia della morte del senatore Malagodi e colgo l'occasione per unirmi al cordoglio da lei espresso.

Formulo la richiesta, signor Presidente, che l'intervento del collega Scalfaro sia affisso.

L'affissione è un istituto che non bisogna inventare, esistendo nelle consuetudini della Camera, anche se non è stato più applicato. Ritengo infatti che, quando un intervento, come quello pronunciato dal collega Scalfaro, interpreta i sentimenti e le valutazioni della stragrande maggioranza se non della totalità dei colleghi, corrispondendo inoltre ad atti che hanno ottenuto un così ampio consenso in questa Assemblea, sia giusto ricorrere nuovamente all'istituto dell'affissione.

Chiedo quindi formalmente, Presidente, che l'intervento dell'onorevole Scalfaro sia affisso e che una decisione in tal senso sia assunta con la massima urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi mi richiamo a quanto ho già avuto modo di dire in risposta ad una analoga istanza dell'onorevole Franco Russo. Le assicuro che informerò il Presidente della Camera della richiesta da lei testé ribadita.

Desidero rilevare, in base alla mia modesta esperienza di parlamentare, che discorsi come quello dell'onorevole Scalfaro vivono al di là dell'occasione, ed a prescindere dalle forme nelle quali sarà data ad esso pubblicità, per il significato che conferiscono ai valori ed ai sentimenti che tutti nutriamo in questa Assemblea.

È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il mese di aprile è pur sempre carico di significati per la gran parte dei presenti in questo consesso: oggi è il 17 aprile, e il 18 aprile nella mia città, più di quarantacinque anni fa, ci fu lo sciopero insurrezionale che preludeva ai giorni della Liberazione. Siccome si parla sempre troppo poco dei valori che hanno

portato al grande rinnovamento e alla grande rivoluzione ideale da cui è scaturita ed in cui ha trovato le sue radici la nostra Costituzione, non reputo inutile ricordare quella data.

Non solo da oggi stiamo infatti discutendo — e questo tema è stato anche oggetto del suo intervento — della possibile modifica di alcune norme della nostra Costituzione, che ha tratto linfa vitale dai principi scaturiti dalla lotta di liberazione.

È vero, tutto si trasforma nella storia: le esigenze delle persone, le cose e gli stessi rapporti sociali subiscono delle trasformazioni, e quindi devono mutare ed adeguarsi anche le norme che li regolano. Mi chiedo però quali siano i valori che animeranno tali trasformazioni. Si tratterà soltanto di trasformazioni lessicali? Ci si limiterà a calcolare se sia più opportuno avere una o due Camere e se il numero dei deputati e dei senatori debba aumentare o no? Crediamo che quando si prendono in considerazione le norme che incarnano quei principi a cui tutte le altre debbono rifarsi, possa mancare alla base la linfa necessaria costituita dalla volontà popolare, dai bisogni della gente e dalle aspirazioni di rinnovamento? In che modo vogliamo effettuare delle trasformazioni e dei miglioramenti? Questo è un problema che mi pongo, senza alcuna retorica, ma perché ritengo che i valori vadano ricercati.

Sono queste le ragioni della mia breve premessa: i nuovi valori non emergono; e mi chiedo cosa vogliamo di nuovo e di diverso, quale trasformazione desideriamo e come possiamo vincere il disagio, la sfiducia, il sospetto, lo scetticismo, l'indifferenza ed il qualunquismo che dilagano tra la nostra gente e tra noi stessi. Crediamo forse di poter combattere questi fenomeni attraverso regolamentazioni costituzionali nuove, senza l'apporto reale di chi deve vivere nel contesto sociale e deve rispettarle?

Non voglio fare una critica qualunque, ma determinate considerazioni sorgono spontanee guardando quest'aula costantemente vuota quando si discute. È necessario il confronto delle idee, perché

discutere significa proprio contrastare, integrare e giungere ad un'elaborazione comune. Come si può farlo se i rappresentanti del popolo non riescono a discutere fra loro se non in misura estremamente ridotta?

L'esempio fornito dall'esecutivo al riguardo non è certo incoraggiante. Che cosa si è capito della recente crisi? Può darsi che vi siano stati dei limiti di comprensione da parte di chi parla o da parte delle persone che a lei si sono rivolte per chiederle di essere illuminate sulla situazione che stiamo vivendo.

Pensate davvero di trasformare e di superare le difficoltà in cui versa la società ricorrendo a quegli equilibrismi tra diversi dicasteri che non hanno nulla a che vedere con gli equilibri di competenze, che invece potrei comprendere? Quando si può passare da un dicastero all'altro indifferente, sulla base di una designazione per equilibrismi, mi chiedo quale fiducia si possa suscitare, di quali nuovi valori si possa parlare e quali speranze si possano nutrire per l'avvenire di fronte a fatti di questo genere. Non parlo a titolo personale, ma soltanto con la speranza di interpretare quanto meno il pensiero di alcuni.

Vorrei a questo punto soffermarmi su un elemento contenuto nelle comunicazioni che il Presidente del Consiglio ha reso poc'anzi. Lei ha parlato — giustamente, per carità! — dei problemi della giustizia, vale a dire delle azioni che tendono a prevenire, a controllare e ad evitare l'ingiusto. Non c'è alcun dubbio che questo sia uno degli impegni basilari che un Governo deve assumersi. Riteniamo però che nel formulare delle proposte si debba partire — almeno credo — dalla disamina e dal bilancio di quanto si è già fatto, dai risultati ottenuti, per valutare a che cosa siano serviti i provvedimenti assunti nel caso specifico negli ultimi due o tre anni.

Di fronte a tali elementi di valutazione, è necessario guardarsi intorno con serenità e con obiettività e chiedersi se siano effettivamente serviti i provvedimenti e le iniziative assunte in tale settore. Non vi è alcun dubbio che la criminalità sia aumen-

tata in tutti i suoi aspetti. È aumentata e si è aggravata qualitativamente, è aumentata quantitativamente, e quel che è più grave è che si è sviluppata radicandosi come una sorta di contropotere all'interno della nostra società con strumenti e modalità particolari, di fronte ai quali comprendo le difficoltà nel proporre nuove e diverse iniziative in grado di contrastarlo.

Dobbiamo constatare l'aumento dei morti per droga, della gravità dei reati e dello sviluppo della microcriminalità. È evidente però che dalla disamina di tali ipotesi e a livello di progettualità e di realizzazione ci si rende conto del fatto che si tratta di fenomeni molto diversi tra loro.

Per quanto riguarda la microcriminalità credo che sarebbe necessario attuare un intervento importante, mentre invece negli ultimi anni si è registrata in materia una sorta di indifferenza. Si è affermato, infatti, che di fronte al piccolo crimine, ve ne erano di assai più grossi che inducevano a pensare che non fosse il caso di occuparsi di quelli minori. Sottolineo che proprio questi piccoli crimini hanno creato maggior disagio tra la gente, proprio perché non si tratta più di eventi eccezionali, ma di rischi giornalieri di subire attentati alla propria persona, alle cose e alla sicurezza dei propri familiari.

In ogni caso, ritengo che non sia possibile affrontare tali problemi cercando soltanto un indirizzo repressivo che è poi a valle di qualsiasi tipo di vicenda di criminalità. Nella sostanza, la perplessità che nutro, che ho espresso in numerose occasioni, nasce dal fatto che si interviene sempre e soltanto pensando a provvedimenti repressivi che — come i fatti dimostrano costantemente — non sono mai serviti.

Lei potrà dire che questi provvedimenti sono stati applicati male e che l'opposizione — e non solo essa — ha agito in Parlamento cercando di dilazionare i tempi e di fare demagogia: c'è anche del vero in questa affermazione. Tuttavia, la sostanza è che le cose sono peggiorate. Per di più, si continua a riproporre le stesse misure che non sono servite: è sotto questo aspetto che mi sembra manchi una valutazione logica della situazione, poiché si continua a pro-

spettare — come mi sembra lei abbia fatto — il ricorso ad altri decreti-legge.

Parlo di decreti non a caso poiché, se non ho mal compreso, lei ha fatto riferimento ad una serie di nuovi decreti-legge i quali dovrebbero intervenire con severità sui fenomeni di criminalità. Lei ha anche affermato che tali provvedimenti non dovrebbero, in linea di principio, essere emendabili, in modo da consentire lo svolgimento di una efficace azione di governo.

A queste severe osservazioni e proposte mi sembra si possa rispondere con una domanda: perché, quando è necessario, non si adottano leggi meditate, elaborate e collocate nel contesto sociale generale, tali da consentire di giungere al fondo dei problemi, senza pensare solo alle sanzioni, come invece si è fatto in occasione degli ultimi due decreti-legge in tema di criminalità? Si pensi, ad esempio, al problema della microcriminalità, che rappresenta certamente un fenomeno allarmante e da non sottovalutare; da dove proviene quest'ultima? Dobbiamo ancora una volta riferirci a quelle condizioni di disagio, di disparità e di emarginazione sociale che ne sono alla radice.

Non sarebbe meglio, allora, rovesciare il ragionamento? Invece di tentare solo di reprimere questi fenomeni, che sono certamente dannosi per la società — il che non risolverà mai il problema —, bisognerebbe occuparsi delle questioni di fondo. Mi pare vi siano nella società segnali terribili di una sostanziale sfiducia, che sono forse sottovalutati.

Anche se lei lo avrà certamente notato, voglio sottolineare che non solo si verificano atti di lesione delle norme (mi scuso per questo modo formale di parlare) che regolano i rapporti civili, ma accade anche che alla regola non si creda più. La gente si fa giustizia per conto proprio. Hanno cominciato i ricchi — uso questo termine non a caso — che ormai ricorrono solo agli arbitrati per le loro cause, al di là dei presupposti necessari e qualche volta anche con la benevolenza dei magistrati; invece la gente qualunque, non sapendo come fare, si difende da sé, ad esempio usando i *vigilantes*. Nella mia città alcuni commer-

cianti hanno tentato di formare un gruppo per far valere le loro ragioni che venivano minacciate; esistono poi varie associazioni (quella per le vittime del terrorismo, quella per la difesa contro la violenza, quella dei familiari dei sequestrati e dei bambini scomparsi, quella per la difesa dei cittadini colpiti dal fisco ingiustamente, come dicono e come forse è vero): perché il cittadino deve ricorrere a tutto ciò?

Non sono *a priori* contro queste forme di associazione. Tuttavia, esse sono portatrici di valori che si organizzano per ottenere quello che non ricevono dallo Stato. Come si fa allora a chiedere a questi cittadini di avere fiducia? Come può rinascere il patto sociale, senza credere nel quale non può attuarsi alcuna ipotesi di riforma? Tutti dobbiamo crederci almeno un po', anche i più anarchici; altrimenti qualsiasi riforma che si voglia ipotizzare fallirà. Per di più, attualmente non si parla affatto di riforme, ma si fa riferimento al cattivo uso di strumenti che gli aspetti formali del nostro sistema consentono di adoperare, ma che non danno risultati dal punto di vista sostanziale.

Torniamo ai decreti. Certo essi possono essere lo strumento più agile — si fa per dire —, quando davvero rispondano in qualche occasione all'urgenza ed alla necessità; non capisco quindi per quale motivo la Costituzione dovrebbe modificare questa ipotesi. Allora, diciamo pure che le leggi vengono fatte in un altro modo, che non siamo più delle Camere legislative e che il Governo adotta decreti, dispone e fa funzionare le cose! Il criterio sarebbe dunque questo: ma perché?

Signor Presidente del Consiglio, credo che una vaga ipotesi per rinnovare la fiducia del cittadino sia quella di applicare le leggi, ma di applicarle in senso reale, il che non avviene. In realtà ciò non accade, non si rinnovano quella fiducia e quei valori fondamentali cui alludevo all'inizio, quella spinta alla solidarietà sociale, al rinnovamento, quella speranza che il nostro paese possa stare meglio e che in esso la gente possa vivere meglio e possa essere rispettato un principio di giustizia e di maggiore libertà (abbiamo tanti valori, non

li disprezzo affatto, ma certo sono perfezionabili, me lo consentirà). A questo punto, signor Presidente del Consiglio, mi domando perché non sia possibile agire in quest'ultimo anno, anche se esso è breve; mi rallegro che la legislatura non sia stata interrotta prima del tempo, sempre per lo stesso motivo, perché penso che le norme e le regole debbano essere per quanto possibile rispettate. Un anno è certamente poco; non si può avere la palingenesi della situazione sociale in un periodo così breve, ma possono essere intraprese alcune iniziative che tendano (cerco di esprimermi nel modo più chiaro possibile) a rinnovare un minimo di fiducia nella gente, in modo che l'apporto popolare, con le sue aspirazioni, ed il bisogno dei valori da soddisfare, possa diventare la base su cui prossimamente vedere se e che cosa si debba rinnovare.

In che modo si può far tutto ciò? Le porto un piccolo esempio e poi concludo, signor Presidente del Consiglio. Lei potrà rispondermi che non c'entra niente, ep-pure in un certo senso si può dire che in qualche modo esso la riguarda, se non altro dal punto di vista delle persone entrate nel suo Governo.

A Casale Monferrato — che, come lei sa, è una piccola cittadina piemontese — è pendente un processo, a carico non di delinquenti, ma di una ventina di dirigenti di un'azienda abbastanza nota che si chiama Eternit, a suo tempo fallita. Ebbene, in quella fabbrica vi sono stati circa 250 morti per cancro a causa delle esalazioni prodotte durante l'attività lavorativa; inoltre, si registrano cinque o seicento malati e lesionati per la stessa causa. Mi chiederà perché racconto un episodio del genere ed obietterà che il nostro paese è pieno di questi casi; effettivamente sono tanti. Ma dove sta l'ingiustizia sull'ingiustizia? Sta nel fatto che il processo non si può celebrare. A Casale Monferrato vi sono tre giudici e, poiché dei tre giudici che devono formare il collegio uno si è occupato dell'istruttoria, con la conseguente incompatibilità, è necessario nominare un sostituto, che però non si trova. Sono stata sul luogo la settimana scorsa: chissà quando si

svolgerà il processo. Non sente la profonda ingiustizia che nasce da ciò? Con un banalissimo intervento di carattere organizzativo nella struttura del meccanismo processuale si potrebbe rendere giustizia. Magari tutti questi morti sono stati casuali ed stato per una coincidenza che il cancro si sia diffuso: ma accertiamolo! Che cosa ci vuole a fare queste cose?

Ho portato questo esempio non soltanto perché è una situazione che mi sta molto a cuore, ma perché è su elementi del genere che possiamo basarci per rinnovare la fiducia nel patto sociale dei cittadini, costruendo per l'avvenire su tale fiducia — se riusciremo — delle norme migliori (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente e della componente di rifondazione comunista del gruppo misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garavini. Ne ha facoltà.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla conclusione di una crisi di Governo che, come tutti coloro che sono finora intervenuti hanno sottolineato, è stata caratterizzata anzitutto dall'essersi svolta interamente al di fuori del Parlamento.

Si tratta di una crisi durante la quale molti hanno parlato: hanno interloquito il Presidente della Repubblica, i componenti del Governo che si era dimesso, i segretari dei partiti; ma non ha potuto interloquire il Parlamento della Repubblica, che pure aveva da poco votato una mozione, un atto di indirizzo che avrebbe obbligato tutte le parti a far passare la crisi di Governo attraverso un esame parlamentare.

Questo è il primo dato che non può non essere punto di riferimento della nostra discussione. Il secondo è che, svolgendosi essa al di fuori del controllo parlamentare, in questa crisi è forse emerso con più evidenza che non si discuteva di linee politiche fra i partiti della maggioranza litiganti, ma essenzialmente di un assetto di potere. Tant'è vero che la soluzione della crisi ha incontrato difficoltà che hanno costretto a passare dalla alleanza a cinque a quella a quattro partiti, evidentemente

non per caso. Infatti la ragione vera della crisi stessa era l'assetto di potere, la distribuzione delle responsabilità e non il programma, il modo in cui affrontare i problemi del paese.

Ha anche un grosso significato politico il passaggio da cinque a quattro dei partiti dell'alleanza, la soluzione riguardante determinate poltrone ministeriali che tutti vedono quanto sia provvisoria e precaria. Mi riferisco cioè al fatto che non siate nemmeno più in grado di far fronte ai problemi che fino a ieri eravate maestri nel sapere analizzare, affrontare e risolvere: i problemi dell'assetto del potere, della distribuzione delle poltrone.

Da questo punto di vista non siamo alla fine della prima Repubblica: sono diventati marci un sistema di potere, un'alleanza, un modo di costituire i governi e di affrontare le questioni di fronte al paese.

Se quella delineata è la situazione, vi è una primaria responsabilità dei partiti di Governo, della classe di Governo, che certamente ha raggiunto, durante questa crisi, forse il punto più alto di discredito. Vi è tuttavia una responsabilità dell'opposizione e anche — mi dispiace di rivolgermi a lei, onorevole Biondi, che ne è meno responsabile — delle autorità che presiedono l'Assemblea.

Prima di tutto vi è una responsabilità dell'opposizione perché la crisi di Governo avrebbe potuto essere discussa ed esaminata in Parlamento. Sarebbe bastato che l'opposizione avesse compiuto il gesto che deve compiere in questi casi: di fronte alle difficoltà del Governo, presentare come strumento tecnico una mozione di sfiducia e costringere l'esecutivo e tutte le componenti del Parlamento al suo esame, alla sua discussione. Noi comunisti l'abbiamo proposto; purtroppo il PDS non ha voluto aderirvi e per questa via la crisi si è svolta tutta fuori del Parlamento.

Ma vi è anche la responsabilità di chi presiede le Assemblee. Un articolo della Costituzione, sempre dimenticato, stabilisce che i Presidenti della Camera e del Senato possono convocare, di loro autorità, in via straordinaria le Assemblee. Vi è questo articolo della Costituzione perché

evidentemente si deve prevedere che in circostanze straordinarie vi sia la capacità di convocazione del Presidente o, in alternativa, l'autoconvocazione, raccogliendo un terzo delle firme di deputati e senatori.

Quale circostanza più straordinaria di quella in cui un Parlamento, che ha votato una mozione la quale impone di discutere nelle Camere le crisi di Governo, è esautorato da questa sua facoltà, avrebbe potuto imporre un intervento e un atto da parte delle Presidenze? Noi lo abbiamo chiesto ma non ci è stato dato.

Badate che abbiamo anche da eccepire sul fatto che questa seduta abbia luogo oggi e non ieri. Il problema infatti noi lo abbiamo sollevato l'altro ieri e ci è stata data una risposta sbagliata da parte del Presidente della Camera, poiché ci è stato detto che si poteva non tenere la seduta già convocata per martedì 16 aprile sulla crisi, perché il Governo — una volta costituito — ha dieci giorni di tempo per presentarsi alle Camere. Ciò non era vero, perché la convocazione della Camera era stata richiesta dal Governo per quella data e in quella data avrebbe dovuto tenersi, giacché ormai il termine di dieci giorni era «bruciato».

Si potrà obiettare che poniamo una questione formale, ma la verità è che non possiamo più accontentarci dei discorsi sulla dignità del Parlamento. Abbiamo bisogno da parte di noi stessi, cioè dell'opposizione — per tale motivo ho fatto riferimento all'incidente della non presentazione della mozione di sfiducia —, ma anche delle autorità che governano il Parlamento, non tanto di discorsi ma di atti politici che rientrino nell'ambito della loro competenza, al fine di impedire che il Parlamento sia esautorato.

Il fatto che il Parlamento sia stato escluso e che sia stata avviata una discussione che non segue i canali delle regole democratiche deriva da un certo clima consociativo che ha caratterizzato tutto l'andamento della crisi.

Al centro della crisi vi è stata l'ammissione e la volontà espressa dei partiti della maggioranza e del principale partito di opposizione, il PDS, circa la necessità non

solo di riforme istituzionali, ma di un certo tipo di riforme, secondo un determinato indirizzo. Infatti sembrava essere emerso un accordo di sostanza su due punti: il primo è che si dovesse derogare con legge dalle garanzie istituzionali fondamentali — a nostro parere di importanza decisiva — scritte nella Costituzione per quanto riguarda le procedure che devono condurre alla modifica della Carta costituzionale. Se infatti si abbandonano queste misure si lascia il potere di modifica istituzionale non ad una maggioranza che comprenda una quota determinante dell'opposizione (il che offrirebbe una garanzia più vasta) o ad una maggioranza convalidata da un voto popolare, ma ad una semplice maggioranza di Governo, così come si è formata in un determinato momento, con tutta la precarietà che mostrano le alleanze di Governo che durano assai poco, così come è avvenuto finora.

Il secondo orientamento comune era che, sia pure in modo diverso, attraverso quelle procedure si riteneva di avviare modifiche istituzionali caratterizzate sostanzialmente dall'adozione di criteri più autoritari e fondate sulla necessità di dare più potere agli esecutivi, sia attraverso le proposte «presidenzialiste» che tutti conosciamo, sia attraverso le proposte di legge maggioritarie, la cui logica è sempre quella che sia una minoranza di elettori ad eleggere una maggioranza parlamentare, sia attraverso le varie forme di obblighi imposti alle coalizioni che sostengono i Governi.

Anche per tali ragioni l'attuale soluzione della crisi è avvenuta nei termini che sappiamo. In sostanza non è emerso nel corso della crisi un qualche orientamento della maggioranza di Governo che oggi si presenta alle Camere e un orientamento in qualche modo alternativo delle principali forze dell'opposizione. Al contrario, proprio sul tema decisivo concernente il «che fare» della nostra Repubblica si è raggiunto un accordo assai pericoloso sia per la parte procedurale, sia per le proposte di tipo sostanzialmente più autoritario che vengono avanzate.

Una volta conclusa la crisi, il Governo si

presenta alle Camere con un programma così debole e privo di contenuti e di elementi di reale innovazione (salvo per un aspetto che richiamerò tra breve) da rendere chiaro che ci si avvia a trascorrere un anno che assumerà l'aspetto di una lunga ed infinita campagna elettorale.

Vi sarà una situazione di permanente incertezza, di litigio; sarà ancora insoluto l'interrogativo su quale sarà domani l'eventuale maggioranza che sosterrà il Governo, visto che non si considera definitivo il fatto che esso è costituito da quattro partiti e non da cinque. Sarà un anno di incertezza e di litigi nella maggioranza, che rappresenterà la situazione ideale per tutte le demagogie autoritarie che circolano nel paese.

Attenzione: entro il prossimo anno il programma di Governo prevede di realizzare specifiche proposte autoritarie; e non vorrei che all'Assemblea sfuggisse la gravità delle proposte relative ai decreti-legge ed ai bilanci. All'affermazione che saranno emanati meno decreti-legge, non crede più nessuno: è stata, infatti, già affermata la stessa cosa dal Governo precedente, ma poi ne sono stati emanati più di prima.

Si propone inoltre con certezza che i provvedimenti d'urgenza dovranno essere convertiti entro un determinato tempo senza poter essere emendati dalle Camere. Si sostiene infine la stessa procedura per i bilanci, che dovranno essere approvati *in toto* entro limiti temporali prefissati, senza poter essere modificati. È chiaro che in tale evenienza il Parlamento in pratica non esisterebbe più: sarebbe una semplice macchina per votare in cui una maggioranza precostituita con il voto nominativo non potrà far altro che riconoscere al Governo il potere legislativo, che invece spetta al Parlamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ADOLFO SARTI

ANDREA SERGIO GARAVINI. Proprio per questo abbiamo il dovere di riproporre il problema della democrazia. Esiste una questione di democrazia. Il dibattito sulla «seconda Repubblica» ci induce ad affer-

mare che il vero problema è quello di realizzare i principi di più avanzato contenuto sociale e di partecipazione democratica previsti dalla Costituzione ed ispirati alla Resistenza, che in realtà non sono stati mai integralmente attuati, ma anzi sistematicamente evasi.

Con ciò non poniamo solo una questione istituzionale, ma anche un problema di fondo. Debbono essere aperte le strade, per così dire, che consentano ai bisogni della società di entrare nelle istituzioni e nel Governo; tali vie di comunicazione non debbono essere chiuse facendo ricorso a soluzioni di tipo sostanzialmente autoritario.

Quanto al programma presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, è forse poco definirlo generico e straordinariamente ripetitivo. Ho avuto modo di rileggere il programma predisposto dall'onorevole Andreotti nel luglio 1989, relativo al suo precedente Governo: ho notato impressionanti somiglianze ed analogie, in qualche caso addirittura identici propositi. Non essendo stati realizzati, sono ora riproposti.

Non vi sono proposte positive, che a nostro avviso non possono, non debbono mancare; mi riferisco all'occupazione, alla sanità, al diritto alla casa ed alla previdenza, ad esempio. Inoltre, la complessa tematica connessa al Mezzogiorno si risolve in una promessa di finanziamento della legge n. 64. Ma attenzione: in realtà l'evidente genericità del programma copre una politica sociale negativa su temi essenziali e nel contempo lascia aperta la possibilità di una gestione delle entrate e delle spese in merito alla quale non può non essere manifestato enorme allarme. Per le entrate basti considerare che, a quanto pare, vi è nuovamente una proposta di condono.

Quando si parla di condono, è chiaro che si tratta di una proposta di controriforma fiscale, visto che il condono è di per sé, in linea di principio, una resa dello Stato. Che in Italia, in cui tutti affermano esistere 100 mila miliardi di reddito che evadono il fisco, lo Stato debba continuamente dare il segno della resa significa che in realtà ci si

arrende all'elusione, all'erosione ed all'evasione fiscale, che tutti i programmi di Governo continuano a ripetere di voler combattere ma contro le quali non si muove un dito.

Vi è poi la questione della manovra della spesa pubblica che, in vista dell'imminente campagna elettorale, sarà importantissima.

Mi sono permesso di fare una ricerca (se i miei dati sono sbagliati, me li si contesti e io sarò ben contento di discuterli): su 70 mila miliardi spesi per opere pubbliche negli ultimi anni, non più di 10 mila sono stati dati in appalto; gli altri 60 mila sono stati assegnati, in un modo o nell'altro, attraverso una trattativa privata. Questo ha prodotto non tanto ritardi, opere incomplete o eseguite in modo pessimo, quanto l'alimentazione di un sistema di tangenti che tutti dicono aggirarsi intorno all'8 per cento. Fate voi il calcolo: 5 mila miliardi di tangenti hanno circolato negli ultimi anni come fonte straordinariamente potente di clientelismo, della politica del voto di scambio e anche di corruzione. E in quest'anno di campagna elettorale che cosa si farà per la spesa pubblica?

Non molto tempo fa la Commissione di inchiesta sulla ricostruzione dopo il terremoto del 1980-81 in Campania e Basilicata è arrivata alla conclusione che non dovranno essere mai più adottate legislazioni straordinarie come quella che ha consentito lo sfascio e la corruzione ai quali abbiamo assistito. Appena finito di votare, mi pare all'unanimità, tale conclusione, si sono adottate, per altri canali di spesa, le stesse norme straordinarie che quell'effetto negativo hanno prodotto sulla ricostruzione!

E noi qui vogliamo lanciare un allarme: temiamo che le politiche sociali negative, in quest'anno di campagna elettorale, siano maggiormente «compensate» da una gestione (troppo facile prevederlo) ancora peggiore della spesa pubblica, con tanti saluti alle promesse di controllo e di risanamento del bilancio dello Stato.

Devo dire poi che questo tipo di gestione della politica economica e di bilancio fi-

nisce con il favorire le demagogie autoritarie e le pretese localistiche. Da questo punto di vista, non facciamo altro che consegnare alle demagogie regionalistiche altre enormi risorse di demagogia. Per reagire ci vuole un'opposizione coerente anche al suo interno e un'affermazione coerente dell'autorità e del prestigio del Parlamento.

Nel programma di Governo ho letto che ai lavoratori deve essere garantito di recuperare la perdita di potere d'acquisto del loro salario conseguente all'inflazione. Io discuto questa impostazione, non la considero corretta. Però, supponiamo che sia esatta: come mai, allora, abbiamo approvato ieri un bilancio interno della Camera che in poco tempo assegna ai deputati aumenti della retribuzione del 35-40 per cento (4 milioni al mese)?

Che coerenza c'è? Capisco che si tratta di applicare una legge, ma noi le leggi le facciamo e le possiamo disfare, le applichiamo e le possiamo sospendere. Ma come ci presentiamo davanti alla gente a cui chiediamo il blocco dei salari? In questo atto non c'è forse quell'ambiguità consociativa che da tante parti viene denunciata, ma nella quale poi, quando ci fa comodo, ci stiamo dentro tutti e cerchiamo di nasconderci dietro un dito?

Ho fatto questa denuncia perché ora si pone un problema di capacità di presenza e di coerenza di un'opposizione che noi comunisti richiamiamo con molta forza. Noi vogliamo contrastare gli orientamenti di politica economica e sociale del Governo nella piena lealtà di un'opposizione democratica.

Ma nello stesso tempo richiamiamo la coerenza di tutta l'opposizione ed anche quella di un Parlamento che voglia interamente difendere il suo prestigio, in un'epoca in cui l'attacco alla cosiddetta classe politica è tanto forte e non deve trovare buoni argomenti per essere sostenuto.

La nostra contrarietà al programma governativo riguarda anche la parte relativa alla politica internazionale. Mi siano consentite a questo riguardo due osservazioni.

Devo anzitutto rilevare che alla guerra del Golfo è seguita una pace: ma che pace è, se essa si risolve semplicemente nella sconfitta di Saddam Hussein, che peraltro rimane tanto forte da poter continuare a massacrare impunemente i curdi come faceva prima? Se sono rimasti aperti i problemi sia dei palestinesi sia del Libano, se la condizione di ingiustizia dell'occupazione del Libano e di quella militare cui sono sottoposti da anni i palestinesi rimane immutata, allora vuol dire che in quei territori non è stata portata una legge di giustizia ma semplicemente la legge del più forte. Si è scelto chi, come e quando punire, ma tra quelli che si è scelto di premiare vi è chi occupa il Libano e chi tiene i palestinesi in regime di occupazione militare. Di fronte a tutto questo, l'Italia che cosa fa, come si pronuncia, come si muove? Resta nell'ambito di una solidarietà con le logiche di potenza che si esprimono in questa politica, o ha il coraggio di esercitare un ruolo autonomo?

Vengo ora alla seconda osservazione. È arrivata la pace, e questa dovrebbe indurre una riduzione degli armamenti; ma non registriamo l'intento di ridurre le nostre spese militari, anzi si è messo all'ordine del giorno un aggiornamento delle forze armate, che mira a cambiare i caratteri dell'esercito. Attenzione, perché sotto la dizione di esercito professionale si nasconde l'intenzione di cambiare i caratteri dello stesso esercito, nel senso di attribuirgli non più soltanto il compito di difendere i confini, ma anche quello di portare l'offesa oltre di essi. E, poiché al di là dei confini ad est non vi è altro che un disfaccimento di alleanze militari e un indebolimento di regimi, il problema adesso è il sud del mondo.

L'Italia diviene una sorta di territorio avanzato di una alleanza militare che guarda al sud del mondo; noi diventiamo la sede di basi moltiplicate e rafforzate, con un esercito riattrezzato in questa direzione. Crediamo che questa sia una scelta radicalmente sbagliata, che non debba spettare all'Italia il destino di punta avanzata di uno schieramento militare che mira al sud del mondo. È un destino che

dobbiamo rifiutare in nome di una politica di pace e di solidarietà (*Applausi dei deputati della componente di rifondazione comunista del gruppo misto*).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VI Commissione permanente (Finanze) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 2693. — «Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo» (*approvato dal Senato*) (5600).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor vicepresidente del Consiglio, non mi sarei mai permesso, per non compiere un atto di presunzione, di aggiungere qualcosa alle parole dell'onorevole Scalfaro in ordine alla necessità di difendere le prerogative del Parlamento: non si guasta ciò che altri hanno magistralmente fatto.

Devo dire, però, che già ora, qui e fuori di qui, con quei mezzi di informazione che il Parlamento dovrebbe controllare, è stato consumato un ennesimo attentato a quella che è la funzione del Parlamento. Poiché infatti il Presidente del Consiglio ha detto che si pensa di fare una legge che rinvi il referendum sulle preferenze al 1992, per effettuarlo contemporaneamente alle elezioni politiche, il giornalista Damiani, al

TG1, annunzia all'Italia che il referendum si farà nel 1992. È già stabilito; il Parlamento, *omisso medio*, è fatto fuori: il referendum si farà nel 1992!

Se il Presidente del Consiglio si preoccupa poi del fatto che i cittadini potrebbero non andare a votare, gli domandiamo allora se questa sua perplessità non dovrebbe intanto manifestarsi con la preoccupazione per un simile modo di trattare la legge, il Parlamento, il corpo elettorale e soprattutto l'istituto del referendum. Il referendum viene emarginato, cancellato; si annunzia che non si terrà il 9 giugno, che quel giorno non si andrà a votare. Credo che molti sappiano che io dissento sui referendum proposti dal mio *ex* partito e su quello relativo alle preferenze ...

GIUSEPPE CALDERISI. Su quello anche noi!

MAURO MELLINI. ... ma a questo punto non ci si può fare beffe in tal modo di un istituto previsto dalla Costituzione e contemporaneamente del Parlamento. È una protesta formale, quella che io rimetto alla Presidenza della Camera, perché veramente credo che, al di là delle proposizioni di principio, la Presidenza della Camera abbia il dovere di protestare vivamente di fronte ad un simile tipo di informazione. E mi auguro che neppure al Presidente di turno sfugga la rilevanza e la gravità di quanto sto in questo momento rilevando.

Detto questo, signor Presidente, e specificato che non è appunto del modo di apertura della crisi che io intendo parlare, devo dire però che nel corso di questa crisi noi abbiamo inteso affermazioni che certo possono essere state esagerate dalla stampa ma che sono state fatte correre per il paese ed hanno avuto ed hanno un peso rilevante. Non si è parlato di crisi per singole questioni di Governo. Certo, siamo stati come al solito ad un passo dalle elezioni anticipate. Ed è stato già ricordato dall'onorevole Scalfaro che in fondo si è dovuto trovare un motivo straordinario per giustificare (e poi diremo qualcosa a tale proposito) il mancato scioglimento anticipato delle Camere. Si è parlato di fine

della prima Repubblica; si è parlato della necessità di mutare la Costituzione, dell'urgenza di risolvere questo problema. E quando si annunzia la fine di una Repubblica, e tale affermazione viene lasciata circolare da parte di chi ha le massime responsabilità politiche ed istituzionali, ritengo che sia difficile sostenere che la prima Repubblica non sia finita.

Dirò di più: la prima Repubblica è finita nel momento in cui la Costituzione è come se non vi fosse, nel momento in cui si proclama che bisogna fare delle riforme, non questa o quella, ma che è aperta la stagione delle riforme. È forse aperta una nuova Costituente? No, perché per esservi la Costituente vi deve essere chi ha il potere conseguente. Si è proclamato che vi è niente di meno che un Governo costituente, oppure no, un Governo precostituente: finita la prima Repubblica, la realtà è che la seconda è stata rinviata all'anno prossimo.

Che cosa significa ciò? Che siamo nella più grave delle crisi istituzionali, in una sorta di interregno: perché questo è il modo in cui la crisi è stata rappresentata al paese da chi aveva le massime responsabilità. Certo, quando dopo una crisi di questa rilevanza e in una situazione come quella che ho cercato di sintetizzare, il Presidente del Consiglio viene alla Camera e pronuncia il discorso che ha pronunciato, c'è da rimanere sconcertati. Non si possono dire le cose che ha detto il Presidente del Consiglio. Dirò che ha volato basso: oggi vi sono aerei da combattimento potentissimi e pericolosissimi che volano basso e pare abbiano anche radar molto efficienti. Certo, l'onorevole Andreotti ne ha di efficacissimi!

Dirò anche altro. Dirò che i temi di una crisi di tanta rilevanza non sono stati neanche sfiorati e le questioni proposte all'attenzione del Parlamento non affrontano nessuno dei punti fondamentali che hanno agitato l'ambiente politico, portandolo sull'orlo delle elezioni anticipate. Anche le riforme — che si dice non siano quelle istituzionali, delle quali si parlerà nella prossima legislatura, ma quelle da attuare subito — hanno tutte il segno delle più pericolose operazioni.

Per esempio, in relazione ai decreti-legge si è detto che se ne dovrà diminuire il numero, limitandosi ad emanarli in casi di effettiva necessità: ma è scritto nella Costituzione! Si è aggiunto: rendiamoli inemendabili. Questo forse è l'unico obiettivo al quale si tende. Quando saranno inemendabili e quindi tali da assicurare una trattazione a tamburo battente, vorrò vedere di quanto diminuirà il loro numero! Magari con il voto di fiducia: per carità, non se ne farà a meno!

Ecco allora una prima considerazione: che credibilità ha un'azione costituente operata da chi non è capace non solo di formulare e di individuare le riforme da adottare e da discutere, ma neanche di sottostare ad alcuna norma costituzionale? Infatti l'unica vera grande riforma costituzionale che si è fatta è stata quella di abolire la Costituzione, metterla in quiescenza, come si è fatto quando si è proclamato — come ha fatto il ministro Scotti — che il decreto «scassasentenze» forse è incostituzionale! Un membro del Governo rende dichiarazioni di tale tipo! Questa è la vera riforma costituzionale! Le altre le farete o non le farete; in ogni caso il dato caratteristico è questo!

C'è forse un di più rispetto a questa fine di una Repubblica che affoga nel disprezzo della propria Costituzione, disattendendola, decretandone la fine attraverso la più totale disapplicazione e quindi lasciando andare in malora i propri «centri nervosi» costituiti dal dettato e dai «restringimenti» costituzionali che danno forza alle istituzioni, ai governi, ai parlamenti?

Sappiamo perché questa crisi non si è risolta con le elezioni anticipate! Non le avete fatte perché avete paura delle Leghe. Questo è il dato di fatto. Alla fine, le forze politiche della maggioranza hanno preferito rischiare... la gallina domani piuttosto che dover ingoiare... l'uovo oggi! Si è così aperta — come hanno detto altri colleghi — una campagna elettorale che durerà un anno. Ecco dove va a finire il discorso relativo alle riforme istituzionali, alla riscoperta del regionalismo e alla stessa politica della giustizia! Volete cercare di tagliare

l'erba sotto i piedi delle Leghe. Ma non lo farete al nord bensì al sud. Lo farete con questa vostra dissennata politica della giustizia che è, in realtà, una politica di criminalizzazione del sud.

Io sottolineo sempre un certo argomento, sul quale talvolta mi è sembrato di intravedere alcuni cenni di consenso da parte dello stesso Presidente del Consiglio, ma evidentemente in altri momenti. Sto parlando dell'esistenza di una serie di norme speciali, di norme antimafia e contro la criminalità, delle quali però non si vuole discutere la ricaduta effettiva che penso di poter dimostrare, anche se altri colleghi danno per scontato che sia diversamente. È stato sempre evitato un dibattito su questo specifico punto. Ebbene, io ritengo che queste norme abbiano un'efficacia criminogena; basterebbe citare la legge sui sequestri di persona, cui ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio.

Queste norme rischiano — esse sì! — di essere capaci di spezzare il nostro paese, creando in vaste zone situazioni che con la criminalizzazione generalizzata vedono «deperire» la giustizia e le stesse organizzazioni criminali assurgere — non per loro scelta ma per l'insipienza e per l'inconcludenza di certi provvedimenti — a referenti di un dissenso popolare. È un crimine non tener conto della drammaticità e della tragedia che simili situazioni determinerebbero nella vita del paese. Si tratta forse di una mia esagerazione o di un mio farneticamento? Ma vi rendete conto che vi sono paesi dell'Italia meridionale, in particolare della Sicilia e della Calabria, dove un quarto della popolazione (e talvolta addirittura la metà) non ha il certificato antimafia? Senza tale certificato e senza la concessione o l'autorizzazione previste da queste dissennate norme, la gente non può nemmeno costruire i servizi igienici in casa! E voi pretendete che la gente veda in questo una reazione giusta, ferma, comprensibile, efficace dello Stato? O non vi vedrà invece la prevaricazione, e l'assurdità della prevaricazione stessa? Certo, c'è la prevaricazione sanguinosa da parte delle organizzazioni criminali, ma forse non ha il senso

dell'assurdità e della incomprensibilità che hanno certe norme.

Vi rendete conto di questa vostra mania di persecuzione? Ad esempio, la legge sui sequestri di persona è una legge contro le famiglie dei sequestrati, cioè delle vittime. Si segue una logica di guerra; si colpiscono le vittime, magari anche i prigionieri. Si spara sopra, perché bisogna solo colpire! Non è giustizia, è guerra!

Leggevo l'altro giorno i commenti di una stampa del vostro partito dell'emergenza, scandalizzata per l'assoluzione di quegli imprenditori siciliani che hanno pagato tangenti alla mafia. Quest'ultima non è un ente pubblico e i mafiosi non sono dei pubblici ufficiali. Dunque, se qualcuno paga tangenti alla mafia, sottostà ad una estorsione. Però, aver dovuto sottostare ad una estorsione e non essere stati condannati viene considerato quasi scandaloso.

Che cos'è questo stravolgimento? È il regno della vostra logica di guerra nella quale «tu» sei sottoposto a «Saddam-bombe» sulla tua testa; sei curdo, sei sciita e quant'altro, comunque sei soggetto al nemico e come tale sei nemico anche tu. Ma questo è il principio della criminalizzazione generalizzata! Ed allora, altro che localismo al quale accennava il Presidente del Consiglio! Questo è il modo più concreto per spezzare i legami veri dell'unità nazionale.

Signor ministro di grazia e giustizia, nel suo discorso di replica sul decreto «anti Carnevale» lei ha parlato di norme penali «a portata regionale» ed io — e mi scusi ancora per l'interruzione — le ho detto: già, la legge Pica, quella del brigantaggio, applicabile in determinate regioni; e non so quanta attenzione ella abbia voluto porre a questo riferimento. Era comunque forse la più grave delle dichiarazioni fatte mai da un ministro di grazia e giustizia sul sistema penale del nostro paese. La questione è passata totalmente inosservata da parte della stampa. Evidentemente abbiamo fatto l'abitudine alle cose più gravi.

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro di grazia e*

giustizia. Non l'ha sfiorata mai il dubbio di aver frainteso lei?

MAURO MELLINI. «Portata regionale»: queste sono state le sue parole. Andremo a controllare, ma questo è quello che è venuto fuori. D'altra parte, avendo io fatto riferimento alla legge Pica, credo che, se avessi frainteso, dato che lei certamente non ignora cosa sia stata la legge Pica, forse mi avrebbe risposto: qui la legge Pica non c'entra perché si tratta di altro. Ma questo non l'ha detto.

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro di grazia e giustizia*. L'ho detto proprio. Sta anche nel verbale.

MAURO MELLINI. No guardi, nel verbale la risposta non c'è. Comunque, va benissimo: prendo atto volentieri di questo fatto, signor ministro di grazia e giustizia, perché certamente un'affermazione di quel genere sarebbe stata di grande rilevanza. Ma nei fatti questa è la politica che andate perseguendo.

In questo anno, che cosa vi proponete di fare? Qual è, signor vicepresidente del Consiglio, l'essenza di questo Governo? Questo Governo nasce come un'alternativa alle elezioni anticipate, che le forze politiche che ne avevano la possibilità hanno voluto evitare per le previsioni negative in loro possesso (e non credo che si possano fare molte distinzioni tra maggioranza ed opposizione nel senso classico della parola).

Avete compiuto questa scelta, che implica il rinvio della seconda Repubblica, di cui parlate, accettando il discorso della fine della prima e delle riforme istituzionali da realizzarsi comunque, ma non per il fatto che siano state individuate le riforme da fare. La nostra Costituzione prevede peraltro essa stessa di poter essere modificata.

Ho saputo che la crisi di Governo ha vissuto un momento drammatico per la questione della modifica dell'articolo 138 della Costituzione, dovendosi stabilire

qualcosa di diverso addirittura in relazione al metodo di attuazione delle riforme istituzionali. Avete parlato persino di Governo costituente, e vi è da pensare che forse farete anche le riforme istituzionali per decreto-legge (con questo strumento, del resto, avete attuato ben più che le riforme istituzionali, perché vi siete regolati come se esse fossero già avvenute!).

Quest'anno di campagna elettorale dovrebbe essere quindi destinato a tagliare l'erba sotto i piedi a quelle forze politiche che rappresentano l'espressione del rigetto della prima Repubblica, delle norme costituzionali che la regolano, delle nostre istituzioni? Si tratta certo di istituzioni vecchie, ma in realtà quelle forze rappresentano la reazione contro i partiti politici che si sono costituiti in comitato permanente di gestione della prima Repubblica, pretendendo ora di gestire la seconda.

Questo è il dato di fatto: effettuare le riforme che consentano la perpetuazione di certi meccanismi politici, quali che siano i meccanismi istituzionali che hanno portato la prima Repubblica non all'esaurimento delle sue funzioni ed alla necessità del passaggio ad una fase diversa (che rappresenterebbe un momento di crescita), ma ad uno spappolamento dovuto alla incapacità di sottostare a regole e norme di un qualsiasi regime istituzionale.

Questa è la situazione, questo si può sostenere indipendentemente dall'opinione di chi parla, trattandosi di quanto è stato colto nel paese, visti i titoli dei giornali e le impressioni riportate dalla gente, che ha ritenuto che ci si trovasse ormai alla vigilia di una svolta resa opportuna dalla necessità di fare piazza pulita.

Certo, quando la gente ha pensato ad una seconda Repubblica fatta da Andreotti, Colombo, Craxi, Spadolini, eccetera, l'idea di tale seconda Repubblica sarà andata confondendosi nell'opinione dei cittadini rispetto all'ottica dell'evoluzione storica delle nostre istituzioni e del concetto di passaggio a fasi diverse della nostra vita politica.

Ebbene, a tal punto però non si può venire in Parlamento e parlare di ordinaria amministrazione, anche se essa com-

prende qualche riforma istituzionale e dà per scontato certi espedienti, adombrati e presentati al paese come già scontati.

Le sedi decisionali infatti non sono ormai più quelle parlamentari. Non c'è bisogno che il Parlamento decida.

È deciso: il 9 giugno il referendum non avrà luogo e quindi la gente si prepari a non andare a votare, perché questa è la logica conseguenza.

Signor vicepresidente del Consiglio, credo sia inutile addentrarsi in una serie di particolari del programma governativo che in una situazione diversa meriterebbero maggiore attenzione da parte del Parlamento. È un programma che tende a fare da ponte rispetto alla scadenza dell'anno prossimo, se ci si arriverà, perché vi sono sempre degli scogli che si frappongono sulla strada.

Quello che vogliamo sottolineare in questa sede è che il Governo non ha fornito alcuna risposta adeguata alle rilevanti questioni che si sono profilate nel corso di questa crisi, delle quali sembra non si sia colta la gravità. Inoltre noi non siamo né dobbiamo essere giudici dei rapporti tra le forze della maggioranza; infatti non siamo né il manuale Cencelli — per carità! — né abbiamo regole da suggerire per questi rapporti. Sostenere però che il fatto di essersi persi lungo la strada dal Quirinale a Montecitorio tre ministri costituisca un dato disarmonico nella vita di una maggioranza, rappresenta un primato fino ad oggi mai raggiunto anche nell'arte di minimizzare che è sempre stata tipica del Presidente Andreotti. Si ha l'impressione di un suonatore di violino che sente dire dal direttore dell'orchestra, nel momento in cui esce dalla sala dei concerti, che vi è stata una disarmonia, vale a dire che si è presa una stecca durante l'esecuzione del pezzo.

Ma c'è qualcosa che riguarda non il rapporto tra le forze politiche, bensì la nostra situazione istituzionale. Il Presidente del Consiglio non ci dice nulla in proposito ed il Parlamento può essere accontentato dicendo che si è trattato di una disarmonia: l'elenco dei ministri è noto, il resto si può leggere sui giornali.

A noi invece interessa sapere in quali condizioni versino, dopo tante discussioni, il pentapartito o il quadripartito. Conta più Berlusconi o un partito repubblicano? È davvero una disattenzione aver dimenticato una nomina? Si è attribuito ai partiti il compito di individuare i ministri — può piacere o non piacere: si tratta di partitocrazia, e questo è il sistema che avete scelto —; il Presidente della Repubblica si è riservato di fare l'esame (non so che esame abbia fatto), dopo di che il Presidente del Consiglio ha dichiarato alla stampa che si è trattato di un atto di distrazione. Tale affermazione mi fa pensare ad un sindaco di un paese che era stato condannato per peculato per distrazione. Ai suoi sostenitori che lo consolavano disse: vedete che razza di giustizia? Un attimo di distrazione e si finisce in galera! È un tipo di valutazione del concetto di distrazione che credo non sia abusivo rappresentare in parallelo.

Oggi, il Presidente del Consiglio si è presentato in questa sede in un clima di disarmonia. Veniamo a sapere, informandoci al di fuori di questa sede, che il problema è ancora una volta legato alla persona di Berlusconi e al rientro nel Governo della sinistra democristiana. Quest'ultima rientra nella compagine governativa in maniera più ambigua, più convulsa e meno evidente di quando l'aveva lasciata perché almeno in quell'occasione, un minimo si discusse e perché quella vicenda uscì da quest'aula. Ora, invece, siamo tornati indietro rispetto al ruolo del Parlamento e le maggioranze si fanno al di fuori di questa sede!

Pur avendo parlato anche troppo, non ho avuto modo di soffermarmi sui problemi della giustizia, che sono questioni che mi sono più congeniali...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei ha superato da due minuti il tempo a sua disposizione.

MAURO MELLINI. Non parlerò di quella ritrovata e strana vocazione regionalista. Il problema non consiste nello stabilire se le competenze spettino alle regioni o allo

Stato o viceversa (quei vostri pasticci in materia che non sono stati mai affrontati). Anche questa, però, è una cosa fatta in funzione di quella campagna elettorale che svolgerete nel corso di quest'anno: questo è il vero significato dell'attuale Governo! Anche se utilizzerete le istituzioni per le campagne elettorali, malgrado tutto ritengo che l'unica istituzione che rimarrà ferma sarà soltanto il manuale Cencelli, per il quale nessuno si sentirà di proporre una riforma né al Parlamento né al Governo costituente (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Becchi. Ne ha facoltà.

ADA BECCHI. Signor Presidente, signor Vicepresidente del Consiglio, colleghi, non vorrei che apparisse retorico iniziare il mio intervento dicendo che è con estrema preoccupazione che abbiamo assistito ed anche partecipato, nella misura modestissima in cui ci è stato reso possibile farlo, allo svolgimento di questa crisi di Governo.

Il dato di fondo è la conferma che in questo svolgimento della crisi è implicito che ci troviamo di fronte ad una gravissima crisi del nostro sistema politico. Si tratta di una crisi tanto più grave perché deriva solo in piccolissima parte dall'assunzione, da parte di alcuni dei soggetti in campo, di decisioni innovative e, invece, in grandissima parte, dal prevalere di inerzia e di stanchezze e di una sempre più ampia incomunicabilità tra la politica ed il paese, tra i partiti ed i cittadini.

Il Presidente del Consiglio, nelle sue comunicazioni rese oggi pomeriggio, ha dimenticato — almeno così sembra — quelle tensioni relative all'origine endogena di questa crisi di Governo, il fatto che le sue radici risiedano nel sistema politico, nel sistema istituzionale e nel degrado dell'amministrazione. Si tratta di tensioni che, invece, io avevo colto quando sono stata consultata da lui, se non ricordo male, nella giornata di sabato scorso.

Oggi abbiamo ascoltato un discorso in cui il dato più caratterizzante sembra quello di una chiusura difensiva molto forte, di un arroccamento di chi vede difficile percorrere un progetto riformatore e che, tuttavia, non ignora che le condizioni sociali e le stesse espressioni del consenso e del dissenso da parte dei cittadini lo evocano, che gli alleati europei lo sollecitano e che le stesse vicende dei referendum elettorali, con tutte le loro contraddizioni interne, lo postulino.

Ci è parso di capire che un progetto riformatore sia ritenuto impossibile per la semplice ragione che non si è in grado di autoriformarsi, che nel calcolo dei costi e dei benefici prevedibili i protagonisti, i partiti della maggioranza, tendano a vedere i costi emergenti e i benefici cessanti, che in ambedue i casi sono costi e non benefici, che la volontà dei cittadini ricollega alle riforme stesse.

C'è voluto un incidente di percorso — procurato o no, francamente non saprei dire —, quello che appunto si è avuto con il passaggio dal pentapartito al quadripartito, perché emergesse chiaramente che nelle vicende che hanno portato alla crisi come alternativa al rimpasto erano in gioco interessi di parte, più che diverse posizioni sulle riforme da privilegiare. Non scontro tra riformatori e conservatori, quindi, ma quelle che potremmo chiamare guerre di bottega; la bottega può essere del resto molto importante nel sistema di potere ma insufficiente a rimettere insieme un sistema politico che non è più unito.

Questioni come quelle relative all'attuazione della legge Mammi ma anche della legge Amato: lì stavano i veri ostacoli da superare o su cui arrivare a un compromesso o ad un semicompromesso; ed in nome del loro superamento o di questo compromesso o semicompromesso si poteva anche rischiare, come nei fatti io ritengo si sia rischiato, da parte del pentapartito, di accrescere il discredito non solo su se stesso ma anche sulle istituzioni e sul sistema politico.

È quindi legittima, credo, la preoccupazione in chi assiste a tutto questo. Ci pare che non sia stata tenuta nel dovuto conto

l'incapacità di reagire ai pur molti soggetti o fattori — certo non dotati della stessa voce che hanno i partiti di Governo, amplificata dai rapporti tra questi ultimi ed i mezzi di informazione — che ormai si sono dimostrati capaci di farsi sentire, quelli che chiedono cambiamenti, modernizzazione ed in sostanza più civiltà, e che ciò lasci spazio a spinte allo sfascio pericolose, ad un gioco al massacro che rischia di coinvolgere tutto e tutti. In questo gioco ci pare anzi si sia fatto coinvolgere addirittura il Capo dello Stato, ritenendo forse che una sua popolarità costruita su sortite estemporanee e variegate fosse, oltre che una modalità di difesa della sua personale collocazione, un contributo alla salvaguardia della Repubblica: ci sembra un'interpretazione francamente un po' azzardata.

Quali sono allora le condizioni perché questo paese, sui numerosi fronti sui quali è diventato ricco ma non è diventato civile, riconquisti il diritto (credo che di questo si tratti, onorevole Martelli; e lei che un tempo si occupava di bisogni e meriti dovrebbe condividere tale opinione) a costruire più avanzati livelli di civiltà?

Vi è certamente un problema di minore invadenza della politica, di responsabilizzazione e professionalizzazione dell'amministrazione, che è strettamente legato al primo, di revisione del ruolo dei partiti e di riforma di questi ultimi. Di ciò non vi è traccia nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio; tutto trascolorava nella constatazione che vi sarebbero tante cose da fare (le solite cose che si fanno male, vorrei aggiungere, e che non si è pronti a fare meglio). Chi deve essere pronto? A questo punto, il quadripartito.

All'alleato europeo che, anche in modo un po' rozzo, lancia segnali allarmanti (cogliere la rozzezza dei segnali non vuole dire non realizzare che esso ha il potere di emetterli), si presenta un iter di riforme costituzionali e non, riferite alla politica economica e finanziaria, all'articolo 81 della Costituzione, alle leggi nn. 468 e 362 e così via, che non so se lo taciterà ma su cui a noi sarà permesso esprimere scetticismo, almeno con riferimento ad una sua sup-

posta efficacia entro questo scorcio di legislatura.

Che questo Governo mostri una capacità di austerità con le elezioni alle porte, appare davvero sorprendente pensarlo.

A coloro che simpatizzano con le leghe il Governo dice: siamo in grado anche noi di fare ciò che le leghe vi promettono. E si presenta con una ipotesi poco meditata di regionalizzazione o, più ampiamente, di decentramento, senza la necessaria riflessione sui tanti tentativi frustrati di questi anni e sui molti sintomi del prevalere di valori antisolidaristici, gretti ed arretrati, che contaddistinguono non soltanto l'adesione alle leghe al nord, ma omogeneamente lo strapotere sempre più soffocante e protervo nel Mezzogiorno di un intreccio fra *lobbies* e clientele. Due fenomeni che, quanto a valori, appaiono del tutto convergenti, anche se evidentemente il loro gioco ha somma zero, perché la torta non può più essere ampliata.

Al dilagare della criminalità comune e organizzata, mafiosa e non mafiosa, che riguarda soprattutto alcune aree meridionali si risponde con sufficienza, onorevole Martelli, riproponendo un appiattimento criminalità-droga che non è credibile ed a cui non crede più nessuno; non che la questione della droga non sia importante, ma certamente l'appiattimento è indebito. Intanto, si sorvola su questioni come gli appalti, le concessioni e simili, che sembrano avere un'importanza almeno altrettanto grande nel dare vivacità alla criminalità e nel prometterle lunga vita ed importanti alleati, e si propone soltanto il rafforzamento del sistema repressivo, che è l'arma di chi ha già perso.

Certo, se non si avrà da qui alla fine della legislatura il coraggio di fare qualcosa di più, la gente reagirà; mi è parso di capire che lo prevede anche il Presidente del Consiglio. La gente reagirà con ragione e con «sragione», nel senso che sono soltanto in parte prevedibili le direzioni verso le quali tale reazione la porterà. Ma qualunque sia la direzione della reazione, qualora dalle forze che sostengono il Governo venga nei confronti di essa qualche forma di rammarico, dobbiamo dire fin da ora con la con-

vinzione che ci ispira che tale forma di rammarico sarebbe assolutamente inaccettabile ed ipocrita.

Ci dispiace essere a questo punto; ci dispiace forse con maggiore autenticità di quanto non dispiaccia ad altri, poiché in qualche modo — e non la ritengo certamente una fortuna — noi di questo sfascio e di questa così profonda crisi del sistema politico siamo, almeno in parte, soltanto spettatori (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, cercherò di limitare il mio intervento alla sintesi di alcuni punti che ho avuto modo di annotare ascoltando oggi pomeriggio con attenzione l'enunciazione del programma di Governo da parte del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti.

Convengo con molti nel ritenere che il Governo che sta per nascere e che avrà la fiducia scontata del Parlamento — o per obbedienza o per volontà sentita — ha almeno un merito, quello di aver fugato lo spettro delle elezioni anticipate e, quindi, quello di far rispettare — una fra le poche volte dal varo della Costituzione repubblicana — la prevista durata della legislatura. Per la verità, non credo che ciò avverrà realmente. Infatti, con l'approssimarsi del semestre bianco e la scadenza della legislatura per il luglio 1992, data in cui non è pensabile che il popolo italiano possa essere chiamato alle urne, il Capo dello Stato, con il conforto delle forze parlamentari, dovrà per l'ennesima volta sciogliere le Camere anticipatamente, adottando necessariamente il suo provvedimento tra il gennaio ed il febbraio del 1992. Altrimenti irrimediabilmente dovremmo votare nel luglio 1992; ma ciò non avverrà e dunque, anche la grande speranza, che consideravamo certezza, della scadenza naturale della legislatura non potrà realizzarsi. Si tratta di pochi mesi, ma non sarà rispettata la scadenza quinquennale costituzionalmente prevista.

Mi sono chiesto quali fossero i motivi della crisi, anche alla luce del suo sviluppo. Ho cercato di mettermi nei panni del semplice cittadino, dell'uomo della strada e di non guardare i fatti in qualità di addetto ai lavori, per quanto tale definizione possa competere a un parlamentare non ricompreso tra gli alti vertici. Ho capito solo una cosa: come ha rilevato precedentemente il collega Mellini e ha anche richiamato l'onorevole Becchi, certamente la crisi del sesto Governo Andreotti e la quasi crisi del settimo Governo Andreotti, è stata originata dai forti interessi in materia di emittenza televisiva. Non mi schiero a favore dell'una o dell'altra parte; ho votato la legge in materia con convinzione ed ho criticato l'uscita dal Governo della sinistra del mio gruppo politico. Ritengo infatti che sia stato creato un grave precedente da un punto di vista costituzionale: è stato infatti dato riconoscimento a un gruppo esistente all'interno di un partito. Certamente tutto ciò avrà conseguenze in futuro e credo contribuirà alla demolizione della prima Repubblica.

Nella crisi hanno avuto la prevalenza non la politica, ma gli interessi forti, e questo mi preoccupa. Nessuno si nasconde il ruolo di determinati interessi nella società e nell'economia. Tuttavia, quando essi hanno la preminenza sulla politica sorgono dubbi sulla resistenza di un istituto democratico qual è il Parlamento.

Ritengo che la gente chieda a tutti i governi efficienza della pubblica amministrazione, certezza dei propri atti e risposte immediate ai problemi del paese. A mio giudizio l'istituto del referendum deve essere rivisto: infatti, il referendum che dovrebbe svolgersi il 9 giugno, tendente ad abrogare una norma elettorale per introdurre un'altra, in realtà è falsamente abrogativo e di fatto propositivo. Credo che la gente non capisca tutto ciò, al di là delle false enunciazioni declamate dai proponenti nei convegni. Il paese chiede piuttosto che venga garantita l'efficienza governativa.

Il programma del nuovo Governo dovrà essere realizzato in un breve periodo di tempo; infatti da qui a gennaio saranno

trenta o al massimo quaranta i giorni effettivamente lavorativi della Camera, anche sulla base delle disposizioni regolamentari. Questa è la realtà. Nel programma, tuttavia, dovrebbe essere ricompresa la modifica della norma costituzionale concernente l'istituto referendario. Si dovrebbe elevare il *quorum* delle 500 mila firme (sono una bazzecola, possono essere raccolte da chiunque, da qualsiasi club), passando, ad esempio, a 3 milioni. Eventualmente si potrebbe anche introdurre — parlo a titolo personale — il referendum propositivo. Ho presentato una proposta di legge in materia e non capisco perché essa, insieme ad altre concernenti lo stesso argomento, non sia stata approfondita anche nel mio partito. Sono state formulate enunciazioni di principio dai vari *leaders*, senza tuttavia giungere ad un approfondimento culturale e politico della questione.

Ritengo sia un falso problema quello posto dai quesiti referendari. Noi accogliamo con soddisfazione dal programma del settimo Governo Andreotti il rinvio della celebrazione del referendum del 9 giugno — che quale presidente del comitato antireferendum considero assurdo e demagogico — poiché riteniamo che il tempo potrà consentire di apportare modifiche al sistema stesso.

Occorre piuttosto riformare i partiti prima ancora di rifondare il sistema elettorale; oltretutto mi domando se effettivamente si riuscirebbero a contenere gli interessi forti attraverso un sistema che preveda una monopreferenza rispetto alle pluripreferenze. Infatti nel primo caso gli eletti sarebbero i candidati delle grosse *lobbies* e dei forti interessi; il popolo elettore in tal modo non potrebbe ricevere maggiore potere, anzi il potere che attualmente ha ne risulterebbe diminuito. Ripeto, bisogna rifondare i partiti; è questa una necessità che riscontriamo anche all'interno del nostro partito ove si celebrano crisi senza le regolamentari consultazioni e si apprende con amarezza dalla televisione l'elenco dei ministri o dei sottosegretari del nuovo Governo. Tutto ciò certamente va a disdoro del sistema democratico.

I partiti in un sistema democratico centralizzato scompaiono o si rinnovano, mentre noi da partiti democratici autentici diventiamo centralizzati, quasi a prendere il ruolo che altri avevano e che noi abbiamo sempre combattuto. Pertanto ribadisco che la vera riforma che dobbiamo perseguire tutti è quella della rifondazione dei partiti, per ristabilire una forma di comunicazione tra il paese e la politica.

Credo che sul tema del bicameralismo, cui ha accennato il Presidente del Consiglio, occorra mettere mano al progetto già varato dal Senato affinché in tempi rapidi possa essere licenziato anche dalla Camera e restituito all'altro ramo del Parlamento al fine di concluderne l'iter e farlo diventare legge operante dello Stato. Né soddisfa la proposta sul bicameralismo cui ha lavorato Elia e sulla quale il senatore socialista Guizzi opportunamente ha apportato delle correzioni.

Per quanto riguarda il programma di Governo, desidero soffermarmi brevemente sul tema della giustizia.

In questo momento è presente il Vicepresidente del Consiglio, nonché ministro di grazia e giustizia, onorevole Martelli; lo stesso Presidente Andreotti ha accennato alla necessità di decongestionare la giustizia. Su tale punto siamo d'accordo, abbiamo già approvato in Assemblea — erroneamente il Presidente del Consiglio si è riferito alla Commissione — la legge sul giudice di pace, la quale attualmente giace al Senato e ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento l'approvi celermente.

Il Presidente Andreotti ha inoltre brevemente affrontato il tema della legge, attualmente al Senato, riguardante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Per la verità ritengo che quel provvedimento non sia attuabile, poiché delegare al Governo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (quando assistiamo al loro proliferare con una serie di provvedimenti) significa assegnare all'esecutivo un compito veramente arduo e non inviterei il ministro Martelli a farvi fronte. Semmai — e mi duole l'omissione — vi è una legge che abbiamo varato in questa sede in tempi rapidi, la quale ha il significato di resti-

tuire la giustizia alla periferia: mi riferisco al provvedimento sulle preture circondariali equiparate. Gradirei che il ministro Martelli, nonché Vicepresidente, suggerisse al Presidente del Consiglio di colmare questa lacuna in sede di replica, fornendo l'assicurazione che anche il Governo ritiene importante ed attuabile una siffatta legge, auspicandone quindi l'approvazione.

Si è detto che il 1991 è l'anno della giustizia e la Commissione giustizia — di cui anch'io sono membro — si è impegnata in una serie di provvedimenti legislativi in materia. Abbiamo dato un contributo non indifferente e credo che quest'anno potrà essere caratterizzato da alcuni provvedimenti importanti, quali quelli poc'anzi ricordati.

Per quanto riguarda il reclutamento dei magistrati, il Presidente del Consiglio ha fornito il dato di 1.500 posti già messi a concorso; a tale riguardo, mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro Martelli, presente in aula, sul fatto che il suo predecessore aveva giustamente predisposto un disegno di legge con il quale si esoneravano i commissari dei concorsi per uditore giudiziario da qualsiasi altra attività, sia pure corrispondendo loro un miglioramento economico per altro necessario. Tuttavia, le obiezioni mosse dai ministri del tesoro e della funzione pubblica hanno bloccato l'iter di tale provvedimento; ritengo che ella, onorevole ministro, con l'autorevolezza che la contraddistingue, potrà farsi portatore presso i ministri poc'anzi ricordati dell'esigenza di sbloccare il percorso di questo provvedimento particolarmente opportuno. Ciò consentirebbe di portare a termine in tempi brevi l'iter dei cinque concorsi *in fieri*, che senza questo intervento legislativo potrebbero durare due anni anziché due mesi, com'è auspicabile.

Prendo atto con soddisfazione della nomina dell'onorevole Gorla a titolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste perché credo che attualmente la nostra agricoltura abbia dimensione europea e non rappresenti più un fatto nazionale.

Conoscendo la competenza e la vocazione comunitaria del ministro Gorla, auspico che egli si dedichi a questo delicato settore della nostra economia (soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno) con grande attenzione, con dedizione e quindi con efficacia.

Nel contempo, sono personalmente soddisfatto per la nomina dell'ex sindacalista Marini a titolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La comunanza politica mi fa gioire e sono certo che egli saprà essere al di sopra delle parti. Lo potrà essere nella misura in cui, appartenendo ad una parte, si sforzerà di essere al di sopra delle parti.

Per quanto riguarda i problemi posti dalla criminalità organizzata, vorrei ricordare non già l'opportunità di emanare a iosa decreti-legge o leggi ordinarie anticrimine, così come stiamo facendo per soddisfare una certa esigenza dell'opinione pubblica, ma la necessità di trovare un collegamento con i Ministeri della difesa e dell'interno per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nelle zone periferiche del nostro paese. Non è pensabile, infatti, che sia possibile combattere la criminalità se poi si eliminano le caserme dei carabinieri o si lasciano solo due o tre agenti nei commissariati. Signor Presidente, si tratta di problemi che dobbiamo porre al Governo nel suo complesso, giacché non possiamo da un lato aumentare le forze dell'ordine nelle grandi città e dall'altro far scomparire la presenza dello Stato (in particolare mi riferisco alle stazioni dei carabinieri) in periferia.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo — al riguardo gradirei una nota del Presidente del Consiglio in sede di replica — sulla sorte dei poli chimici di Priolo e di Gela. È un tema importantissimo e gradiremmo che in proposito il Governo fornisse assicurazioni per dare conforto all'azione svolta dal presidente della regione interessata: dall'amico ed onorevole Nicolosi. Tale azione potrebbe essere vanificata se non avesse il sostegno dell'esecutivo.

Ci apprestiamo a celebrare le elezioni regionali in Sicilia: non vorremmo si ali-

mentasse il qualunque, cosa che certamente aiuterà l'amico Bossi ma non le istituzioni democratiche. Vi è in proposito l'esigenza di collegare l'azione post-terremoto o all'attività del ministro della protezione civile, onorevole Capria, o a quella di un alto commissario cui affidare questa fase particolarmente delicata per la Sicilia orientale.

In vero, ci sarebbe molto da dire e da recriminare su quanto operato in maniera vaga ed incerta dal ministro della protezione civile (non lo documenta solo *Samar-canda*, che una volta tanto dice la verità, ma ne dà testimonianza chi vive in quelle zone). Sulla questione del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale, gradirei che il Presidente del Consiglio desse assicurazioni concrete ed immediate, non tanto in ordine al decreto-legge approvato dal Senato (che non risolve niente in quanto si riferisce ad una fase di emergenza, tra l'altro esaurita), quanto in ordine alla fase della ricostruzione. È necessario infatti rispondere alle esigenze dei cittadini che hanno sofferto e che minacciano non solo di disertare le urne il prossimo 6 giugno, ma addirittura di creare motivi di disordine.

Prego pertanto il ministro Martelli, Vicepresidente del Consiglio, di farsi portatore dell'esigenza che l'onorevole Andreotti fornisca nella sua replica qualche nota positiva al riguardo.

Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, se non la constatazione che tutte le crisi hanno la loro storia: questa ha avuto la sua ed ha perso qualche «ruota di scorta» durante il tragitto. Al di là dei fatti, non c'è dubbio che la giustificazione sia quella dei grossi interessi che sono in ballo; questi — purtroppo — devono trovare spazio nella correzione politica che quotidianamente noi dobbiamo dare al nostro lavoro, temperando l'esigenza politica con quella di alcuni criteri di economia del nostro paese.

Il mio è dunque un augurio di buon lavoro al Governo, un lavoro che deve essere concretizzato in fatti legislativi realizzabili e non utopistici, perché se si segue la strada dell'utopia si rischia di far tra-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

scorrere inutilmente questi 7-8 mesi che ci separano dalla fine della legislatura.

Concludo, dicendo che all'interno dei nostri partiti assistiamo quotidianamente ad una parziale uccisione della politica. Speriamo che questo Governo non faccia venir meno la speranza di poter considerare il nostro come un lavoro produttivo per il paese.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 18 aprile 1991, alle 9:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle 21.15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,50.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 17 aprile 1991.**

Colombo, Formigoni, Matarrese, Michelini, Parigi, Pazzaglia, Senaldi, Silvestri.

**Annunzio di interpellanze
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, emendamento 1.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	322
Votanti	315
Astenuti	7
Maggioranza	158
Voti favorevoli	11
Voti contrari	304

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Bassi Montanari Franca
Capanna Mario
Ciaffi Adriano
La Valle Raniero
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Negri Giovanni
Procacci Annamaria
Russo Franco
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello

Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora

Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni

Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Saladino Gaspare
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spina Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Azzolina Gaetano
Balbo Laura
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Visco Vincenzo

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michelini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, emendamento 1.5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	314
Votanti	314
Astenuti	—
Maggioranza	158
Voti favorevoli	13
Voti contrari	301

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Azzolina Gaetano
Bassi Montanari Franca
Capanna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
La Valle Raniero
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Negri Giovanni
Procacci Annamaria
Russo Franco
Scalia Massimo
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecci Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Saladino Gaspare
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michellini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, emendamento 1.6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	320
Votanti	314
Astenuti	6
Maggioranza	158
Voti favorevoli	11
Voti contrari	303

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Azzolina Gaetano
Bassi Montanari Franca
Capanna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Procacci Annamaria
Russo Franco
Scalia Massimo
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio

Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Saladino Gaspare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Balbo Laura
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
La Valle Raniero

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michelini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, emendamento 1.7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	307
Astenuti	5
Maggioranza	154
Voti favorevoli	12
Voti contrari	295

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Azzolina Gaetano
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Nappi Gianfranco
Procacci Annamaria
Russo Franco
Scalia Massimo
Strada Renato
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano

Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio

De Carolis Stelio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo

Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Saladino Gaspare
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Balbo Laura
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
De Julio Sergio
Diaz Annalisa

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michelini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, emendamento 1.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	314
Votanti	314
Astenuti	—
Maggioranza	158
Voti favorevoli	12
Voti contrari	302

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Castagnetti Guglielmo
De Carolis Stelio
Dutto Mauro
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide
Martino Guido
Orciari Giuseppe
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Ravaglia Gianni
Santoro Italo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele

D'Angelo Guido
Darida Clelio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Saladino Gaspare
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michellini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, subemendamento 0.1.14.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	302
Astenuti	10
Maggioranza	152
Voti favorevoli	13
Voti contrari	289

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Azzolina Gaetano
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cipriani Luigi
La Valle Raniero
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Procacci Annamaria
Russo Franco
Scalia Massimo
Spina Francesco
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Saladino Gaspare
Salerno Gabriele
Samà Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Diaz Annalisa
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Sospiri Nino
Tassi Carlo
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michelini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, subemendamento 0.1.14.16

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	304
Votanti	302
Astenuti	2
Maggioranza	152
Voti favorevoli	13
Voti contrari	289

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Azzolina Gaetano
Balbo Laura
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
La Valle Raniero
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Procacci Annamaria
Russo Franco
Scalia Massimo
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio

Balestracci Nello
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo

Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Saladino Gaspare
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spina Francesco
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Costa Raffaele
Diaz Annalisa

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michellini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5541, subemendamento 0.1.14.17

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	301
Votanti	300
Astenuti	1
Maggioranza	151
Voti favorevoli	13
Voti contrari	287

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Donati Anna
La Valle Raniero
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Pintor Luigi
Procacci Annamaria
Russo Franco
Scalia Massimo
Tessari Alessandro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio

De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1991

Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Diaz Annalisa

Sono in missione:

Colombo Emilio
Formigoni Roberto
Michellini Alberto
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Senaldi Carlo